Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

520 Per. It. 965

# Archivio

di

# Studi Corporativi

diretto da

GIUSEPPE BOTTAI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Volume III

Pisa - Stab. Pacini Mariotti, 1932 - XI

Anno III Fasc. IV

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

520 Per. It. 965

# Archivio
di
# Studi Corporativi

diretto da

GIUSEPPE BOTTAI

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Volume III

Pisa - Stab. Pacini Mariotti, 1932 - XI
Anno III Fasc. IV

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

## Sommario :

ANTONIO FALCHI — *La realtà dello Stato* . . . . Pag. 453

CELESTINO ARENA — *La dinamica del sistema corporativo* . . . . . . . . . » 485

GERHARD DOBBERT — *Lo Stato bolscevico e il suo sistema politico* . . . . . . . . . » 571

ARNALDO VOLPICELLI — *Corporativismo e problemi fondamentali di teoria generale del diritto* - Nuova replica al Prof. Carnelutti . . . . . . . . » 609

---

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

DIRETTO DA G. BOTTAI

CON LA COLLABORAZIONE DEI PROFESSORI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA E DELLA SCUOLA SUP. DI SCIENZE CORPORATIVE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

*Redattore capo*: ARNALDO VOLPICELLI

Si pubblica in fascicoli trimestrali di circa 150 pagine ciascuno

---

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Per l'Italia L. 50 — Per l'Estero L. 100 — Un fascicolo separato L. 20

---

*Direzione e Amministrazione*: Scuola Superiore di Scienze Corporative presso la R. Università di Pisa.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

# La realtà dello Stato [1]

## I.

Ad ammettere nella sua pienezza la tesi della statalità del diritto quale noi l'intendiamo e l'abbiamo sostenuta in un recente scritto [2] — nel senso cioè che la giuridicità è forma immanente in ogni volizione statale — ostano due tendenze, che conviene esaminare partitamente nel loro fondamento critico.

Vi è da un lato la visione delle somiglianze — discompagnata da quella delle dissomiglianze, pur esse irriducibili ed essenziali, come differenze qualitative, alla formazione dei concetti — fra quella forma di associazione umana che si chiama Stato e le altre, di cui ci asteniamo qui dal precisare i caratteri ed il nome più adatto. Esse, dal gruppo parentale arcaico alle moderne forme corporative, costituiscono una categoria ed una trama di entità pur esse sociali, pur esse reali, pur esse — salva la contingenza delle forme particolari — storicamente necessarie, come espressione di un naturale bisogno di cooperazione e di mutua protezione e difesa.

Questa visione sulla quale insistono i nostri maggiori pubblicisti, è indubbiamente realistica, nè è priva di valore deontologico in quanto mira a distinguere il diritto dall'arbitrio statale, opponendogli l'esistenza di altri diritti, egualmente va-

---

(1) Discorso tenuta per la seduta inaugurale della *Società Ligustica di Lettere e Scienze* nell'Aula Magna della R. Università di Genova il 17 Marzo 1932.

(2) V. Falchi, *La giuridicità della volizione statale e il concetto del diritto*, nella Rivista «Lo Stato», 1931.

240618

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



lidi, emananti da altre fonti e specialmente da quelle organizzazioni che possono in una dinamica sociale porsi come limite all'attività dello Stato (1). E può dirsi che da questo intento pratico tragga sopratutto incremento e diffusione l'accennata tendenza, perchè i suoi assertori intendono assai spesso e combattono la statalità del diritto come identificazione del diritto con l'arbitrio del potere, col precetto del principe, la cui volontà si ponga come barriera ad ogni pretesa od aspirazione sia dei singoli che delle collettività; mentre ben altro è il significato della statalità quale noi l'abbiamo chiarito. Le sue conseguenze non possono confondersi per noi nè con un illimitato assolutismo, nè con un puro dominio della forza, e il principio si presenta come pienamente adatto a spiegare le esigenze e gli aspetti concreti dell'ordinamento giuridico.

Ma ciò che indubbiamente conferisce a questa posizione antistatalista una superiorità di fronte alle posizioni individualistiche è la concezione della norma giuridica come generata dal bisogno dell'associazione, come sorgente da reali esigenze sociali, e non come espressione di esigenze individuali o di diritti anteriori al vivere sociale ed a cui garanzia e tutela la società stessa sia liberamente creata.

Perciò questa posizione, al cui esame critico dedicheremo un nostro prossimo scritto, non disconosce nè la società — di cui le minori organizzazioni esprimono posizioni concrete relative a determinati bisogni — nè lo Stato; per quanto questo resti diminuito nel suo valore di organo del diritto per la concorrenza di altri enti capaci pur essi di porre in essere la norma giuridica. Epperciò non è scettica.

Assai più lo è la tendenza che, derivando il diritto o da principi inerenti alla coscienza umana o da semplici interferenze interindividuali, considera l'intervento statale come non necessario per la generazione del diritto, come qualcosa di so-

(1) Riservandoci di ricordare a suo tempo gli altri autorevoli sostenitori della tesi, ci limitiamo a citare per ora l'ORLANDO e specialmente il suo scritto *Recenti indirizzi circa i rapporti fra diritto e Stato*, in « Riv. di Diritto Pubblico », Luglio 1926.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



praggiunto, come una posizione degli individui, e ne nega con ciò stesso il carattere di necessità e di immanenza come forma del vivere sociale; *e con ciò stesso la sua realtà.*

Questo raffinato atteggiamento culturale non differisce sostanzialmente da quello di chi, fuori di ogni paludamento giuridico o filosofico — che talvolta vale a dissimularlo — dicesse con la semplicità dell'espressione volgare: io vedo gli individui, ma non vedo lo Stato. E la differenza è solo questa; che l'uomo volgare in realtà non ha occhi per vedere al di là di sè e dei suoi simili; mentre gli scrittori di filosofia politica sboccano in questa affermazione perchè non vedono altro che sè stessi; e *gli altri* diventano ombre, privi anche di quella consistenza empirica in cui pur appariscono all'intuizione volgare; niente altro che proiezione del proprio io, unico generatore del mondo giuridico e sociale.

Quanto ho detto può sembrare paradossale; ma il paradosso non è che apparente. In realtà giace in fondo ad ogni vecchia e nuova dottrina individualista — che non può giungere alla società politica senza passare per la vecchia, per quanto riasfaltata, via del contratto — il disconoscimento dello Stato, come momento ed aspetto necessario e naturale del vivere umano. Se si postulano diritti individuali metafisicamente inerenti all'uomo e preesistenti alla storia — ossia alla realtà della vita umana — lo Stato si traduce in una formazione artificiale, ossia convenzionale, derivante da un accordo degli individui sotto la spinta di loro passioni, desideri o bisogni, o anche di principî di ragione. Esso cioè non ha una necessità propria come ragione della sua esistenza; epperciò può essere o non essere; nè ha ragione d'essere quando gli individui non lò credano utile ai loro interessi materiali o, sia pure, allo sviluppo etico della propria personalità. Il vecchio insegnamento dei sofisti viene continuamente rinnovato nella storia delle dottrine politiche; e lo sbocco logico dell'individualismo è l'anarchismo, inteso non nel significato contingente che esso ha assunto coi suoi apologisti moderni, ma nel significato filosofico di disconoscimento di un potere che trascenda l'individuo e lo costringa per questa sua trascendenza; e, appunto perchè trascendente, non

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



ne sia emanazione nè riposi in alcun modo sul suo consenso; perchè il consenso implica la possibilità del dissenso e della negazione della sua legittimità.

Oppure l'individualismo sbocca nel dispotismo — e ci piace ricordarlo a quanti fra i soggettivisti si atteggiano a tutori della libertà — perchè se vuole sfuggirsi al contrattualismo bisognerà pur ammettere che qualcuno o per maggior forza o per maggior penetrazione razionale abbia *ex natura rerum* un potere sugli altri o il diritto-dovere di condurli ed illuminarli. L'apologia sofistica della tirannide si fonda su tale argomentazione; ma non ne diverge sostanzialmente il razionalismo. La prova cruciale delle teorie sono sempre le costruzioni più rigidamente sistematiche; e Callicle e Fichte sono logici impeccabili!

L' assegnazione a qualcuno di questo privilegio di comandare, se deriva talvolta dalla logica contrattuale (Hobbes), si impone come unica soluzione appena si abbandonino le rotaie del patto sociale. E non pare dubbio che convenga abbandonarle se si vuole in qualche modo, partendo da premesse individualiste, fondare un potere; perchè l'eguale valore della libertà di ciascuno rende illogico persino il riconoscimento di una prevalenza razionale della maggioranza e quindi di un suo dominio diretto o delegato che non si riduca ad un mero atto di forza, non ostante tutto lo sforzo del Rousseau per renderlo equivalente ad un consenso universale. In verità da un punto di vista razionale ognuno può riaffermare in qualunque momento la propria volontà dissidente come espressione della sua libertà.

Dove dunque lo Stato? La visione della sua realtà manca in Locke, che ce lo presenta come una cooperazione interindividuale per la reciproca protezione dei diritti naturali; ma manca anche in Rousseau, per quanto tutta l'architettura del suo *Contratto sociale* sia diretta alla fondazione razionale dello Stato sul consenso e sulle rinunzie reciproche. Ma se gli individui lo generano, o se anche — per togliere al *Contratto* del Rousseau ogni significato empirico-genetico — essi lo rigenerano ad ogni istante e lo fondano col loro consenso e con la loro rinunzia come realizzazione di un'idea di eguale libertà; esso non diventa

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



perciò un'entità reale trascendente gli individui, ma è razionalmente un *posterius* rispetto ad essi, non un ente nuovo; è il loro patto ipostatizzato, e la convenzione sta alla radice della vita sociale.

Ma dico di più; nè mi si tacci di forzare la dottrina per amore della tesi. Neppure Hobbes ha il senso dello Stato come forma immanente della vita sociale. Egli per la via del patto giunge alla negazione di quei diritti di libertà a cui difesa la dottrina contrattuale era stata rievocata dagli scrittori del rinascimento; ma sulla rovina dei rinunziati diritti naturali erge il *Leviathan,* il despota onnipotente, il dominatore, sia esso Critia o Carlo I d'Inghilterra non importa; è l'*uomo individuo,* che si erige sui suoi simili, che si fa *tiranno* col consenso del *demos!*

Lo stesso materialismo storico — determinista nelle premesse, ma spesso contrattualista in politica — non farà di più. Al posto dell'individuo porrà una classe e, col Gumplowicz per es., sulla sopraffazione borghese fonderà lo Stato. Ma anche la sopraffazione sbocca ad un consenso, all'accettazione di un male minore — come già ci insegnava Grozio — e si riduce ad un atto di volontà, ad una transazione fra vincitori e vinti, fra forti e deboli. E quindi lo Stato che ha questa origine e questo fondamento non è altro che un *modus vivendi,* che poteva non essere o essere altrimenti.

* * *

Ecco dunque come la tesi scettica, cui accennavo in principio, sta alla base delle dottrine individualiste, sia che esse spieghino il potere politico e lo Stato con un accordo di classi o di individui, dettato da un senso di simpatia umana, o dalla debolezza e miseria della vita isolata, o da bisogni fisici o da esigenze razionali, o anche suggerito dalla paura del peggio: sia che vedano nel despota l'uomo per natura destinato a costringere od a illuminare. Nè può perciò sembrare del tutto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



nuovo quello che fu detto realismo pubblicistico e che io preferisco chiamare senz'altro scetticismo.

Si tratta di un atteggiamento del pensiero giuridico assai ampio e poliedrico e che meriterebbe uno studio assai attento; i cui diversi aspetti non sono riconducibili ad unica derivazione culturale, in modo che possa parlarsi di unica *corrente*. Ma la sorgente comune vi è tuttavia: il dubbio nelle vecchie posizioni concettuali troppo spesso dommatiche, la reazione a costruzioni tradizionali non criticamente vagliate, e portate, per la preoccupazione di non smentire una dommatica ritenuta intangibile, a conseguenze assurde. Ribellione dunque dello spirito contro il dommatismo incapace di resistere alla critica; come del resto in ogni forma di scetticismo, in ogni campo della cultura ed in ogni epoca storica.

L'inizio di tale atteggiamento può forse vedersi nell'audace affermazione del Brinz dei *diritti senza soggetto*. Scosso nel diritto privato il grande pilastro, ammessa la possibilità di diritti per sè stanti sia pure limitatamente al campo dove fungeva da soggetto l'illogico fantoccio della fondazione, si offriva un pericoloso esempio ai giuristi. E nel diritto pubblico riusciva assai comodo, visto l'insuccesso di tante discussioni per precisare il concetto di Stato, dichiarare di poterne prescindere come da un *idolum fori*, fittizio ed ingombrante.

Ed ecco lo spirito antidommatico del Duguit raccogliersi proprio in questa negazione [1]. Egli voleva prescindere dalla dottrina tradizionale, constatare quello che era il cosidetto Stato nel suo apparire fenomenico, costruire su questa base un diritto pubblico antidommatico, o *sperimentale*, per impiegare un aggettivo usato di poi nel campo dei nostri studi.

Al Duguit offriva buon giuoco l'atteggiamento secolare del diritto pubblico che esauriva la sovranità nel principe; una concezione che, storicamente superata con la rivoluzione francese, ancora resisteva nella dottrina austro-ungarica sino ai

---

(1) V. specialmente *Leçons de droit public général*, Paris, Boccard, 1926 e *Les transformations du droit public*, Paris, Colin, 1913.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



trattati di Versailles e S. Germain, che distrussero l'impero. Nè meno si prestava alla sua critica — per quanto meno penetrante — la concezione dello Stato-potenza, in cui titolare della sovranità è una persona *a priori* (1); ma di cui sfugge — come vedremo — la realtà concreta, posta dai suoi assertori negli organi, fra i quali si include la nazione stessa!

Tutto ciò era grave per uno scrittore nato nella terra rivendicatrice dei *diritti dell'uomo!* Ma chi, come lui, in forza della sua cultura positivistica non poteva o non osava rifare la vecchia strada del contratto, come poteva giungere a fondare lo Stato, a vederlo in qualche cosa che non fossero gli organi?

O complesso di organi o somma di individui contraenti: ecco il dilemma in cui si avvolgeva chi voleva assegnare una base concreta alla personalità giuridica dello Stato, togliendolo dalla condizione di ente fittizio, irreale, nominale! E allora non il superamento, non la visione del *tertium genus;* ma la negazione, la tesi scettica, che è sempre sostanzialmente non una soluzione dei problemi, ma una loro elisione.

Il realismo del Duguit si arresta così alla constatazione che nella società politica vi sono solo governati e governanti, e che tutto il diritto pubblico non è che il regolamento del loro reciproco rapporto; e da questa constatazione consegue la negazione dello Stato come ente o realtà a sè: lo scetticismo. Lo Stato non è una persona collettiva sovrana, ma semplicemente « una società nella quale uno o più individui, detti governanti, possiedono il potere politico, ossia una irresistibile potestà di costrizione! » (2).

Il procedimento dialettico del D. si conclude in questa negazione; ed egli la oppone bruscamente, e, bisogna pur dire, coraggiosamente al diritto pubblico accademico. Ma la ragione dottrinale per la quale egli può giungere a questa tesi è quella stessa che vi inchiodava i contrattualisti: la visione degli individui, della loro somma, nella loro doppia ed antitetica posi-

(1) V. *Leçons*, pag. 120 segg.
(2) V. *Leçons*, p. 148.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



zione, come sudditi e come potere; e non quella del tutto, nella cui unità soltanto si risolve l'antitesi. Unità reale questa più d'ogni altra, nella quale i singoli sono compresi e per la quale essi hanno esistenza non come esseri fittiziamente isolati, ma come veri esseri umani; che *necessariamente* sono *soci* dell'aggregazione in cui nascono e che in essa raggiungono la loro sufficienza e la loro autonomia, l'*autarchia* di cui ci parlava Aristotele. Non è dunque realismo questo che porta alla negazione dello Stato; ma miopia, che vede della realtà solo gli aspetti apparenti e non ne coglie l'intima sostanza, il momento primo e generatore.

Basterebbe guardare nel fondo del proprio io per vedervi quell'entità super-individuale, che qui si disconosce, come una realtà obbiettiva, riflessa in quel tanto abusato specchio che è la coscienza; superficie che sarebbe eternamente stagnante ed inerte se non la muovessero due ordini di forze: le forze interne individuali, i nostri bisogni, le nostre tendenze; ma sopratutto il vento vivificatore, che è rappresentato dalle influenze ed esigenze della società in cui viviamo; che contrasta spesso e trasforma o plasma gli originali impulsi biologici e protettivi individuali. Chi vede nello specchio della propria coscienza questo complesso di impulsi e di inibizioni, di esaltazioni e di limiti, non può disconoscere la realtà dello Stato. Esso esiste come realtà fuori di noi, che ci comprende e ci trascende; e il suo riflesso è perenne nel nostro spirito.

* * *

Scettica non meno di quella del Duguit, è la posizione di quel grande pubblicista, che, agli occhi dei più, ne rappresenta l'antitesi: il Kelsen [1]. Un'antitesi fra i due scrittori vi è effet-

(1) Cfr. oltre *Hauptprobleme der Staatslehre*, Tübing. Mohr, 1911, *Allgemeine Staatslehre*, Berlin, Springer 1925, *Lineamenti di una teoria generale dello Stato*, trad. Maran e Volpicelli e in «Nuovi Studi», 1929, e specialmente *Der Soziologische und der Iuristische Staatsbegriffe*, Tübingen, Mohr, 1922.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



tivamente nelle premesse, chè il Duguit ha creduto di costruire la sua dottrina sulle basi dell'esperienza, mentre il Kelsen crede di poterne prescindere e di poterci offrire una teoria dello Stato indipendente da ogni veduta storico-sociologica, come sintesi di puri concetti giuridici. Così mentre l'opera del Duguit è sublimazione dell'empirismo, quella del Kelsen è sublimazione della dommatica.

Ma è il caso di dire che gli estremi si toccano... nelle conclusioni. In realtà il Kelsen non vuole essere uno scettico, chè, di fronte alle critiche che ne scuotono le basi dottrinali, si sforza di riaffermare l'entità concettuale dello Stato; e lo riafferma anzi — non senza contraddizione — come unica sorgente del diritto, di fronte alla concezione del diritto istituzionale.

Ma che cosa è lo Stato per il Kelsen? Non voglio insegnare a chi mi ascolta cose assai note; ma certo il designare lo Stato come puro *ordinamento giuridico,* significa ridurlo ad un complesso di norme e di rapporti; e questo fu infatti il concetto che dello Stato affermarono fra noi i seguaci del medesimo orientamento teoretico prima ancora del Kelsen e, primo fra tutti, il Bartolomei sulle orme del Bierling (1). Si dirà che una realtà obbiettiva qui non manca e che essa appartiene alle norme ed ai rapporti che compongono lo Stato-ordinamento; e tale obbiettività è incontestabile, come per tutto ciò che ha concretezza storica. Ma il loro complesso non potrà costituire un'entità che non sia semplicemente concettuale, ma reale, ossia capace di una volontà e di un'attività, il che è indispensabile per pensare lo Stato come soggetto della sovranità. La personalità giuridica — non negata dal Kelsen — presuppone un'entità reale cui essa possa assegnarsi come attributo o complesso di attributi, siano questi obblighi o potestà!

La realtà dello Stato, come ente distinto dai singoli, sfuma in questa visione; ed il pensiero, che non si arresta alla pura

(1) Cfr. *Diritto pubblico e teoria della conoscenza* in « Annali dell'Univ. di Perugia » 1903; e *Su alcuni concetti di diritto pubblico generale* in « Studi Sassaresi », 1905.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



constatazione fenomenologica delle regole e delle situazioni, secondo il programma del Sander, si chiederà pur sempre chi abbia posto in essere le norme che lo costituiscono. E siccome esse non possono sorgere da un ente reale che è stato negato, nè da una persona fittizia o concettuale che non le può produrre e che non è che l'astrazione della loro totalità; il pensiero le vedrà ancora derivare dagli individui. Le detterà il libero consenso o la necessità di una transazione, le porrà in essere il despota paludato degli abiti imperiali, e ciò a seconda che si darà prevalenza alle relazioni interindividuali da tutelare e ai rapporti di sudditanza da riaffermare; ma sparirà la volontà reale dello Stato.

Per questo ho detto scettica anche la tesi del Kelsen; che porta all'individualismo che a sua volta sbocca nello scetticismo, secondo il circolo eterno del pensiero politico!

## II.

La moderna dottrina pubblicista ha opposto a queste correnti, implicitamente od esplicitamente scettiche, una visione realistica dello Stato?

Per i vecchi apologisti della monarchia prussiana, come per i classici glorificatori della monarchia francese, la totalità dei diritti era nelle mani del principe per diritto proprio, perchè la sovranità è l'attributo della persona, non dell'ente. Non si parlava dello Stato sovrano e si era completamente perduta di vista l'idea di una *res pubblica* in senso romano e greco, di cui l'ultima concrezione storica era stato il Comune medioevale. Il regno era il territorio, inteso più propriamente come il patrimonio del sovrano, che ne aveva la proprietà o il condominio, il possesso o l'usufrutto. E ancora il Seydel poteva vedere nel *Herrscher* il titolare e il subbietto della sovranità (1).

(1) Il libro del Seydel, *Grundzüge einer allgemeine Staatslehre* è del 1873.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Ma la giusta reazione a tale indirizzo, che si inizia col Gerber e si impersona specialmente nel Laband, non è stata, rispetto al concetto dello Stato, abbastanza chiarificatrice. Certo i moderni pubblicisti tedeschi alle pretese degli Stati particolari hanno opposto non più i diritti dell'imperatore; ma dell'impero, soggetto quindi di diritto pubblico. Ma, tolto questo passo decisivo per superare l'antica figura del *princeps legibus solutus* titolare di tutti i *capita majestatis,* dall'opera loro è uscita una concreta determinazione dei diritti e facoltà dell'impero tedesco di fronte agli Stati componenti, ma non quella della persona reale cui tali diritti sono inerenti. E la sua realtà fu posta nei suoi organi; dal che è derivata la quasi unanime identificazione fra Stato e potere, fra lo Stato cioè e le persone investite della sua autorità; confusione teorica alla quale non da oggi noi abbiamo reagito (1) e della quale non è chi non veda i pericoli negli atteggiamenti pratici della politica. Nè l'errore e il pericolo possono dirsi attenuati dal fatto che anzichè un solo titolare della potestà statale se ne veda una serie di maggiori e minori, il cui complesso costituisce lo Stato. Tra la vecchia e la nuova concezione vi è solo una differenza che potrei dire estetica, perchè sparisce qui la solenne figura del sovrano assoluto, e naufraga, miseramente spartita fra governanti e funzionari, quell'unità di potere e di governo che, da Erodoto in poi, fu lodata come attributo della monarchia. Ed è posizione praticamente equivalente a quella del Duguit, per quanto fondata sul presupposto della personalità giuridica collettiva.

Mi piace ricordare a questo proposito uno scritto assai interessante di uno dei migliori nostri pubblicisti, che porta il titolo *La persona reale dello Stato* (2) e che è espressione tipica dell'indirizzo cui ho accennato.

Il Donati vede assai bene l'assurdo della concezione dommatica di una personalità giuridica attribuita ad un ente ir-

(1) V. il nostro libro *I fini dello Stato e la funzione del potere,* Sassari, Dessì, 1913.

(2) Estr. dalla « Riv. di Diritto pubblico », 1921.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



reale. A chi l'appartenenza della sovranità che non è semplice attributo astratto, ma potestà di fatto che si esplica attraverso una forza materiale? Se lo Stato non è reale, altra persona reale dovrà ritenersene titolare; come se lo Stato non è anteriore al diritto, ma solo una sua creazione, dovrà inferirsene che esso non è fonte del diritto. Ma se il Donati, dopo queste giuste osservazioni, si chiede se accanto alle persone fisiche che esercitano la sovranità esista altra persona reale cui la sovranità appartenga, e ne conclude che i governanti la esercitano non in nome proprio, ma in nome di una persona distinta; egli si avvolge tuttavia nell'errore dominante. La realtà, la sostanza dello Stato non è la collettività dei cittadini, che non è fonte della volontà statale, e non può essere perciò elemento costitutivo della sua persona; *ergo* il popolo è *oggetto* della sovranità, come università degli individui sui quali lo Stato esplica la sua attività specifica; *ergo* ancora la realtà dello Stato è da vedersi nel complesso dei funzionari in quanto tali (ossia non come persone fisiche), poichè nel loro complesso si esaurisce l'*organizzazione statale*: totalità dei funzionari non solo in un dato momento, ma anche succedentisi nel tempo, e che costituisce una persona collettiva complessa.

È un ragionamento che ha tutta l'apparenza di un sillogismo e non è invece che un sofisma, che si fonda sopra un inesatto concetto della volizione statale! Questa si forma proprio nella coscienza collettiva, e proprio qui la colgono quegli organi che seguono la volontà dello Stato. Essi la *manifestano* appunto in quanto essa già esiste; perciò l'*universalità* dei cittadini non è l'oggetto dell'attività statale, ma il soggetto che *vuole* attuare i propri fini. Per questo i funzionari e specialmente i governanti sono obbligati dagli atti di sovranità che essi emanano; appunto perchè li emanano in nome dell'ente sovrano che obbliga organi e cittadini! Non l'universalità dei cittadini, non il popolo come tale è tenuto all'obbedienza alla legge, ma i cittadini tutti, *uti singuli;* mentre la posizione dell'universalità di fronte al diritto è ben altra, come fra breve vedremo.

Del resto di fronte a questa concezione tanto diffusa può

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



porsi il dilemma. Sono gli organi rappresentanti dello Stato? Ed allora — anche ammesso che perchè si abbia rapporto di rappresentanza non occorra l'esistenza di due soggetti capaci di manifestare le proprie volizioni, ma basti una sola volontà che agisce nell'interesse altrui [1] — il concetto stesso di rappresentanza fa appello al soggetto rappresentato, che non può senza assurdo ridursi al rappresentante stesso. O sono gli organi parti integranti dell'organismo — secondo la veduta realistica del Gierke e del Seydler? E allora essi non possono

(1) Cfr. RANELLETTI, *Gli organi dello Stato*, in «Riv. di diritto pubblico», 1909. Inteso cosí il concetto di rappresentanza, non ha grande rilevanza la questione se debba ancora parlarsi di *organi* o se debba ritornarsi al concetto di rappresentanza, chè il rappresentante agisce e vuole per l'ente, non diversamente dall'*organo*. Questa denominazione esprime però una più stretta aderenza dell'agente che esprime il volere della persona, alla persona medesima, non per una relazione volontaria, ma in virtù di una posizione necessaria, conforme alla struttura sociale. — Perciò il concetto di rappresentanza è più adatto ad esprimere il rapporto fra la persona giuridica e chi agisce per essa nel campo del diritto privato, dove indubbiamente tale rapporto deriva da una manifestazione di volontà attuale, o da una volontà obbiettiva giuridicamente immanente come nelle fondazioni, o dalla legge, manifestazione anch'essa di volontà. Ma nel campo del diritto pubblico e specialmente nei riguardi dello Stato giova attenersi al concetto di organo. Non bisogna dimenticare che fra le persone giuridiche lo Stato ha una posizione tutta propria, appunto perchè esso non trae la sua esistenza da alcun atto di volontà, nè alcun atto di volontà gli attribuisce la capacità giuridica. Uno degli aspetti che lo distinguono è ancora questo, che gli individui e corpi che ne hanno il reggimento non sempre traggono questa loro potestà da una manifestazione di volere. Nè può obbiettarsi che essi la traggono dalla legge, perchè la legge stessa, anche la prima e la più fondamentale che possa pensarsi, è posta in essere da individui e corpi, i quali quindi dalla legge non possono aver tratto questa loro attribuzione legislativa; ma solo la traevano dalla ragione storica. Questo vale specialmente per gli organi veri e propri del potere statale, espressivi della volontà sovrana, i quali non possono chiamarsi perciò suoi rappresentanti; il quale nome, se mai — qualora volesse farsi una distinzione — dovrebbe riservarsi agli agenti destinati ad applicare ed eseguire la volontà statale; perchè la loro investitura è atto degli organi primari, per lo più regolato anche da disposizioni legislative, e in cui perciò un atto iniziale di volontà è effettivamente alla base del rapporto.

Per un ampio riassunto della questione v. COMBA, *Organo o rappresentanza nella dottrina degli enti collettivi*, Torino, Memorie dell'Istituto Giuridico, 1931; e FALCHI, *I fini dello Stato ecc.* pag. 138 e segg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



confondersi con l'organismo stesso, perchè il tutto non può confondersi con la parte e nemmeno con alcune sue parti. Ed è strano che altri valorosi giuristi nettamente orientati verso una visione realistica dello Stato e che non lo confondono nè con la pluralità degli individui, nè coi loro rapporti, nè con le norme che li regolano, e lo intendono come unità a sè, oggettiva e concreta, possano affermare ancor oggi che *l'organo dello Stato è lo Stato stesso* e con lo Stato esso si immedesima. Partendo da queste premesse diventa necessario, per spiegare la reciproca posizione degli organi, giungere alla paradossale affermazione di uno *Stato che si contrappone a sè stesso* nelle sue diverse concentrazioni organiche (1).

Bisognerebbe per lo meno che i pubblicisti moderni, se vogliono attenersi alla nota espressione del Jellinek che *dietro all'organo non vi è nulla* — espressione d'altronde di accentuata intonazione polemica (2) —, bisognerebbe che essi avessero il coraggio di porre fra gli organi dello Stato i sudditi, ossia la grande massa degli obbedienti, che pure costituiscono la parte maggiore dell'organismo sociale.

In realtà al rapporto fra organismo ed organo, come in generale a tutti i concetti biologici trasportati nel campo delle scienze sociali, non può darsi valore di una omologia, lontana del resto dal pensiero dello stesso Gierke e solo presente in quello del Lilienfeld e nella prima fase di quello dello Schäffle. Si tratta di semplici espressioni analogiche, che non trasferiscono nel campo sociale verità della biologia, ma impiegano delle immagini atte a far meglio intendere una realtà non confondibile con la biologica, qual'è la storico-sociale.

Ora l'affermata identità di organi e Stato giova ad adombrare solo la *presunzione* di coincidenza — su cui si fonda ogni ordinamento politico e giuridico — fra la volontà degli organi e la volontà dello Stato. Presunzione necessaria, indispensabile,

---

(1) V. ROMANO, *Diritto costituzionale*, pagg. 47 e 106, Padova, Cedam, 1932.

(2) Cfr. *Sistema dei diritti pubblici subbiettivi*, pag. 33. Milano, Soc. Ed. Libraria, 1912.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



per spiegare la normale attività dello Stato e il valore stesso della legge, come manifestazione della sua volontà; chè tutta la vita politica dovrebbe altrimenti risolversi in una serie di interventi collettivi diretti, tanto numerosi e frequenti quanto lo sono gli atti legislativi, giurisdizionali, ed amministrativi; intervento collettivo assurdo, se inteso come normale, neppure realizzabile nelle democrazie pure e negli ordinamenti politici a base comiziale, perchè anche le assemblee legiferanti o giudicanti sono esse stesse organi, la cui manifestazione di volontà trae pur sempre valore dalla presunta coincidenza. Presunzione dunque *generalmente* conforme alla realtà; ma non *necessariamente;* e che si chiarisce appunto errata ogni qual volta i fatti la smentiscano. Il dinamismo storico non conosce presunzioni legali!

In realtà i giuspubblicisti, salvo le particolari modificazioni, hanno attinto dal Gierke il concetto di organo; ma hanno dimenticato che per lui al disopra degli organi esiste l'unità reale, la consociazione (Verbände), fornita per sua natura di tutti i requisiti per esplicare una potestà di volere (1). Così nel suo maggiore rappresentante la scuola organicista, di origine e di inspirazione naturalistica, convergeva verso il punto di vista hegeliano, per il quale appunto ogni soggetto di diritto era caratterizzato da questa potestà.

È il punto di vista che, fuori di ogni impostazione organicista, aveva affermato Spinoza. Egli partiva, è vero, da una premessa contrattuale dalla quale non poteva prescindere un cartesiano scrittore di diritto naturale; ma il suo patto sociale non soltanto indebolisce o limita l'individuo, con parziali o totali rinunzie, ma lo elide addirittura. Il patto sociale è qui un miracoloso lavacro, in cui sparisce l'*homo* e da cui sorge il *socius*, l'uomo sociale per natura propria appartenente allo Stato. Spinoza non abbandona nettamente — come farà Vico — l'ipotesi contrattuale per considerare la società come un dato e come un

(1) V. specialmente del GIERKE, *Das Wesen der menschlichen Verbände*, Leipzig, 1912.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



punto di partenza; ma per lui il contratto non è più un'esigenza razionale, ma nient'altro che un'ipotesi puramente mitica, direi quasi una concessione a chi voglia parlare ancora — secondo l'inclinazione del tempo — di un mondo presociale. Ma il suo pensiero originale comincia qui; nel vedere l'uomo reale come membro di una *societas* e lo Stato, come necessaria e naturale forma della consociazione, dotato di potestà illimitata sui singoli che comprende. Lo Stato non incontra altri limiti che quelli inerenti alla propria natura, che esso, come già per Aristotele, deve seguire e realizzare praticamente. Perciò mentre la libertà di pensiero si fonda sulla natura dell'uomo come essere ragionevole, la libertà politica non è attributo innato dell'individuo, ma, come più tardi per i fisiocrati, vero e proprio *bisogno sociale*. Qui lo Stato non è più la somma componibile e scomponibile degli individui, fondata sul fragile accordo; ma è la realtà possente e trascendente che comprende l'individuo senza soffocarlo e gli conferisce quell'autonomia conforme ai suoi fini senza della quale non sarebbe possibile una coesistenza di esseri dotati di ragione. In vero la realtà dello Stato non può percepirsi se non la si pone prima od al disopra degli individui, per esigenza etica e per necessità naturale; e la società umana, esistente per natura o come momento di un divenire spirituale, ne è il presupposto indispensabile. Spinoza ed Hegel non rappresentano in questo l'antitesi di Vico e del Comte!

## III.

Occorre precisare e determinare questa realtà, rimasta così sfuggente dinanzi a un cinquantennio di sforzi dottrinali. Il problema non è — oggi specialmente — solo di importanza teorica, perchè il fascismo, più di ogni altro orientamento politico, ha bisogno di una determinazione della realtà dello Stato che pone ed invoca a base della sua dottrina. Nè basta di fronte al neo-giusnaturalismo, tendenzialmente dissolvitore, l'affermazione che tutta la potestà dello Stato passa nelle mani dei go-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



vernanti; ma occorre precisare dove rimane accampato lo Stato dopo questa investitura, e come esso stesso non svanisca, insieme al suo potere, in questo passaggio.

Ritorniamo per un momento al Rousseau. Egli che non aveva, come abbiamo visto, il senso della realtà statale, ebbe tuttavia più netto di ogni altro pensatore questo concetto *negativo* che i detentori del potere non sono lo Stato. Noi non li potremmo più chiamare *mandatari*, dopo le critiche fatte nel campo del diritto pubblico al concetto di mandato, e sopratutto perchè il mandato è atto di volontà e di libertà, mentre non è altro che espressione di necessità storiche concrete, superiori ad ogni velleità individuale, comiziale o parlamentare, che il potere appartenga in un determinato momento a determinate classi o categorie, ed a determinate persone che ne sono gli esponenti. Nulla vi è di arbitrario nella storia; nè le strutture politiche, nè le ripartizioni delle potestà e delle giurisdizioni, nè l'avvento dei capi. La società, che esiste per natura e non per creazione consensuale, è retta da leggi proprie, agitata da proprie esigenze, tormentata da un giuoco dinamico proprio, che eleva monarchi e principi, classi e partiti, e li travolge per elevarne degli altri. Ma v'è in Rousseau il senso vivo, direi quasi istintivo, della distinzione; che diventa in lui contrapposizione e che rappresenta la mèta del suo pensiero, il punto di passaggio dalle affermazioni teoriche alle realizzazioni pratiche.

Conseguenza di questa distinzione è il concetto della temporaneità della funzione del mandatario, perchè il mandato non è perpetuo e per sua natura ha un termine ed è, in ogni modo, revocabile. Non regge dinanzi alla critica il concetto di mandato trasportato in questo campo di rapporti, ma la temporaneità dell'esercizio del potere da parte degli investiti trova conferma e spiegazione positiva.

Non v'ha in alcuna persona una potestà politica che non le derivi da un gioco di forze sociali, che non perduri quanto il consenso collettivo e che non cessi con lo spostarsi dell'equilibrio di forze da cui è sorta, appunto per il conseguente venir meno del consenso.

Non occorre sprofondarci negli abissi del tempo; basta con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



siderare con occhio attento ed obbiettivo la realtà che ci circonda. In ogni stato predomina in ogni momento un partito od una classe, da cui sorgono gli uomini di governo. Ma che cosa è il predominio di un partito se non il risultato di una lotta fra forze contrastanti, conclusa con la sopraffazione dell'una o con una transazione? E non è allora evidente che il potere di quelle classi e partiti e persone si fonda sopra quell'equilibrio di forze che rappresenta la tregua nella lotta? E non è del pari evidente che il mutare delle esigenze sociali, e sopratutto il mutare del loro modo di apparire alla coscienza collettiva, implica una rottura di questo equilibrio, uno spostamento di forze, che darà luogo ad un altro equilibrio, anche esso necessariamente instabile e temporaneo?

Per pensare il contrario bisognerebbe concepire la società come un organismo in cui la statica sia perenne appunto per la mancanza di contrasti; ma una società di tal genere è una società morta, come l'organismo in cui venga a mancare l'irrequietudine delle forze vitali.

Ecco perchè ogni potere è necessariamente temporaneo; perchè nessun potere è concepibile senza il consenso collettivo!

I contrarî esempi della storia, che qualcuno potrebbe invocare — monarchie dispotiche, barbariche e civili, regimi asiatici, in cui la volontà collettiva è completamente esclusa — non smentiscono la nostra affermazione; e il ricorrervi denota solo un falso concetto del consenso.

Il consenso non è l'accordo contrattuale: non è la volontà liberamente manifestata dai singoli, favoleggiata dagli apologisti del suffragio universale; non è insomma il consenso del diritto privato. Anzi il consenso quale noi l'intendiamo e quale deve intendersi in una dinamica sociale ne è sotto certi punti di vista l'antitesi; chè gli stessi sistemi elettorali in cui più si accentuano gli ordinamenti democratici, non sono vie di manifestazione di liberi voleri, ma sono espressione di quell'equilibrio di forze di cui abbiamo parlato e che dà il supremo potere ai comizi, come in altri regimi lo dà al despota.

Il concetto di consenso implica però questo: che ogni potere in concreto poggia sull'atteggiamento psicologico della collet-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tività. Atteggiamento — ripetiamo — per nulla arbitrario degli individui, quale lo intendevano i vecchi scrittori politici, ma esso stesso necessario, perchè, *date le condizioni di vita sociale,* in ogni determinato momento storico non potrebbe essere altro. E fra le *condizioni di vita sociale* non bisogna solo dar peso alle economiche, ma a tutte quelle che possono generare posizioni e reazioni psicologiche, e quindi a tutto ciò che costituisce il patrimonio di esperienza collettiva non solo, ma anche il fondo etnico e la costituzione antropologica di un popolo. Perchè è evidente che di fronte ad un medesimo fatto, ad una medesima situazione obbiettiva, collettività appartenenti a stirpi diverse si comporteranno in modo diverso nelle loro adesioni e nelle loro reazioni.

È il perdurare dell'atteggiamento psicologico che è decisivo per il consolidarsi del potere, anche se esso sia inizialmente sorto per un atto di forza; ed è decisivo del pari per misurarne la durata, perchè ogni potere di persone e di gruppi cadrebbe col mancare del consenso, come un edificio del quale venga a mancare la base. Solo dal consenso il Potere trae quella *volontà di potenza* che è il segno della sua vitalità. La volontà di potenza presuppone una coscienza di forza, perchè essa non è che volontà di esteriorizzarsi; un potere che voglia esteriorizzare la propria volontà senza possederne la forza sarebbe condannato in ogni suo atto all'insuccesso. E la forza non gli deriva che dal consenso sociale.

Tale consenso non è del resto impalpabile; ma in ogni costituzione o struttura politica ha i suoi organi attraverso i quali esso normalmente si manifesta, si afferma e talvolta si contrappone alla volontà del capo. Il quale, se anche nella apparenza dispotico ed assoluto, subisce freni e limiti impostigli dagli organi che lo circondano, lo affiancano e lo consolidano — in quanto più diretta espressione della coscienza collettiva — ma anche lo incapsulano; e lo isolano quando esso mostri un atteggiamento volitivo non conforme alla coscienza della collettività che lo ha portato al potere.

Comprendo che noi camminiamo sopra un terreno mal sicuro per il significato tradizionale del termine che andiamo im-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



piegando. Per questo è necessario ancora precisare che quando si parla di consenso collettivo non ha valore il criterio aritmetico. Se si pensasse necessaria, perchè si abbia il consenso, l'unanimità o anche la maggioranza degli individui componenti una data collettività, si ricadrebbe nell'abusata concezione contrattuale, per cui solo il computo dei voti e delle teste fonda la legittimità delle istituzioni politiche e delle leggi. E certo a tale conclusione dovrebbe giungersi se l'atteggiamento psicologico collettivo si intendesse come la somma dei liberi voleri indivduali!

Anche tale concezione del consenso ha indubbiamente un grande valore, ma dal punto d vista deontologico; come limite cioè al quale *deve tendere* l'ordinamento degli Stati nel progressivo riconoscimento pratico della personalità umana e dell'autonomia soggettiva. Ma essa implica l'elevamento degli individui, la conquista da parte loro di quella *sufficienza* razionale ed etica dalla quale solo deriva quell'autarchia della persona che deve tradursi nell'equivalenza politica degli individui nello Stato.

Ma nella realtà è la stessa dinamica sociale, che crea gli atteggiamenti psicologici e che, in pari tempo, porta determinati elementi del gruppo ad esprimerla più intensamente. L'atteggiamento non può essere mai unanime; perchè la forza sociale non è mai unica, ma molte ad ogni momento si contrastano e si alternano. E l'atteggiamento storicamente utile, realizzatore, quello cioè che genera l'evento o accadimento obbiettivo, non è forse mai quello degli elementi più numerosi, ma di quelli dinamicamente prevalenti, più adatti cioè a tradurre in pratica l'atteggiamento psicologico sia con l'imposizione, sia con la persuasione.

Epperciò sarebbe assurdo il credere che socialmente gli incolti valgano come i preparati, i coraggiosi come i pavidi, i ferventi come gli indifferenti, i fattivi come gli inerti. La lotta sociale è sempre fra coraggiosi e audaci, fra intelligenti e scaltri, fra ferventi e fanatici, fra fattivi e realizzatori, sì dell'uno che dell'altro campo; oggi vinti, domani vittoriosi. Gli altri dormono, senza infamia e senza lode. Ed è giusto che questi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



debbano sempre obbedire, essendo condannati per natura all'obbedienza! Nessuno, diceva Solone, deve sottrarsi alla lotta se vuole chiamarsi cittadino!

Ove si tengano fermi questi principî è erroneo il dire col Chimienti che con l'affermazione della statalità del diritto, diritto e Stato si riducono a fenomeni che cominciano e finiscono in sè stessi (1). Essi sono tutt'altro; sono fenomeni che scaturiscono dalle profonde correnti ed esigenze della vita sociale, — espressioni perenni dell'attività pratica dello spirito — sotto quella legge di relatività storica, che esprime appunto il nesso fra bisogno sociale e coscienza ed attività individuale; e perciò li possiamo ben chiamare *formazioni storiche*, quali le dice il Chimienti, secondo il concetto che è ben noto a chi conosce il nostro pensiero. Il timore del Chimienti può solo aver valore riguardo ad una statalità di vecchio tipo, ad un *empirismo della forza* fondato più su una concezione coercitiva del diritto, che sopra una concezione a base psico-storicista quale noi l'abbiamo disegnata; alla quale non fa difetto la consapevolezza della funzione che nella vita sociale adempie il diritto e delle ragioni e forze che lo determinano.

## IV.

Dopo quanto abbiamo detto non ci sembra controvertibile l'affermazione, anzi la constatazione, che le persone investite del potere lo esercitano precariamente. Ora la precarietà del pubblico potere fa logicamente pensare ad una derivazione della potestà medesima, perchè non ha tale carattere la potestà che un soggetto esercita per diritto proprio originario, ma solo quella che gli deriva da un altro soggetto. Quale è dunque il soggetto originario di quella potestà che gli investiti esercitano tempo-

(1) Cfr. CHIMIENTI, *Diritto, Stato, Sovranità*, pag. 9, estr. dall'« Archivio Giuridico », 1927.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



raneamente, qual'è l'ente che la possiede *jure proprio*, perpetuamente, come proprio attributo, che la dà e la ritoglie ai potenti, principi e governanti?

Lasciate che io vi ricordi come alla mente di S. Tommaso fosse già chiaro il concetto che alla collettività, concepita come unità, come *corpus misticum*, il potere politico fosse originariamente attribuito da Dio, come elemento indispensabile alla propria conservazione; e come solo per atti successivi del popolo (*electio*) e di Dio (*constitutio*), il potere passasse in concreto nelle mani di determinate persone. E il Suarez svolse largamente questa dottrina in cui possono già vedersi i germi di una concezione democratica dello Stato, lontana tuttavia dalla sovranità popolare quale la s'intende comunemente attraverso gli insegnamenti del Rousseau ([1]).

Ecco il soggetto originario, il popolo, l'universalità dei cittadini, il *corpus misticum*, il *coetus consociatus* di Grozio (tolta, naturalmente, la libertà groziana del fatto associativo). Esso non è soltanto *elemento* costitutivo dello Stato, ma è lo Stato stesso; mentre la sovranità è suo attributo, la sua stessa potestà di volere, potestà di dirigere e costringere i suoi componenti verso i propri fini; il governo, inteso come complesso di istituzioni e di persone incaricate di questa direzione, ne è l'organo, ossia il mezzo o strumento. Il popolo è dunque il titolare vero ed indispensabile della sovranità da cui dipende il sorgere, il durare, il tramontare di ogni potere; il popolo, non in quanto semplice aggregazione o giustapposizione di individui; ma in quanto abbia raggiunto quell'unità spirituale che si esprime nell'unità di volere che lo rende sovrano rispetto ai singoli e gli imprime il carattere di organismo politico. La nazione — ossia il complesso degli individui uniti da una comune coscienza storica — non è l'organo dello Stato incaricato di una semplice funzione elettorale; che si annullerebbe giuridicamente negli ordinamenti in cui la funzione elettiva appartenga ad organi de-

(1) V. su questo atteggiamento del pensiero tomistico, FALCHI, *Le moderne dottrine teocratiche*, parte I, Torino, Bocca, 1908.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



terminati e che in ogni modo in uno Stato identificato coi governanti o coi funzionari, trarrebbe da essi i limiti dei suoi diritti e delle sue attribuzioni! Ecco l'assurdità dello Stato-governo! Solo rispetto ad uno Stato reale può parlarsi di *volontà di potenza*. Lo Stato che non voglia potere è assurdo; è Stato che rinunzia a vivere e si avvia a morire! Quando muta il contenuto del suo volere, quando la sua volontà si dirige verso altri fini, questo mutamento trova o crea, sempre, gli organi adatti a tradurla in azione. La sua volontà di potenza non ha soste; se essa può far difetto agli organi che rimangano inerti quando esso vuole, la sua forza irruente, rivoluzionaria o riformatrice, muta gli ordinamenti, travolge organi e persone ed esprime dal proprio seno gli uomini adatti a realizzarla. Sono queste le crisi del potere; come quella che ha preceduto l'avvento del fascismo. Non crisi dello *Stato* (nè dell'idea liberale, che ha come ogni idea, fecondità inesauribile) ma vera e propria crisi di uomini, non più in grado di adeguare il ritmo accelerato della vita postbellica.

Parlando di *organi* e di *strutture* ho voluto significare che la precarietà non investe solo le persone fisiche, che in un determinato momento detengono il potere. Il concetto di organo come persona fisica è ormai superato nell'accezione moderna del termine. Le persone fisiche passano; e sarebbe puerile affermare diversamente quando ben raro è nella storia un potere che duri quanto la vita di un uomo; e il giuoco degli interessi, oltre che quello delle idee, ha sostituito imperatori a imperatori, re a re e, con rapidità maggiore, governanti a governanti. Certo gli organi durano più delle persone; ed allo stesso posto si avvicendano gli individui mentre il posto, l'ufficio, rimane, come espressione della stessa struttura della società; e con esso la serie di individui che successivamente esprimono la volontà dell'ente [1]. Ma questa struttura è propria di un determinato

---

(1) Non crediamo che possa senza riferimento agli individui intendersi il concetto di organo, nè confondersi con l'ufficio stesso sull'esempio del JELLINEK (*Allgemeine Staatslehre*, pag. 546 e segg.). Lo stesso RANELLETTI che propende verso tale concetto considera talvolta come organi gli individui (Cfr. *Principi di*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



momento storico, e perciò stesso coincidente con il concreto ordinamento statale. Ciò che non muta, ciò che è immanente è l'ente dal quale proviene la pubblica potestà; ciò che vi è di perenne è il bisogno sociale che vi siano delle vie di manifestazione della volontà e della potestà statale, che vi siano — in altre parole — degli organi a ciò adatti; ma la loro modalità è storica e contingente. Occorrerà sempre per esempio un capo dell'organismo sociale; ma appartiene alla contingenza storica che il capo sia il *pater*, il re, il sacerdote, il console, l'assemblea del popolo, l'areopago, l'eforato, un supremo consiglio o un dittatore. Così è anche di necessità naturale che vi sia in ogni società politica una ripartizione di poteri e di attribuzioni, per l'impossibilità che un solo uomo li possa tutti e contemporaneamente esercitare. Per questo il potere statale si frange in mille piccole perle, come le stille di uno zampillo sopra un prato. Ma il numero, le interdipendenze e la delimitazione delle sfere di potestà e di attribuzioni chi potrebbe determinarle a priori? Le sfere di attività proprie di determinati uffici si spostano con le strutture politiche e con esse le potestà degli organi. Esse pure sono posizioni dell'esperienza storica!

Se dunque solo dalla collettività ogni potere ed ogni struttura trae la sua origine e la sua durata, quella solo è lo Stato! Gli organi ne sono parte integrante; senza di essi lo Stato non

*diritto amministrativo*, pag. 167, Napoli, Pierro, e *Istituzioni di diritto pubblico*, pag. 33, Padova, Cedam, 1931). In realtà il complesso delle attribuzioni, la competenza, può riguardare l'ufficio oltre che il titolare; ma che valore avrebbe tale sfera di potestà se essa non potesse essere realizzata? Ora in questa possibilità di realizzazione, anzi nel momento stesso di questa realizzazione, prende rilievo il rapporto di organicità. Ma chi esplica l'attività realizzatrice, chi agisce per l'ente è necessariamente l'essere umano; tutti quelli che si succedono nell'ufficio, il ministro, il pretore ecc. e solo *pro tempore* ogni determinato individuo. Esattamente perciò s'intende il concetto di organo come comprensivo di ufficio e titolare, v. in questo senso ORLANDO e RAGGI. Il DONATI (op, cit.) e il ROMANO (*Principi di diritto amministrativo*, pag. 82 e segg., Milano, 1906; e *Corso di diritto costituzionale*, pag. 106) propendono ad identificarlo con la serie dei funzionari. V. su queste distinzioni FALCHI, op. cit. pag. 143 e segg.; e COMBA, op. cit.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



potrebbe concepirsi; ma vi è in esso qualche cosa di più, che li trascende. Ben per questo il mutare sia delle persone, sia degli ordinamenti non implica il sorgere di uno Stato nuovo o diverso. Il mutamento della struttura è solo un mutamento, maggiore o minore, della sua forma, della sua costituzione; ma che lo Stato diventi da borghese soviettico, e il suo governo da monarchico, repubblicano, da liberale, dittatoriale — ci perdoni Aristotele — esso non perde certo la sua identità. L'identità è data dal popolo e dal territorio, l'uno soggetto, limite l'altro della sovranità.

Ed il consenso, di cui abbiamo lungamente parlato, condiziona il potere, secondo la prevalenza di determinati partiti, classi o persone. *Ma non condiziona lo Stato.* Esso esiste al dissopra ed al difuori di ogni umano consenso, per la naturale necessità di organizzazione che è insita nelle associazioni umane e di cui il consenso stesso è l'espressione.

Ora, appunto perchè esiste al di fuori del consenso per necessità naturale, lo Stato, come *organizzata universalità* dei cittadini, è soggetto originario della totalità dei poteri, solo vero sovrano, onnipotente ed incoercibile; mentre organi e persone — anche quelli che normalmente ne esprimono le volizioni — sono soggetti, non meno dei sudditi, alla sua volontà.

L'esercizio del potere statale è — al dire del Duguit (1) — legittimo solo se tenda a realizzare i doveri che s'impongono ai governanti, perchè a questi si riducono in realtà quelli che si dicono comunemente doveri dello Stato. È affermazione esattissima nella sostanza... e preziosa per combattere l'identificazione fra Stato e governanti. Donde derivano (il Duguit naturalmente esclude dalle fonti di diritto il diritto naturale), da chi vengono imposti i doveri alle Camere, al Capo dello Stato, ai ministri, se non da una volontà costituzionale obbiettiva e perdurante? Volontà di chi? E se si vuol risalire alle manifestazioni di volontà di organi passati, non traevano essi stessi il potere da questa volontà? O può giungersi di organo in organo

(1) Op. cit., pag. 149.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



all'infinito? La Convenzione e l'Assemblea Costituente, per risalire alle origini della Francia moderna, non attingevano il loro potere alla Nazione?

Questo vale a chiarire quanto abbiamo detto in principio, che la giuridicità è immanente in ogni volizione statale e che nessun limite giuridico può opporsi all'attività dello Stato. Non vi sono cioè diritti originari o quesiti che la collettività non travolga od annulli nel divenire della propria coscienza; non vi sono per essa obblighi derivanti da precedenti volizioni, se queste vengano superate col mutare della coscienza collettiva. Di qui la vacuità evidente della teoria dell'autolimitazione! Lo Stato ha, col diritto obbiettivo, posto solo una norma a se stesso; la quale presuppone logicamente la clausola *rebus sic stantibus;* senza di che sarebbe assurdo ed inconcepibile un atteggiamento volitivo autonomo!

E qui le condizioni si intenderanno mutate non solo per un obbiettivo trasformarsi di *rapporti* e di *situazioni,* ma anche per un collettivo mutare di *opinioni* e *convinzioni* rispetto ai medesimi rapporti. E d'altronde chi potrebbe arginare con un preteso dovere giuridico la forza travolgente della società?

La teoria dell'autolimitazione è un'espediente per chi — come i suoi maggiori assertori ([1]) — non distingue lo Stato dal Potere e vuole porre tuttavia un limite giuridico all'arbitrio dell'autorità; ma è del tutto superflua ove si superi l'accennata confusione. Lo Stato non incontra limiti giuridici alla sua volontà; solo il Potere è limitato e subordinato ad una volontà che non è la sua!

Anche nel campo internazionale l'obbligo dello Stato riposa sopra il suo impegno. La volontà interstatale non è che la sintesi di questi impegni, non essendo concepibile un potere che obblighi, con un *suo proprio volere,* gli Stati medesimi. Ma qui la diga che trattiene i marosi è ben più solida che all'interno; ed anche una forza sociale può esserne arginata ed un mutamento della coscienza collettiva neutralizzato dalla volontà e dalla forza degli Stati coimpegnati.

---

(1) V. JHERING, *Der Zweck im Recht*, p. 343, 366 segg.; JELLINEK, *Allgemeine Staatslehere*, p. 302 segg., 323 segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



* * *

Assolutismo pratico? No! Molto meno di quello che possa derivare, come abbiamo visto, dalle concezioni che elidono lo Stato per deificare l'individuo! Certo, assolutismo nel Bossuet biblico, nell'Hobbes contrattualista, nell'Haller e De Bonald legittimisti; dovunque vi sia qualcuno che possa dire *lo Stato sono io* o *il mio potere deriva solo da Dio*. Ricordiamo che il limite della volontà divina ha solo valore, nel pensiero del Bossuet, per il foro interno del sovrano, e i sudditi non hanno di fronte ai suoi arbitrî altro rimedio che la preghiera! Invece per noi *illimitato potere dello Stato, non dei suoi organi*. Ogni organo, dal capo dello Stato al più umile esecutore della legge, sottostà al limite dell'ordinamento giuridico, ossia alla volontà statale. E questo — fuori del significato specifico che ebbe l'espressione nel pensiero dei vecchi pubblicisti di orientamento individualista quali il Bähr, il Gneist e l'Humblodt (1) — è il significato universale dello *Stato di diritto;* significato conforme alla natura stessa dello Stato, che non può non essere ordinato giuridicamente, ossia secondo regole che esprimono la sua volontà di organizzazione.

Lo Stato è sopratutto volontà; ed esso sorge ed esiste appunto in quanto si afferma come volere, e quindi, in quanto crea il proprio diritto. E in questo senso Stato e diritto sono indubbiamente concomitanti ed inscindibili. Perciò lo Stato è, per sua natura, giuridico, ossia regolato dalla propria norma, qualunque sia il contenuto di questa, qualunque possa esserne la durata. Senza legge esso sarebbe disordine, anarchia, ossia *non-Stato*. La discussione oggi dilagante sulla natura giuridica od economica dello Stato moderno suppone un problema inesistente, derivante da un errore. Il diritto non è lo scopo dello Stato; ma la forma della sua attività. A qualunque scopo, eco-

---

(1) V. Raggi, *La parabola di un concetto*, Camerino, 1908.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



nomico, religioso, bellico oltre che all'etico — che, come dimostreremo prossimamente, ha uno speciale rilievo — può dirigersi l'attività statale, senza che venga ad alterarsi perciò la forma necessariamente ed universalmente giuridica dello Stato. Tutti gli accennati scopi sono perenni e concomitanti, e il prevalere dell'uno o dell'altro è relativo a determinate condizioni; ed è perciò problema di contingenza storica, che, a seconda del momento, lo Stato, per l'orientarsi prevalente della sua attività, possa apparire economico, religioso, guerriero ecc.

Quando dunque si parla di Stato economico, più che alla natura o al carattere universale dello Stato si fa riferimento ad un suo ordinamento concreto, realizzato o da realizzare, come risposta al problema del *come* un determinato Stato in un determinato momento possa corrispondere od abbia corrisposto con la propria organizzazione alle proprie esigenze economiche; problema al quale per es. si è risposto in Italia con l'ordinamento corporativo ed in Russia con quello soviettico. Un problema tecnico che fornisce il contenuto al regolamento giuridico; e puramente tecnica è perciò la discussione di merito intorno al valore di siffatti sistemi. Ma nè lo Stato italiano, nè lo Stato soviettico, con l'assumere quella propria struttura *economica,* cessano di essere *Stati giuridici,* semprechè una legge imperi ai sudditi ed ai governanti. Perciò non ha significato la domanda se lo Stato in generale sia economico o giuridico; ma ci si può chiedere se un *dato Stato* persegua in un *dato momento* una finalità economica prevalentemente anzichè, poniamo, una religiosa od estetica, od umanitaria; e dall'altro è solo possibile discutere se una data società sia Stato, oppure un'aggregazione dominata dall'arbitrio o dalla violenza, *ex-lege,* ossia *non-Stato.*

Se poi la giuridicità dello Stato — secondo l'accezione tradizionale — si intende come *una subordinazione ad una legge posta,* ad un determinato regolamento positivo, nulla vi è di più assurdo, per le ragioni anzidette; come è assurda la subordinazione ad un preteso ed inesistente *diritto* originario degli individui.

La giuridicità dello Stato, implicando l'esistenza di proprie norme, come contenuto delle proprie volizioni, implica altresì

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



che i suoi organi siano in tutto subordinati e soggetti al suo volere. Il limite del diritto *posto* non può valere per chi lo ha posto e può mutarlo, se non in quanto voglia sottostarvi; ma se si superi la confusione fra Stato ed organi, esso vale indubbiamente per questi, come per i sudditi.

La norma è precetto eteronomo che dev'essere obbedito, rispetto ai privati, agli organi, agli enti, alle organizzazioni che vivono nello Stato; mentre al loro insieme sarebbe assurdo ritenere diretto il comando! Questo è il residuo utile della teoria dello *Stato di diritto* e dell'*autolimitazione*, che la continua.

Praticamente non è facile distinguere la volizione dello Stato dalla volizione dell'organo. Sinchè esiste la rilevata coincidenza, la differenza rimane solo concettuale, non sensibilmente percepibile; perchè sin qui, permanendo il consenso, la collettività-Stato riconosce come proprio il volere dell'organo; epperciò la volizione del potere è diritto.

Ma la differenza emerge anche fenomenicamente non solo quando l'investito del potere ecceda il limite di questa volizione dalla quale trae attribuzioni e competenze [1]; ma anche quando al mutato atteggiamento della coscienza collettiva non corrisponda una conforme attività dell'organo, sia che esso si attardi in posizioni già superate, sia che esso, con innovazioni arbitrarie, urti contro principî ancora saldi nella coscienza collettiva. Ecco la collettività che riafferma il suo diritto originario, di fronte agli organi inadatti, e travolge le persone dapprima, e quando occorra, gli ordinamenti e le strutture.

La collettività è dato naturale originario. Nello Stato questa naturalità dell'associazione non si annulla; ma l'associazione per la cosciente cooperazione per comuni utilità e, più tardi, per la visione di comuni origini e finalità generali, diventa unità. Così la coesione naturale si cementa e si converte in unità spirituale, veramente indissolubile ed inscindibile; e questa comu-

(1) In tal caso — come ha giustamente rilevato il JELLINEK — l'agente cessa di essere organo dello Stato, perchè esso, solo nel limite delle attribuzioni, conforme al concreto ordinamento dello Stato, può dirsi portatore od investito di una pubblica potestà. Cfr. *op. cit.* pag. 249.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



nione di storia, di idee e di fini si concreta in unità di volere, cui necessariamente corrisponde — appunto come inerente al volere — quella potestà di attuazione di fronte a tutti, in che consiste essenzialmente la sovranità.

* * *

Noi riaffermiamo questa realtà dello Stato non solo di fronte a quanti, in un ritorno giusnaturalistico, più o meno esplicitamente, lo riducono ad una somma di individui consenzienti; od ai governanti od agli organi, empiricamente; ma ancora di fronte a chi lo riduce ad un complesso di relazioni rette dalla norma o anche dalla forza: puro fenomenismo, sia esso espressione di un dommatico normativismo o di uno schematismo formale che vuole ridurre la vita politica e giuridica all'attività economica. In questo il Croce si incontra col Kelsen!

A queste conseguenze logiche del soggettivismo oggi imperante noi reagiamo come ad una tendenza dissolvente. La riaffermazione della soggettività — come già al tempo dei Sofisti — era necessaria di fronte ad un empirismo che disconosceva il valore gnoseologico e storico del soggetto; ma ora, giunti all'eccesso opposto per cui tutto si risolve nell'io, è tempo di ritornare verso l'oggettività del mondo sociale, che è sintesi di spirito e natura. Possiamo anche ricordare che questa è posizione conforme all'hegelismo, in cui il passaggio dalla soggettività all'oggettività valeva per la conoscenza; mentre l'inverso procedimento *trascendente* dello spirito assoluto spiegava il divenire della natura e della storia. Dal punto di vista di un idealismo trascendentale nulla vieta la concezione di un graduale attuarsi dello spirito nell'universo, nella società e nell'individuo.

Ma finchè la riflessione filosofica si chiuderà nella visione dei due termini estremi e riassorbirà la realtà esteriore nel soggetto, essa non vedrà la *realtà veramente mediatrice*, nè potrà riconoscere nè le ragioni della società, nè il valore del diritto come sua esigenza; nè quindi lo Stato. Proiezione e creazione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



della nostra soggettività; finzione ed ombra (per Platone è ombra ciò che non ha fondamento oggettivo), che non ha altra realtà che nella coscienza singola e che perciò si identifica con l'io; o, al più, mezzo che l'uomo crea per realizzare il proprio compito etico e per svolgersi come persona. Così ciascuno è *lo Stato;* non compartecipe della sovranità, ma titolare di una sovranità integrale; con logica perfetta se la società e lo Stato sono solo in *interiore homine!*

Usciamo da queste nebbie e riconosciamo questa realtà creata dalla natura e vivificata dallo spirito: lo Stato. Non somma di individui; ma unità trascendente per sua natura gli individui che vivono in esso necessariamente compresi e subordinati. Realtà viva e perenne, radice di ogni diritto, perchè il diritto è la sua volontà; giudice inappellabile di principi, di governi, di assemblee; vero e grande artefice della Storia!

Antonio Falchi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

# La dinamica del sistema corporativo.

*Sommario:* I. Necessità e possibilità di uno schema teorico dei rapporti sociali ed economici corporativi. — II. Vecchio e nuovo corporativismo. — III. La forma generale delle Società attuali. — IV. Le proprietà del sistema corporativo italiano. 1. Unità integrale. - 2. Dinamica di gruppi. - 3. Autonomia di gruppi. - 4. Correlazione delle parti al tutto. - 5. Uniformità: norma comune. - 6. Forme dell'azione statale. - 7. Coattività dell'ordinamento corporativo. - 8. Iniziativa e proprietà privata. - 9. Nuova economia dell'impresa e del lavoro. - 10. La corporazione-complesso. - 11. Regime di associazione. Dimensioni delle imprese e conversione di spese specifiche in spese generali. — V. La dinamica del sistema corporativo. 1. Concezione di equilibrio. - 2. L'« optimum ». - 3. Equilibrio dinamico volontario.

## I. - Necessità e possibilitá di uno schema teorico dei rapporti sociali ed economici corporativi.

L'Organizzazione corporativa italiana mostra già alcuni caratteri di *un nuovo tipo di costituzione economica e sociale,* che è possibile ridurre a sistema e sottoporre come un tutto all'analisi scientifica.

S'essa, si identifichi, come a noi pare lecito, con un *complesso organico di gruppi correlati allo Stato,* attraverso i quali gruppi i singoli circolano, imprimendo al sistema proprie caratteristiche funzionali, già in parte date dalla sua struttura, a fini ugualmente dati di un certo « optimum », utile è costruire uno schema teorico *determinato* dei rapporti sociali ed economici che nel nuovo ordinamento hanno luogo e che possono dirsi tipicamente corporativi.

Questa costruzione di insieme, se riuscisse fondata, potrebbe assorbire e chiarire i frammentari elementi teorici finora utiliz-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



zati per la teoria economica della corporazione, con risultati necessariamente parziali.

Nella sua concreta base storico-sociologica, essa potrebbe costituire uno dei punti di partenza e fornire qualche materiale per il lavoro volto ad integrare con la nuova esperienza corporativa le correnti astrazioni della teoria economica, che oggi ancora sono prevalentemente fondate su presupposti statici e su fatti economici individualistici e non tengono il dovuto conto del posto che nel sistema economico e sopratutto nel suo variare ha la costituzione politica e sociale. Cosa che tuttavia non è possibile prima che il nuovo ordinamento si sia consolidato e definito e si sia messo in grado di fornire all'elaborazione scientifica una certa somma di uniformità di fatti economici diversi e cioè corporativi.

D'altra parte, trattandosi dello studio concreto di una forma di società progressiva caratterizzata, come vedremo, da un dinamismo di secondo genere pantaleoniano, questo punto di partenza sociologico piuttosto descrittivo, che avvicina la teoria alla storia, sembra più adeguato, nei suoi presupposti dinamici, dell'altro che possa prefiggersi di cercare le vie per le quali il sistema può giungere a una posizione di equilibrio stabile.

L'organizzazione corporativa italiana nacque come organizzazione del lavoro, per il regolamento di quei rapporti di massa, che più erano presenti da alcuni anni alla coscienza pubblica, coi loro immensi e cronici conflitti. La legge 3 aprile 1926, prima forma di organizzazione, si intitola ai rapporti collettivi di lavoro. L'inquadramento delle categorie che la legge poneva a base dell'organizzazione e del meccanismo di regolamento degli interessi risentì di questo fine iniziale; egualmente, le prime esperienze funzionali. In un primo tentativo di sistemazione scientifica non si poteva tener conto di fatti diversi da questi: appena si poteva vedere e rilevare, e fu da chi scrive rilevato (1),

(1) ARENA. *Le basi scientifiche dell'organizzazione italiana del lavoro.* « Giornale degli Economisti », Settembre 1930.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



che l'organizzazione del lavoro era indirettamente, e necessariamente, anche organizzazione del capitale.

La legge 20 marzo 1930 sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni veniva a consacrare istituzionalmente l'esperienza (azione dei Comitati intersindacali; richiesta di accordi economici non solo di lavoro ma di produzione, ecc.) che aveva provato l'assurdo scientifico di limitare l'azione economica corporativa esclusivamente ai rapporti di lavoro; quasi fosse possibile, nell' intimo nesso di tutte le condizioni del sistema economico, toccarne alcune senza influire su altre, occuparsi di salari senza modificare l' intero sistema dei prezzi.

L'ulteriore esperienza di due anni, con l'applicazione degli strumenti lègislativi e col perfezionamento dell'organizzazione, sulla tendenza a conoscere e regolare integralmente tutti gli interessi di massa, tutti i rapporti economici collettivi, se non ha ancora raggiunto il suo termine, offre all' indagine scientifica già sufficiente messe di fatti.

Sufficiente e necessaria. Una teoria dell'ordinamento corporativo, intesa come corpo sistematico di principi, non potrà aversi se non tenendosi vicini all'esperienza, che quei principi, dopo di averli espressi, continui a confortare. Non per nulla la teoria giuridica ha precorso con maggiori risultati la teoria economica. Troppo forse ci si è attardati su infeconde generalità: per parlare di un sistema economico che avrebbe ucciso e per sempre la concorrenza (che avrebbe dunque ucciso la vita, e negato lo stesso fatto del sorgere di questo nuovo sistema corporativo, che è risultato in atto di concorrenza e di selezione); o di un sistema che avrebbe la prima volta instaurato l' intervento dello Stato nella vita economica: meno male, se si soggiunga trattarsi di un intervento « sistematico » come noi pure abbiamo detto in una prima approssimazione (1); ma concetto vieto e impreciso, perchè sempre, dal sorgere, e prima del nascere degli individui attuali lo Stato non è intervenuto, ma si è *trovato ad essere* un

---

(1) ARENA. *L' espansione economica in regime corporativo.* « Ed. Diritto del Lavoro ». Roma, 1929.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



elemento importante del sistema economico-sociale. Solo han variato nel tempo questa importanza e la sua consapevolezza; ed oggi questa consapevolezza è tanto grande da far vedere ad alcuni fin la coincidenza dell' individuo con lo Stato, « termini di un' unica e indissolubile relazione », « coscienza e volontà universale dell' uomo nella sua esistenza storica . . . realtà vera dell' individuo ». Presupposto filosofico che potrà influire per duplice via sulla trattazione delle scienze morali: come idea generale e dominante dell'epoca e come modo di vivere capace di creare l'uniformità dei nuovi fatti corporativi, per via indiretta cioè, senza che sia necessario, e neanche opportuno, assumerlo come *diretta* unica premessa — tecnica, non filosofica — in sostituzione di quella *economica,* per la costruzione di una nuova scienza dell'economia. Concreto tentativo di cui almeno oggi è discutibile la maturità e fecondità, se chi l'ha fatto deve precisare che lo Stato è propulsore, ciò che significa esterno non dunque identico; o che, non potendo lo Stato nè servire nè soggiogare l' individuo, deve identificarsi con esso, conclusione che lascerebbe insoluto il problema perchè giustificherebbe ugualmente le opposte tesi estremiste, la socialista e l' individualista.

Nè la cosiddetta coscienza corporativa basterebbe da sola a darci una teoria dell'ordinamento corporativo, anche ove, come dovrebbe essere, ne fossero mostrate l'esistenza effettiva e le forze in grazia delle quali si forma e persiste. Nè gli elementi sociologici di una parzialmente vera predeterminazione sociale dei bisogni e dei giudizi di valore; nè l'afflato umano e sociale che porti il riecheggiamento di antiche teorie dello sfruttamento non più aderenti a fatti sociali divenuti ben più complessi; nè infine le virtuose costruzioni di una meccanica di gruppi a fini inutilmente o dannosamente eversivi di una sola categoria, il capitale.

Non si nega che in ciascuno e tutti questi vari elementi sia una parte, piccola o grande, della teoria dell'ordinamento corporativo; e che occorra sopratutto tener presente il presupposto di una identità filosofica fra politica ed economia, e lasciarsi alle spalle la scienza impassibile, con la sua arida meccanica dell'interesse; nè si cotesta che anche le derivazioni pseudoscientifiche, meno aderenti ai fatti che ai sentimenti, possano assolvere l'u-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



tile compito sociale di aiutare, con le loro influenze psicologiche, l'opera del politico nella sua sintesi indipendente, plasmatrice dell'avvenire. Solo si vuole affermare l'utilità di adoperare vecchi e nuovi metodi logici di indagine per inquadrare in un sistema i fatti economici e sociali che il nuovo ordinamento ci offre, in conformità o meno con l'esperienza del passato; e spianare la via a chi da questo sistema di fatti potrà risalire all'alta sintesi scientifica.

Del resto, assai più che le costruzioni apologetiche, la nuda constatazione dei fatti pone, solidamente perchè giustificatamente, in evidenza una verità complessiva che a causa di orgoglio già constatavamo or è tempo [1]: la novità e insieme l'universalità dell'ordinamento corporativo italiano. Correlazione delle parti — le cellule individuali e i gruppi sociali — al tutto, la società giuridicamente organizzata a Stato (rapporti fra individuo e gruppo e Stato); correlazione spontanea (c. d. coscienza corporativa o c. d. sincretismo nazionale) o in un primo tempo coatta (c. d. comando corporativo o statale); nuovo concetto di concorrenza nell'unità e nell'uniformità (norma comune); prevalenza di interessi sociali e statali; politica sociale non rivendicatrice o espropriatrice ma in funzione di politica economica ed essa stessa fatto economico essenziale di produzione: — tutti questi elementi parziali e numerosi altri ancora, si inquadrano, come meglio vedremo, nello studio dell'organizzazione strutturale e funzionale dell'ordinamento corporativo, nato da un complesso di forze che si assommano in una esigenza storica riorganizzatrice integrale delle categorie sociali; solo che si avverta la necessità metodologica di uno studio sociologico e dinamico, non statico, nè soltanto economico o soltanto politico.

(1) ARENA. *La politica sociale di Mussolini*, 1927 e « L' Organisation syndicale et corporative italienne », redatta per conto del Ministero delle Corporazioni, 1930.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



## II. — Vecchio e nuovo corporativismo.

*L' originalità e universalità dell' ordinamento corporativo italiano sta nell'avere iniziato un ricorso storico, che arresta le forze centrifughe e valorizza le forze centripete dell'organizzazione sociale, orientandole verso lo Stato.*

I fenomeni sociali si svolgono nel tempo, non secondo un moto uniforme, ma ad oscillazioni, più o meno ampie, di forme diverse [1].

Intorno ad una curva ascendente (lo sviluppo economico e sociale) « la storia ideale delle leggi eterne sopra le quali corrono i fatti di tutte le nazioni nei loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze e fini » (Vico L. V. C. 2) segna un moto non uniforme ma ad onda, di oscillazioni più o meno brevi che si sovrappongono, derivanti da modificazioni di stati psichici e tecnici e naturali, da condizioni o forze esterne ed interne che si ripercuotono sulle forme della società. Un complesso di fatti sociali interni influisce a determinare queste mutevoli forme della società: la proporzione fra gli istinti delle combinazioni e quelli di persistenza degli aggregati, gli elementi di variabilità e quelli di stabilità, quelli di flessibilità e quelli di rigidità, quelli che determinano una più rapida o una più lenta circolazione delle elette. E' qui gran parte della dinamica economica e sociale Se si ha riguardo alla forza di coesione sociale, si hanno fasi di aggregazione e reazioni di disgregazione. Esempi: formazione e poi disgregazione delle corporazioni dell'antichità greca; ignote origini repubblicane delle corporazioni romane; loro massimo fulgore sotto la costituzione imperiale; degenerazione e cristallizzazione nel basso impero; disgregazione barbarica; nuove istituzioni corporative medievali; loro fioritura nel Comune delle arti; nuova degenerazione per rigidità; reazione della rivoluzione industriale e liberale della fine del secolo XVIII; nuova o-

(1) Pareto. *Trattato di sociologia generale* par. 724-35; Sensini. *Studi di Scienze Sociali*, I, pag. 597.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



scillazione sindacale corporativa della fine del secolo XIX e dei primi del XX.

Il PARETO constatava dopo la guerra una trasformazione delle forme sociali intorno a tre fenomeni principali: l'affievolirsi della sovranità centrale, il progredire della plutocrazia demagogica, la trasformazione dei sentimenti della classe borghese di governo (1).

L'ordinamento corporativo italiano è nato appunto da quella volontà rivoluzionaria che occorreva, per segnare un netto arresto a questo movimento disgregatore e un mutamento di fase, verso un contrario movimento di aggregazione sociale, avente i caratteri opposti: 1) dell' *unità,* 2) della *gerarchia,* 3) dell'*ordinata mutabilità*: il triplice problema sociologico, che pure esamineremo, del corporativismo italiano.

Il nuovo corporativismo — movimento universale — trova la sua prima più completa attuazione in Italia, in modo diverso dalle antiche forme corporative e dal semplice sindacalismo classista attuale, ch'è impropriamente detto corporativo perchè ancora non inserito nel tessuto della produzione e dello Stato in mancanza della triplice reazione riorganizzatrice potuta realizzare in Italia.

Il confronto storico di oscillazioni di fenomeni sociali anche analoghi è sempre approssimativo, perchè varia nel tempo e nello spazio tutto il complesso delle condizioni esterne ed interne che quei fenomeni determinano: di più il confronto, sia pure approssimativo, può essere fatto solo fra corrispondenti *sezioni* di onda od oscillazione, se questa ha, come abbiamo detto, una sezione o fase ascendente e una discendente.

La struttura, la funzione e gli effetti utili di un ordinamento sociale non saranno uguali nella fase ascendente e nella fase discendente dell'onda: questi effetti saranno sempre crescenti nella fase ascendente quando la società raccoglie le sue forze e si riorganizza, ottime e massime sulla cresta dell'onda, sempre rapidamente decrescenti nella fase opposta della cristallizzazione e di-

(1) PARETO. *Trasformazioni della democrazia,* p. 28.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



sorganizzazione. Quest'osservazione ci servirà in seguito, quando tratteremo del problema dell'equilibrio tra stabilità e variabialità del sistema, necessario per la sua rinnovantesi persistenza. Ma qui ci occorre per mostrare quanto siano vani i confronti, specie se fatti in blocco, fra le ondate corporative romana, medioevale, moderna. Tuttavia, ha per noi valore teorico il confronto strutturale e funzionale, con le avvertenze su accennate, tra le corrispondenti fasi delle diverse oscillazioni corporativiste. Solo che, ai fini del nostro studio, il confronto storico può limitarsi ai rapporti delle diverse parti del sistema tra loro (problema della stabilità gerarchia equilibrio) e col Comune o Stato (problema dell'unità).

Disordini e sedizioni di sodalizi danno origine alla riforma corporativa augustea come a quelle attuali. La *Lex Julia* introduce l'autorizzazione statale (senatoriale, tanta è la sua importanza correlativa ai grandi interessi pubblici che implica) per la costituzione delle corporazioni e la loro personalità giuridica, ammette con diversità di trattamento associazioni di fatto, dà alle corporazioni riconosciute ordinamenti simili alle costituzioni municipali (decentramento sociale), sottopone le associazioni alla sorveglianza dello Stato, e riconosce ed assegna loro funzioni di utilità pubblica. Sotto Alessandro Severo, mutamento di fase: concessione statale di privilegi, costituzione sollecitata quasi obbligatoria, ogni professione costituita in corporazione con adesione obbligatoria di tutti gli appartenenti, dichiarato dovere ma anche diritto ereditario l'appartenere ad una corporazione, distrutta l'autonomia delle corporazioni, il lavoro non è più libero, la società si cristallizza in caste, tra le quali viene meno ogni possibilità di circolazione. E' la fase degenerativa. Lo Stato che ha creato i « collegi » organismi statali non riesce tuttavia a sottometterli; l' uno e gli altri sono travolti nel caos delle invasioni barbariche.

Usciti dal buio del medio evo, la prima ripresa del movimento aggregatore si ha già nel secolo XII. Si formano le corporazioni *medioevali* in modo diverso dei *collegi* romani, per forze aggregative di volontà individuali che vogliono salvarsi dalla mancanza di sicurezza e dal caos del mondo feudale in dissolu-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



zione, dalla debolezza del pubblico potere e dal conseguente dilagare della prepotenza signorile. Esse hanno propri statuti e propria giurisdizione, che si afferma nel Comune per volontà propria, in base a un proprio originario diritto insofferente dell' ingerenza della giurisdizione comunale; anzi continuano ad esercitare azione dissolvente nei riguardi del potere statale (1) che riafferma invece la sua sovranità appena può nel nuovo compiuto corporativismo.

Alcuni hanno rilevato una stretta dipendenza delle arti dal Comune nascente; ma per soggiungere che, finchè e dove rimasero in vigore i vincoli ad esse imposti nell'alto medioevo, il loro sviluppo rimase meschino, mentre altrove la debolezza del Comune permise loro di svilupparsi enormemente. Ma fra il capitale e il lavoro, lungi dall'attuale uguaglianza giuridica dei vari fattori di produzione, il primo è di gran lunga preponderante e per esso vale propriamente l'equilibrio e la solidarietà dei membri, mentre i lavoratori sono sudditi dell'arte, con differenze di classe anche fra loro secondo le diverse condizioni economiche, e con limiti incoercibili a favore del profitto, che, con l'aiuto del comune, mantengono il salariato in genere al limite minimo di prezzo. Le arti attuano man mano un regime di privilegio, con un insieme di mezzi atti a restringere il numero degli esercenti l'arte: non solo quindi, l'esclusivismo cittadino (protezionismo demografico attuale) ma impedimenti all'esercizio pei non associati (esclusivismo interno dell'arte e ordinamento del discepolato). Non riappare nelle prime arti l'appartenenza obbligatoria ereditaria vigente nel basso impero romano. Però si forma già dal principio la tendenza a limitare la costituzione di nuove arti, e poi si forma anche il concetto dell'appartenenza necessaria, col divieto ai non associati di esercitare la professione per sfuggire alla concorrenza inferiore e laterale. Anche nel Medioevo l'organizzazione professionale è sempre unica, e da organo di tutela tende a divenire strumento di azione economica di-

---

(1) D'Amelio. *Sulla riforma corporativa augustea*, «Archivio Corporativo» A. II, v. 1.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



retta. Ma l'organizzazione non è integrale come oggi, è soltanto cittadina; e la sua politica è tutta di privilegio e di egoismo di ceti noncurante dell' interesse generale, sebbene non si possa disconoscere che il fine recondito o chiaro delle istituzioni fosse anche allora la tutela della produzione, concepita secondo le idee e gli interessi del tempo; ed è troppo complicata nelle sue parti diverse per non dar luogo a rotture di equilibrio ed arresti cui si devono i tumulti medioevali, veri movimenti di classe.

Tuttavia — nota MARSHALL, e l'esempio di Genova e di Pisa conferma il suo rilievo — i liberi Comuni, dall'economia corporativa, furono i precursori della moderna civiltà industriale, e se avessero continuato senza disturbo il loro cammino ed avessero conservato quell'amore di libertà e di uguaglianza sociale che dapprima li aveva accesi, avrebbero probabilmente già da lungo tempo elaborata la soluzione di quei problemi sociali che noi cominciamo ad affrontare solamente ora. Le corporazioni dei mercanti e degli artigiani, che potevano essere — rileva oggi il SOLMI — un sano strumento di progresso economico e civile, divennero invece organismi demagogici di tutela di classe e di prevalenza politica. Esse vollero assorbire tutto l' individuo, si chiusero in rigidi sindacati e svolsero azione politica nel solo ed esclusivo interesse dei loro membri, rifiutandosi ad ogni fusione nell'unità organica della città. Le consuetudini industriali ed i regolamenti della ghilde, che difendevano il debole, erano disadatti alla nuova industria, erano espressione delle idee sociali morali ed economiche di tempi diversi da quelli in cui si verificavano rapidi mutamenti. Ma la nuova razza di imprenditori glorificò l' individualismo e non si affrettò punto a trovare un succedaneo moderno ai legami sociali ed industriali che nei tempi passati avevano avvinto tutti gli uomini (1).

La fase degenerativa comincia col secolo XVI, anche questa volta per la soppressione totale della concorrenza in un assetto economico statico imposto dagli interessi di chiusi ceti deter-

---

(1) MARSHALL. *Principi* pp. 35 e 50; SOLMI. *Corporativismo e sindacalismo moderno* in « Gerarchia » 1923.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



minati, in una rigida gerarchia di classi; e si accentua al reagente del nuovo sviluppo industriale e della filosofia illuminista (1) causando la dissoluzione di ogni formazione sociale: il declinare dell'oscillazione corporativa porta in sè e matura i germi dell'ondata liberista.

L'editto di Turgot, che vieta le associazioni per la difesa di « pretesi » interessi comuni, rilancia la società nell'atomismo liberale, lasciando l'uomo solo, di fronte agli abusi di diritto e di forza. Si distruggono tutte le forze sociali esistenti nella nazione, e che così rigide com'erano ostacolavano il nuovo sviluppo individuale; si riducono tutte a uniformità atomiche livellate. L'uguaglianza di fatto, attraverso la liberazione di ogni forma di lavoro dagli antichi vincoli corporativi, e l'uguaglianza di diritto, attraverso l'autonomia della volontà realizzantesi nel principio della libertà del lavoro dell' industria e del contratto fra parti supposte di forza uguale, e nel diritto alla proprietà individuale non più privilegio di classe o di stato ma proiezione della stessa personalità umana, prodotto e strumento di lavoro insieme: — questo statuto di astratta uguaglianza, garantito negativamente dall'astensione dello Stato e positivamente dalla libertà che questo assicurava al gioco della concorrenza individuale, venne ad urtarsi contro le profonde modificazioni che nella struttura della società importava la rivoluzione industriale, con l'accentramento delle forze di lavoro intorno alla grande impresa, con la grande concentrazione del capitale, la divisione estrema del lavoro, la differenziazione materiale e funzionale fra lavoratori e detentori di strumenti di lavoro.

---

(1) ARIAS. *Il sistema della costituzione economica e sociale italiana nell'età dei Comuni*, 1905. LEICHT. *Lineamenti della introduzione storica al diritto corporativo*. « Atti del 1° Convegno Studi Corp. », vol. I. AMBROSINI. *Sulla posizione giuridico-politica dei Sindacati* (ibid. vol. II). La libertà economica nel vero senso dottrinale di oggi — prodotto nell' ordine economico della filosofia dei diritti naturali — sarà affermazione inglese del sec. XIX, quando le mutate condizioni economiche e politiche faranno coincidere, in Inghilterra, l' idea nazionale con l' idea liberale. Il seicento ed il settecento sono ancora in Inghilterra i secoli del monopolio, dell' intervento dello Stato a favore del capitale, della politica protezionista, dell'Atto di navigazione, del Patto Coloniale (AMOROSO. *Critica del sistema capitalistico*, p. 44, 59).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



La concordanza fra ordine giuridico e ordine di fatto, fra tecnica industriale e tecnica giuridica, viene a mancare. L'associazione si impone come condizione di libertà e di esistenza per le forze deboli di lavoro. Le forze disciolte si riaggregano, in disordine, se anche in cerca di un nuovo ordine. Tutto il secolo liberale sembra contraddittorio e non è; prepara il nuovo corporativismo, e contro l'atomismo individualistico finisce col porre a sua base una concezione organica o sistematica della società che meglio riconosce di nuovo le differenze qualitative degli elementi sociali. Il sindacalismo nasce come una necessità sociale. Ma non si limita alle forze di lavoro. Anche il capitale, già inizialmente concentrato, forma le sue associazioni. Leghe padronali e leghe operaie si combattono strenuamente fra loro, e a fronte unito o diviso lottano contro le altre categorie sociali e contro lo Stato. Alla disgregazione della società in atomi individuali si accoppia e succede la disgregazione della società in gruppi, tutti a volta a volta antagonistici o in accordi monopolistici parziali.

Epperò la tendenza moderna alla cooperazione ed alla coalizione d'ogni genere, buona o cattiva, tendenza verso la proprietà collettiva e l'azione collettiva, sono affatto differenti da quelle dei tempi passati, perchè non sono il risultato di mera consuetudine, nè di una passiva tendenza ad associarsi con i propri vicini, ma sono, in fondo, il risultato della libera scelta fatta da ogni individuo (1); e di molte garanzie si vuole circondata l'eventualità eccezionale di una scelta non libera. I sindacati fra produttori che vanno attuandosi da un cinquantennio sono un portato dell'economia moderna, molto diverso dalle antiche forme di organizzazione. Li distingue la libertà industriale e commerciale, la libera determinazione degli individui a uno specifico fine di accordi, e presuppongono l'esistenza di una libera estesa libertà commerciale, incompatibile con le forme di monopolio del vecchio corporativismo che giungeva sino ad assegnare legislativamente un dato gruppo di clienti esclusivamente a un corrispondente gruppo di produttori. Sicchè si può dire col PANTALEONI che le coalizioni per un interesse comune, temporanee o perma-

(1) MARSHALL, *Principî*, 17.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



nenti, fra capitalisti o fra operai, non sono manifestazioni di collettivismo, ma prodotto dell' individualismo. Solo che l'individualismo, col fatto di portare alla coalizione e col viverci si mostra corretto, assorbe ideali di vita collettiva, che non sono collettivismo. E si passa per gradazioni dalla coalizione libera a quella obbligatoria, che in tanto può in realtà mantenersi in quanto l' individualismo sia già corretto nell'ambiente. Queste differenze fra il vecchio e il nuovo corporativismo hanno, come vedremo, enorme importanza.

Scrive il PANTALEONI: « Gli ammiratori del regime sociale medioevale avranno la gioia di poterne fare l'esperienza. Gli altri dovranno, purtroppo, riviverlo con loro. Ciò durerà finchè un lento e doloroso processo di selezione non avrà di nuovo ripristinato rapporti sociali conformi all'azione di forze economiche permanenti e costanti. Uno stato iperacuto di economia militare si è avuto durante la guerra. Permane e permarrà uno stato acuto o subacuto di vincolismo per molto tempo. Intanto saranno grandi le sofferenze del genere umano. Si avrà annullamento di divisione del lavoro internazionale e sviluppo di vincolismo statale. Comportano questi eventi una riduzione della popolazione nei paesi densamente popolati per immiserimento o per emigrazione, su scala terrificante. Impongono essi una assai radicale modificazione della politica estera e della costituzione sociale domestica (interna). Sono essi effetto, compagni e alla loro volta ancora causa di gravi alterazioni del diritto privato, delle consuetudini, dei sentimenti che uniscono e separano gli uomini. La selezione, storia sociale, ha formato e sviluppato tessuti sociali e legami sociali che hanno una resistenza ed elasticità conforme alle variazioni massime delle tensioni trazioni torsioni e spinte alle quali il sistema è andato soggetto. Questi tessuti si lacerano e questi legami saltano sotto l'azione di forze superiori a quelle che la storia aveva sviluppate e per le quali perciò il sistema non è stato fabbricato. Si hanno allora echimosi, travasi, spappolamenti e turbative di tutto il sistema [1]. Osservazioni certo acute che sem-

---

(1) PANTALEONI. *Danni economici della sostituzione di prezzi politici a quelli economici.* In « La fine provvisoria di un'epopea », pp. 61. e ss.

Il mondo ha progredito negli ultimi decenni, ed ha visto continuamente au-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



brano aver rispondenza nella realtà attuale di crisi, ma come espressione generale della linea del fenomeno appaiono inficiate da premesse statiche e da rigide prevenzioni liberiste. Nessuna rigida azione di forze economiche permanenti e costanti; continuità fondamentale ma variabile di queste forze, e sua frequente soluzione per fattori dinamici straordinari; nessuna *regolarità* nello sviluppo economico; dopo le esperienze cui il mondo è sottoposto da vent'anni, molto meno si può parlare di limiti ristretti all'elasticità del sistema economico e sociale; selezione, sì, ma effetto di alterazioni nella compagine sociale, solo più tardi causa di alterazioni in senso contrario; quindi tale che non può agire se non nello sviluppare nuovi tessuti sociali, che sorgeranno più o meno lentamente di sotto l'involucro screpolato dei vecchi tessuti; e senza danni irreparabili gravissimi, che se si fossero verificati nel tempo avrebbero arrestato il progresso umano; con, al più, una eventuale distruzione di ricchezza, compensata da incremento di ricchezza futura e da benefici sociali attuali e futuri; e il vincolismo statale, o all'opposto il liberismo, null'altro che forma, necessaria vicendevole reazione all'insufficienza della forma precedente.

---

mentare la popolazione il suo tenore di vita e la sua ricchezza, e in più ha potuto rapidamente coprire i costi di una guerra rovinosa, malgrado la più larga diffusione dei metodi e degli istituti neo-corporativi. Secondo il BRESCIANI-TURRONI (*La crisi del marco tedesco* in «Annali di Economia», 1932, p. 545) il reddito nazionale della Germania, campo sperimentale di quei metodi ed istituti, è aumentato tra il 1925 e il 1929 da 50 a 70 miliardi. E in un rapporto della Società delle Nazioni (*Le cours et les phases de la crise économique*, 1931) si legge: Il 1925 rappresenta una svolta nell'evoluzione economica del dopo-guerra: si era raggiunto un certo aggiustamento, la produzione dell'Europa aveva attinto il volume d'anteguerra e il commercio mondiale era per la prima volta più considerevole che nel 1913. Era una buona base per il progresso del quinquennio 1925-29, durante il quale il tasso annuale medio dell'accrescimento della popolazione mondiale è stato di circa l'1 %, la produzione globale di materie prime per il mondo intero è aumentata del 2.6 % e il commercio totale del 4.4 %. Nel 1929 l'Europa aveva riguadagnato il terreno perduto durante gli anni precedenti e l'equilibrio del preguerra tra l'Europa e il resto del mondo era stato quasi interamente ristabilito. L'avvenire prossimo ci dirà se noi scontiamo ora abusi del corporativismo o, come è più probabile, errori di altro genere.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



La vita economica non si sviluppa con continuità, presenta mutamenti che non sempre sono continui e rappresentabili nel « ciclo », anche se appariscano di natura essenzialmente economica. Ogni processo di sviluppo crea i presupposti per i seguenti e si fonda sugli sviluppi precedenti ([1]).

In certo senso conforme alle vedute pantaleoniane, ma più sereno e quindi più vero — e aderente ai presenti ideali di vita collettiva — è il concetto di questa bella pagina marshalliana. « Noi ci andiamo gradualmente avanzando verso forme di un collettivismo, che saranno più elevate di quelle dei tempi antichi, perchè saranno basate su un individualismo fortemente disciplinato... L'accresciuta prosperità ci ha fatto forti e ricchi abbastanza per imporre nuove limitazioni alla libera iniziativa, sottomettendoci a qualche perdita materiale temporanea in vista di un maggiore guadagno finale: ma questi freni differiscono dagli antichi, essi non sono imposti come un mezzo di dominazione di classe... Progetti di grandi ed improvvisi mutamenti sono ora come sempre predestinati a fallire ed a dar luogo a una reazione: noi non possiamo muoverci con sicurezza se ci muoviamo tanto prestamente che i nostri nuovi piani di vita escano prestamente dal quadro dei nostri istinti. (Si sa dal nostro PARETO che un sistema sociale per sostenersi e non essere utopistico, deve essere conciliabile con i caratteri e i sentimenti, « pro tempore » prevalenti degli uomini).

« E' vero che la natura umana può essere modificata; nuovi ideali, nuove opportunità, nuovi metodi d'azione possono alterarla moltissimo anche in poche generazioni — la storia ce lo insegna; e questo mutamento nella natura umana non s'è mai spiegato in sì vasto campo e non è mai avvenuto così celermente quanto nella nostra generazione. Ma intanto si tratta di un processo di sviluppo, ed è perciò graduale; quindi anche i cambiamenti nella nostra organizzazione sociale debbono dipendere da essi ed essere graduali. Ma i cambiamenti dell'organizzazione sociale, sebbene si fondino su quella trasformazione della natura

(1) SCHUMPETER. *La teoria dello sviluppo economico*, cap. II, in N. C. E. vol. V.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



umana, possono tuttavia prevenirla un poco, promuovendo lo svolgersi della nostra più elevata indole sociale. Così gradualmente noi possiamo metter capo ad un ordine di vita sociale in cui il bene comune predomini sul capriccio dei singoli anche più di quanto non avvenisse nelle antiche età prima che cominciasse la preponderanza dell' individualismo. Ma il disinteresse emergerà allora da un deliberato volere, e la libertà individuale, sebbene aiutata dall' istinto, si svolgerà nella libertà collettiva — felice contrasto con l'antico sistema di vita, in cui la schiavitù di ciascuno alla consuetudine causava una schiavitù collettiva ed un ristagno, rotti soltanto dal capriccio del dispotismo o da quello della rivoluzione ». [1]

Il precedente confronto fra le varie oscillazioni corporative — quella romana, quella comunale, quella moderna in pieno sviluppo, di nuovo italiana, — mentre adduce alla constatazione di differenze formali e sostanziali assai notevoli, sembra consentire le seguenti ipotesi:

a) *Le forze di aggregazione della società sono permanenti e prevalenti*: sono più o meno latenti, tessuto connettivo indispensabile di ogni vivere sociale.

b) *L' individualismo disgregatore è una eccezione, è ondata transitoria di reazione all'eccessivo irrigidimento della costituzione, che sia pervenuta a un assetto economico statico, imposto dal favore per gli interessi di ceti chiusi.*

La società è un fatto permanente necessario, non l' individuo isolato separato dagli altri uomini. L'uomo vive appunto in quanto è in relazione con altri uomini in aggruppamenti di diverso genere. Il principio di socialità è elemento necessario del vivere umano, perciò l'Pareto ne ha fatto un « residuo »; è forza motrice di quell'aggregarsi e temporaneo disgregarsi e di quell' agire di gruppi onde risulta il fenomeno sociale ed economico concreto. Il fatto ha grande importanza dal punto di vista economico. « Il lavoro diventa tanto più associato quanto più prende l'aspetto di lavoro diviso » scriveva il Ferrara. Questo è quello che i ri-

(1) Marshall. *Principi*, p. 53 e ss.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



formatori hanno obliato nel deificare il principio dell'associazione: han creduto che l'uomo sia nel meccanismo economico, niente altro che un individuo, là dove ogni suo atto di produzione e consumo accusa in lui un atomo di un gran tutto. Ogni uomo è come posto al centro di un circolo al quale convergono raggi infiniti per farlo consumatore, al centro di un altro alla cui circonferenza corrono raggi infiniti emanati da lui produttore: al centro di un altro a cui convergono i raggi di tutti i lavori delle generazioni passate, e da cui partono quelli di un'altra circonferenza che si perde nell' immensità dei lavori avvenire. Lo stato di isolamento ad una data produzione attuale è concetto puramente artificioso: nella realtà della vita ciò che si ha davvero è una perpetua concatenazione di atti, che l'un dall'altro dipendono e fra i quali non si può in modo assoluto affermare a quali possa toccare il titolo di « unica opera ». [1]

Non si potrebbe descriver meglio il fenomeno reale, perenne della divisione e associazione del lavoro nello spazio e nel tempo. Solo che nelle fasi di disgregazione la consapevolezza di questo fenomeno si oblitera, e rimane lontano presupposto della stessa scienza economica, che non esita anzi a condannare o a considerare come patologica quell'associazione appena essa tenda a diventare da liberamente e anarchicamente operante, consapevole e positivamente organizzata dalla politica economica. Nelle fasi successive di aggregazione anche la scienza si stanca di voler dedurre l'economia dall' individuo e tende a dedurre l'economia dalla società, dalla struttura e dalla funzione dei gruppi o società particolari ond'essa risulta necessariamente composta. Perciò un'economia teorica corporativa — come abbiamo accennato — oggi potrebbe rivendicare il suo carattere scientifico deducendo principi e uniformità dalla vita di quella particolare attuale forma sociale che per la prevalenza dei principi di aggregazione può dirsi corporativa. Utile contributo ne ricaverebbe la scienza economica, se deviata dalle forse non perfettibili astrazioni della economia statica individualista a lungo rimasta ade-

(1) Ferrara. *La teoria delle mercedi.* « B. E. », vol. III, serie II.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



rente alla fase liberista del generale movimento sociale, e richiamata allo studio ampio dinamico della vita che circola nella società attraverso i gruppi, cioè alla sua vera missione di interpretare la storia passata e presente.

## III. — Le forme e proprietá delle società attuali.

Il processo universale di aggregazione porta a risultati differenti, secondo i diversi climi storici.

La forma concreta di una società è quella che risulta da elementi naturali esterni e sociali interni e da sovrapposte istituzioni, secondo la diversa fase dell'oscillazione aggregatrice o disgregatrice. Ma si possono identificare le forme o proprietà generali delle società attuali, a tipo più o meno accentuatamente corporativo.

1) Gli uomini sono *eterogenei,* sono concorrenti portatori di bisogni e di mezzi di soddisfazione: tuttavia si raggruppano, per il migliore spiegamento di questi mezzi e la migliore soddisfazione di quei bisogni, nella famiglia, nell' impresa, nel sindacato, nello Stato, per parlare dei soli gruppi economici, formati da coesione per divisione e associazione del lavoro sociale.

Questi gruppi sono in parte *non concorrenti.* L'avviamento alla vita presuppone posizioni iniziali che hanno influenza notevole sulle posizioni di arrivo: vi sono gerarchie naturali e sociali alla cui radice sta la disuguaglianza dei caratteri umani e delle disponibilità di ricchezza. La concorrenza perciò può essere facile da strati superiori a strati inferiori, difficile nel senso inverso, cosa che ha grande influenza sulla capacità di resistenza nei contratti: tuttavia si ha un ricambio continuo fra gli elementi inferiori di uno strato superiore e gli elementi superiori di uno strato inferiore: circolazione delle elette, più o meno attiva secondo la minore o maggiore rigidità del sistema sociale. Fenomeni, questi, ch'è speciale

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



vanto della scienza italiana avere analizzato, con PARETO, BENINI, PANTALEONI e MOSCA [1].

L'economia moderna è caratteristica per differenziazioni, intessute di gradàzioni e gerarchie sociali parziali. Ma la differenziazione, se si accentua da una parte, assume dall'altra forme nuove, nel senso che qualità diverse (di imprenditore, lavoratore, risparmiatore ecc.) si trovano nella stessa persona la quale però appartiene ad organizzazioni diverse di interessi, secondo quelle sue diverse qualità, al contrario dell'artigiano medievale ch'è portatore di diversi interessi non nettamente discriminati [2].

2) La fase attuale sembra contradistinta da *gruppi più numerosi e più compatti,* che poi alla loro volta si raggruppano con interferenze varie in complessi economico-politici sempre più vasti, e tali da rallentare i vincoli di gruppi più limitati (es: famiglia, impresa, sindacato, complesso economico).

Fenomeno corrispondente è la *sostituzione della cosidetta libera concorrenza,* cioè la concorrenza atomistica di individui e sparuti gruppi disorganizzati, *con una nuova forma di concor-*

---

(1) Il ricambio demografico fra le classi sociali è secondo GINI *(I fattori demografici dell'evoluzione delle nazioni,* 1912) un fenomeno naturale dell'evoluzione dei popoli. Solo nella giovinezza delle nazioni le loro classi superiori presentano un accrescimento naturale sufficiente per assicurare l'adempimento delle loro funzioni sociali, per quanto, anche in tale periodo, una corrente verso le classi più elevate si verifichi, come conseguenza del crescente sviluppo delle funzioni sociali superiori. Nello stadio di maturità della nazione le classi superiori per un complesso di fattori economici, sociali e biologici, perdono la loro vitalità e la loro riproduttività naturale. I vuoti, che si formano nelle classi superiori, vengono allora riempiti dalla corrente ascensionale dalle classi medie alle alte e dalle basse alle medie. Questo fenomeno è anche benefico per la nazione; le classi alte si rinsanguano e nel medesimo tempo si mantengono in stretto contatto con la massa della popolazione e le tradizioni culturali, morali ed intellettuali si diffondono a tutta la nazione. Ricerche fatte dal GINI stesso in Italia, dal FAHBBECK in Svezia e dal GIUSBERG in Inghilterra (Economic Journal, dicembre 1929) mostrano che il movimento di ascensione da una classe inferiore a una superiore è molto più intenso che l'opposto movimento discendente, malgrado la maggiore difficoltà indicata nel testo, Ciò ha importanza come causa di stabilità sociale, perchè previene l'ingorgo pericoloso di elementi scelti negli strati sociali inferiori.

(2) LORIA. Corso di E. P., p. 61.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



*renza, collettiva, di individui e più vasti gruppi organizzati, regolata,* teoricamente più perfetta, ch'è fenomeno sempre verificatosi di progresso.

Una categoria storica contingente, relativa a un dato ordinamento sociale, la libera concorrenza di un regime liberista, si è venuta dunque sostituendo con una nuova categoria storica relativa a un nuovo ordinamento sociale, concorrenza collettiva di un regime corporativo.

*Senza che per questo sia venuta meno la concorrenza,* « gara di individui e gruppi per conseguire uno scopo alternativo comune », che è principio biologico e sociologico (1) selettivo universale, attuale o potenziale, di ogni organizzazione — « rivalità nella prestazione di un servizio reciproco », che è ragione indispensabile del distribuirsi degli uomini e dei gruppi secondo le attitudini nella divisione e associazione del lavoro sociale, con rendimento non solo individuale ma collettivo massimo.

Segue questa concorrenza dalla primordiale insufficienza dei mezzi alla soddisfazione di bisogni sempre estendentisi; e lascia anchilosato , quando essa manchi, il sistema economico e sociale, impedendo la lotta per la migliore soddisfazione di quei bisogni, e quindi la selezione e la circolazione degli elementi sociali, chiudendo i gruppi e le classi, irretendo la società in monopoli e privilegi, producendo un generale decadimento e collasso, con danno immediato della produzione economica e più lontano del generale progresso sociale (2).

---

(1) Per la corretta distinzione fra *libera concorrenza* — forma giuridica — e *concorrenza* — elemento economico — fatto fondamentale di ogni organizzazione sociale, v. Del Vecchio. *Dinamica*, p. 360.

(2) Queste cose ha chiarito già alcuni anni or sono il maggior teorico della concorrenza, che è un economista italiano, il Sella (*La Concorrenza*, 1915. *Dottrina dei tre principi*, pp. 28-34). Più nel vero che il Marshall (*Principii di economica*, pagine 16-19), il quale ha detto troppo poco quando ha affermato che la caratteristica fondamentale della vita economica moderna non è la concorrenza ma la libertà di industria e di intrapresa. Ha identificato tutta la concorrenza nella sola concorrenza atomistica, ha aborrito dal cattivo senso attribuito dal volgo alla concorrenza nei suoi eccessi egoistici, ha riconosciuto solo una manifestazione o un mezzo della concorrenza — la libertà di determinazione e di scelta cioè la libertà econo-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



La concorrenza è il solo mezzo conosciuto per una selezione efficace: dice PARETO [1], e non aggiunge che la concorrenza deva essere libera. E' una forma di lotta per la vita, come la sua manifestazione di massa, la cosiddetta lotta di classe, ch' è poi lotta di interessi non fra due ma fra numerose classi: una forma di selezione indiretta, più civile rispetto alla selezione diretta per distruzione bellicosa. E questo progresso fa già credere che il

---

mica che però, egli ha ammesso, può condurre ad un allontanamento dalla libertà individuale, quando la cooperazione o la coalizione possano offrire la via migliore per raggiungere lo scopo desiderato, e *siano più atte a condurre al pubblico bene*, anche distruggendo la libertà da cui trassero origine. Giustizia vuole che si ricordino questi concetti di due soli economisti — ed altri se ne potrebbero ricordare — per smentire che la scienza economica sia stata costruita solo sull' ipotesi della concorrenza, peggio se libera. La libera concorrenza perfetta è un' ipotesi di studio dell' economia statica, e nulla più. Sono pure di MARSHALL, e di vari decenni or sono, la previsione e il favore per lo *sviluppo dell' etica degli affari, per la subordinazione della ricchezza alla potenza, per la facilitazione di alcune specie di produzione e di alcune coalizioni, per l' estensione dei moventi verso l' azione collettiva, per l' avvenire di un collettivismo proficuo perchè fondato su un individualismo potentemente disciplinato; che sono tutti spunti tipicamente corporativi attuali.*

Ecco alcuni problemi attuali che MARSHALL proponeva all'economia: quanto campo c'è per la pressione morale dell' opinione sociale nel costringere e dirigere l'opinione individuale in quei rapporti economici in cui la rigidezza e la violenza dell' intervento governativo farebbero probabilmente più male che bene? Come dovremmo regolarci per accrescere le influenze buone della libertà economica, e per diminuire le cattive? È necessario mantenere nel loro primo vigore tutti i diritti di proprietà ora esistenti, o sono invece scomparsi in certa misura i bisogni originari al cui soddisfacimento dovevano servire? Ammesso che sia desiderabile una distribuzione più equa della ricchezza, fino a qual punto e con quali risultati ciò giustificherà i cambiamenti nelle istituzioni della proprietà o le limitazioni della libertà d' intrapresa? Quali sono i rapporti commerciali tra l'azione individuale e l'azione collettiva in uno stadio di civiltà come il nostro? (MARSHALL. *Principi*, 107).

(1) PARETO. *Systèmes Socialistes*, II, 405-9; che si chiudono con queste parole: La lotta di classe non è che una forma di lotta per la vita, e ciò che si chiama conflitto fra lavoro e capitale non è che *una* forma della lotta di classe.... La lotta per la vita o il benessere è un fenomeno generale per gli esseri viventi e tutto ciò che ne sappiamo ce lo fa conoscere come uno dei fattori più potenti della conservazione e del miglioramento della razza. È dunque estremamente poco probabile che gli uomini possano sottrarvisi, e soprattutto che ciò possa essere vantaggioso. Non possiamo nulla sul fondo del fenomeno, e tutti i nostri sforzi non possono riuscire che a modificarne leggermente alcune forme.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



fatto, — necessario in sè, perchè senza la selezione si avrebbe grave decadenza dell'organizzazione economica e sociale, — acquisti forme sempre più civili. Non è detto che la concorrenza sia la miglior forma di selezione: ma oggi è la migliore conosciuta. Solo che già oggi non ha più lo stesso carattere di necessità il suo attributo di libera o liberissima. Il problema è di vedere quali mezzi si impiegano nella concorrenza e nella lotta in genere, e i rapporti nei quali essi stanno con la prosperità sociale. Ora, da una parte il progresso civile va sostituendo sempre più le forme violente; dall'altra l'estendersi della concorrenza collettiva, di massa, ch'è tanto più violenta e spregiudicata quanto più questa massa è vasta e quindi forte, richiede un regolamento esterno, anche di carattere politico. E' questo il problema centrale del nuovo corporativismo.

3) Gli uomini e i loro aggruppamenti sono costituiti in *gerarchia* secondo l'eterogeneità e non concorrenza dianzi definita.

Da questa gerarchia deriva un fatto e un principio di *unità organica* del gruppo massimo, che gli altri comprende e che nell'odierna fase è la collettività politicamente giuridicamente organizzata a Stato.

Vi è un *sistema correlato di bisogni,* interessi, utilità e mezzi di soddisfazione: bisogni e utilità individuali, bisogni e utilità di collettività parziali, bisogni e utilità sociali o della collettività generale. Tutti *concorrenti* tra loro, ma tali che, per la migliore comune soddisfazione, si *correlano,* spontaneamente o coattivamente, e si *gerarchizzano,* con variazione continua di proporzioni fra interessi individuali interessi di specie e interessi sociali, con la prevalenza definitiva di questi ultimi e *subordinazione* degli altri.

4) Per le nuove formidabili forze che la concorrenza muove (complessi), nell'interesse collettivo una *disciplina più intensa si rende necessaria,* che selezioni e regoli scopi e mezzi, assicurandone i risultati costruttivi sociali e neutralizzandone quelli distruttivi antisociali, diminuendo le distruzioni di ricchezza ch'essa può importare e accrescendo il margine netto della sua utilità economica e sociale

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



*Siffatta disciplina è prevalentemente lasciata a ciascun gruppo,* per la sua vita interna e pei suoi rapporti con altri gruppi; non è necessariamente ed esclusivamente esterna amministrativa.

5) In forma naturalmente diversa dall'antica, fenomeni politici ed etici tornano a spesso prevalere sui puri fatti economici, ad investire comunque di sè la vita della ricchezza e quindi il sistema economico: non foss'altro per le indicate nuove forme di lotta tra grandi complessi economico-politici su base nazionale e di razza e di influenza economica a fini di potenza: fatto non estraneo all'altro, pure molto influente per l'alterazione del puro fenomeno economico, della cresciuta immissione delle masse o della materia sociale nello Stato e di tutto un nuovo orientamento di questo, rispetto alla vita economica. Si ha per tal fatto una commistione maggiore di rapporti politici, di tutela e contrattuali, che rende meno isolabili e dà nuova forma a questi ultimi rapporti contrattuali economici.

6) Queste diverse proprietà del sistema sociale comportano un giudizio di *ottimo,* relativo alle varie proporzioni o possibilità di combinazioni che rispondono al *massimo di utilità sociale.*

Quest'ottimo è, per le forme concrete, naturalmente vario nel tempo e nello spazio. Ma se ne può definire uno appropriato alla forma generale delle società attuali. E si può identificarlo nella combinazione, che — fatto un bilancio dell'utile e del danno sociale di ciascuna delle suddette proprietà ugualmente necessarie alla persistenza del sistema, — contemperi dinamicamente, nella generale unità, le proprietà di *gerarchia, uniformità, stabilità* con quelle di *circolazione, selezione, mutabilità.*

Le forme concrete dovranno allora tendere a conformarsi a quest'ottimo: e così la forma corporativa. E' problema quantitativo, dice il PARETO (1), di massima utilità; ma che si trasvaluta

(1) *Manuale,* p. 407,408. Il movimento sociale ha luogo secondo una curva ondulata ch'è difficile prevedere, secondo i fatti del passato, il senso futuro del

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



come ogni problema del genere in qualitativo: problema, diciamo, non di massimo, ma di ottimo, se tutti quegli elementi si stemperano con influenza reciproca nella vita multiforme del sistema, per rispondere al fine primo di questo, che è la persistenza dell'organizzazione nel progresso. Malgrado l'esperienza ci abbia mostrato un immancabile movimento oscillatorio, non dunque uniforme, nell'andamento dei fenomeni sociali, non è impossibile costruire teoricamente e indicare al politico come ottima una certa curva uniformemente ascendente, che può corrispondere a una lunga fase, uniformemente progressiva, di vita del sistema.

Riduciamo a due gruppi puntualmente contrapposti, le accennate proprietà del sistema sociale: quelle *statiche* di gerarchia uniformità stabilità, e quelle *dinamiche* di circolazione selezione mutabilità.

Se nel fenomeno concreto ciascuno di questi gruppi si trovasse allo stato puro, avremmo rispettivamente: il massimo di aggregazione (vecchio corporativismo degenerante) e il massimo di disgregazione (libertà individuale robinsoniana). Nell'un caso, la società rigidamente chiusa in caste, con le occupazioni ereditarie, irretita da statuti invariabili, cristallizzata nella perfetta stabilità, teoricamente quindi persistente all'infinito; nell'altro caso, ogni uomo svolgerebbe la propria attività indipendentemente dagli altri uomini, avulso anche dalla tradizione cioè dal passato e dal futuro, le forze di capillarità sociale sarebbero libere, la proprietà privata oggi espressione della stessa personalità umana mancherebbe, e con essa l'eredità, perchè in tale stato

---

movimento. Il passato non è sufficiente a determinare il futuro. Per questa buona ragione che bisognerebbe ritenere invariabili le tendenze verificate « pro tempore » sulla base di leggi ineluttabili non modificabili che invece non esistono nei fenomeni umani. Ciò significa che non è prevedibile quello che avverrà se non nei limiti dell'ipotesi che le forze constatate « pro tempore » saranno lasciate libere di svolgere tutta la loro azione. Tuttavia è utile sapere almeno quali sono le combinazioni probabili e quali ne saranno gli effetti. Ogni scienza del resto si dà a questo genere di ricerche: la scienze sociali ne hanno una ragione di più, in quanto lo *stato delle conoscenze degli uomini è uno degli elementi che concorrono a determinare con l'agire conforme degli uomini, i fenomeni sociali*, e questo stato di conoscenze può essere modificato dalla scienza. (PARETO, *Systèmes*, I, 80).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



limite si suppone che l'uomo cambi attività di giorno in giorno: si avrebbe allora dinamismo furioso e massima mutabilità.

Gli elementi statici e gli elementi dinamici non si trovano però allo stato puro: nel fenomeno concreto si ha una combinazione più o meno varia delle proprietà di ciascuno dei due gruppi, sì che non si ha nè stasi nè mutabilità perenni per inerzia. Si può solo dire che nelle società progressive si ha prevalenza delle proprietà dinamiche; e che il contrario avviene nelle società regressive e in quelle stazionarie che regressive alla lunga diventano.

Esiste una proporzione fra i due « residui » paretiani maggiori — l'*istinto delle combinazioni,* fattore di mobilità, e la *persistenza degli aggregati,* fattore di stabilità — e fra essi e la circolazione degli elementi sociali o delle elette: proporzione ch'è di grande importanza per l'equilibrio sociale, determinandone il massimo di prosperità. L'istinto delle combinazioni e la persistenza degli aggregati devono farsi equilibrio e devono andar congiunti a una circolazione delle elette, nè troppo veloce per non compromettere la continuità della vita sociale, nè troppo lenta per evitare l'accumulo di elementi di valore negli strati inferiori e di degenerati nelle classi superiori, che per esperienza storica è la dinamite causa di ogni rivolgimento sociale, com'è provato ancora una volta *a contrario* oggi che i sommovimenti sociali sono più rari appunto per la maggiore facilità, già ricordata, con cui si passa dagli strati inferiori agli strati superiori e non viceversa. La modalità ottima dei due principali residui delle combinazioni e degli aggregati in equilibrio con una circolazione moderata delle elette — modalità che corrisponde al massimo della potenza — si ebbe, secondo PARETO, nell'impero romano sotto gli Antonini, in Venezia sino alla serrata del Gran Consiglio; nella Francia di Luigi XIV, nell'Inghilterra del secolo XVIII, nella Germania di Bismark. Ci sarebbe stata nell'Alto Impero Romano da Augusto agli Antonini e nei Comuni italiani Corporativi del '300, solo se la circolazione delle elette fosse stata meno veloce (¹). E' interessante per noi notare che,

(1) AMOROSO. *Critica del sistema capitalistico,* p. 82-85. « Un semplice ritardo nella circolazione dell'élite sociale può avere l'effetto di aumentare considerevolmente il

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



meno alcuni decenni della storia inglese del sec. XVIII, questi periodi sono caratterizzati da un'ondata *aggregatrice*.

L'assoluto individualismo è un'astrazione: l'uomo tende all'aggruppamento; ma i suoi aggruppamenti tendono a cristallizzarsi; e tuttavia senza riuscirvi, perchè nell'intimo del sistema si formano e salgono inesorabili forze dinamiche, cui l'organismo può reagire, modificandosi e assicurandosi la continuità, o può non reagire, entrando nella fase degenerativa, preannunzio di morte o di mutamento rivoluzionario di fase.

Nel fenomeno concreto vi è dunque un tessuto di fattori statici e dinamici, in parte naturali insiti cioè nella natura umana storicamente determinata, in parte costituiti dalle istituzioni che gli uomini e i gruppi si danno secondo le mutevoli condizioni esterne ed interne, e che operano in senso positivo o negativo, aiutando o solo permettendo il gioco delle forze di mutabilità o stabilità. Perciò hanno grande importanza le istituzioni nel condizionare il fenomeno economico e sociale concreto: grande è specialmente l'importanza degli stretti rapporti fra istituzioni sociali ed istituzioni economiche. Negli ordinamenti corporativi l'influenza delle istituzioni è positiva ed è altamente attiva: causa complessa di elementi di rigidità e maggiore argomento contrario dei teorici liberisti.

Le istituzioni possono favorire od ostacolare, ma non perennemente, queto gioco di fattori statici e dinamici.

Nelle società progressive, come quelle industriali attuali, le istituzioni devono servire a promuovere la più sicura reazione dell'organismo sociale al continuo dinamismo che di esse è proprio. Se questo dinamismo è altissimo, come nelle fasi rivoluzionarie — es. quella italiana attuale —, le istituzioni servono a gradualmente regolarlo.

---

numero di elementi degenerati compresi nelle classi che possiedono il potere, e di aumentare d'altra parte il numero di elementi di qualità superiori che racchiudono le classi soggette » (PARETO. *Systemes socialistes* I, p. 11).

Questo fenomeno generale sociale si verifica anche in particolare nella organizzione economica se si considera un monopolio, privo di concorrenza potenziale. Perciò Pantaleoni ricorda che un equilibrio monopolistico è un terreno minato da dinamite. (*Erotemi* II. 82).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Tutte le organizzazioni reali sono un misto di bene e di male e per compararle bisogna risolvere problemi difficili e spesso molto complicati: come accade del resto generalmente quando si vuole sostituire l'analisi quantitativa all'analisi qualitativa (1).

Non esistono criteri per la comparabilità, che pur sarebbe tanto utile, fra un regime storico e un altro: se ne possono comparare i risultati da un determinato punto di vista: per esempio *il massimo di produzione*. Occorre un certo periodo di tempo per comparare la diversa dinamica del reddito e della ricchezza in paesi a diversi regimi. Ciò non si può fare pei regimi attuali. Si può raccogliere la cronaca, intanto. Una cronaca particolarmente ricca, specie al reagente della crisi ciclica e strutturale che il mondo attraversa.

L'Italia, paese povero e ad alta pressione demografica, ha reagito assai bene a questa crisi, e non pare che la sua ricchezza e il suo tenore di vita siano diminuiti comparativamente al livello degli altri paesi.

Vediamo un paese a regime prevalentemente liberale, malgrado il laburismo il protezionismo e i comuni fenomeni di coalizione e di conversione di spese specifiche in spese generali.

Prendiamo a caso. Il *Times* ha pubblicato (dic. 1930), uno studio del noto economista SALTER (2) sul sistema inglese e sui suoi difetti. Per lo scrittore la situazione dell'Inghilterra è resa difficile, se non addirittura allarmante, dallo stato arretrato in cui si trova il sistema industriale e finanziario del Paese di fronte agli altri Paesi continentali. Ciò che manca al sistema industriale britannico è l'elasticità che caratterizza quello di quasi tutti gli altri Paesi. In Inghilterra vige un sistema che SALTER definisce « congelato ». Esso è ottimo in tempi di benessere e di espansione economica, « ma in un'epoca di depressione si trasforma in un aggravio troppo pesante sulle forze attive di un Paese, e ciò perchè esso è nel suo carattere generale, difensivo, regolatore, rigido e non creativo, direttivo, elastico ». Tutto in Inghilterra appare allo scrittore di una rigidità gelida: le Banche

(1) PARETO. *Systèmes*, I, 99.

(2) Quel SALTER che nella sua *Recovery* (recentemente tradotta in italiano: « Quando finirà la crisi? » ed. Bompiani) ha esposto un piano di ricostruzione nazionale e mondiale perfettamente *corporativo*.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



dirette da un pugno di uomini senza audacia ostinati a tenerle lontane dall'arena della vita pulsante dell'industria: i servizi statali troppo rigidi per applicarsi al mutamento dei tempi e finanche le organizzazioni del padronato e quelle tradunioniste gli appaiono « essenzialmente difensive e protettive non adatte a facilitare cambiamenti e aggiustamenti ».

Ecco ora come un economista russo, l'OBOLENSKY-OSSINSKY, ha definito la portata del piano sovietico attuale, cioè dell'economia della Russia socialista — una società a redditi uguali.

« Il piano determina il ritmo e l'orientamento del processo sociale-economico. Esso stabilisce una scala d'aumento del reddito nazionale ed incorpora nella produzione il maggior numero possibile d' individui fisicamente abili, cercando di aumentare la loro produttività. Esso risolve il problema della distribuzione di tutta la produzione annua fra lo « stockage » e il consumo. Il piano di produzione per ogni singolo ramo industriale stabilisce la quantità e la natura degli strumenti di produzione e degli articoli di consumo da produrre. E' quindi anche un piano di distribuzione, perchè determina come le merci prodotte saranno ripartite fra gli stocks, il consumo industriale e quello individuale. Il piano sociale-economico, invece di stabilire una produzione per un mercato indefinito, provvede prima ai bisogni di un consumo determinato. Grazie al carattere del piano, non c' è soluzione di continuità fra la produzione e la distribuzione. Il piano pensa pure alla distribuzione degli stocks fra i vari rami economici, giusta le idee direttrici del piano generale di ricostruzione e quella della concatenazione consecutiva, scientificamente determinata, dei suoi varii elementi. Il piano provvede alla divisione di tutti gli elementi di consumo individuale fra i varii gruppi della popolazione, secondo la parte che ciascun gruppo ha avuto nel processo di produzione, il suo grado d' abilità professionale e il lavoro svolto rispetto alla produttività della mano d'opera. Il piano, quindi, fissa la quantità delle merci che devono essere prodotte non solo dal settore socializzato, ma anche dal settore privato. Il piano determina i prezzi, i salarii, le tariffe e tutti gli altri elementi del regime finanziario che, per il periodo transitorio durante il quale sono conservati gli scambi fra denaro e merci, as-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



sicura la circolazione degli strumenti monetarii, permettendo l'applicazione del piano generale di distribuzione e di redistribuzione di tutte le sostanze del paese. Il piano decide delle relazioni fra l'economia dell'U. R. S. S. e quella del mondo in genere e di ogni singolo paese » (1).

Questo piano di un imprenditore colossale, lo Stato socialista, sostituito alle imprese private involge un problema tecnico di trasformazione dell'economia ed è la sua parte positiva forse riuscita. Non può dirsi se sia egualmente riuscito il diverso problema economico di distribuire gli scarsi capitali disponibili nei vari generi di produzione senza la leva dell' interesse individuale che, sia pure corretto dall' interesse di gruppo, e talvolta anzi per questo come nel sistema corporativo, fa abbastanza bene quella distribuzione in modo che l'utilità ritratta sia al margine ugualmente alta in tutti gli impieghi e uguale al costo rispettivo. Non si tratta di un' impossibilità teorica, come si sa da Pareto e da Barone, bensì di una estrema difficoltà pratica nel raggiungere in regime collettivista il massimo di produzione, a causa degli errori più gravi e del maggior costo delle trasformazioni: a parte il terzo problema, quello della distribuzione, che, pur risolto secondo criteri di astratta regolarità, si ripercuote sulla produzione, come la stessa esperienza russa ha mostrato col dover correggere di volta in volta le premesse ugualitarie, di redditi e gusti identici come sarebbe nella logica del sistema comunista opposto perciò a quello di concorrenza (2)

Checchè sia della configurazione fisiologica del sistema sociale e delle sue varie forme particolari, è oggi il *sistema economico, che in qualsiasi mercato presenta un profondo travaglio di*

---

(1) *World Social Economic Planning, published by the International Industrial Relations Institute.* Aja 1932, vol. I, p. 291 sgg.

(2) La nuova politica economica annunziata da Stalin tocca i punti deboli del tentativo di organizzazione collettivista e lo fa apparire come una forma di transizione verso un regime che accetta alcuni presupposti essenziali del capitalismo: Stalin riconosce la necessità della coscrizione della mano d' opera nell' agricoltura per l'industria, della retribuzione diversa secondo la diversa qualifica degli operai, della continuità e dell' aumento della produttività delle aziende, della creazione di nuove élites tecniche, della ricerca di nuove fonti di capitale.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



*transizione dall'automatismo liberale rotto, attraverso l'organizzazione disordinata, a nuove forme regolate di coordinamento economico.*

Ecco il vivido quadro che della attuale rivoluzione economica — della nuova tendenza secolare — due illustri economisti italiani il De Stefani e l'Amoroso hanno di recente composto, a informazione di un convegno internazionale (1).

« I fatti documentano che nel seno stesso dell'automatismo economico liberale si sono formate delle forze, che insidiano ogni giorno più il contenuto realistico del principio liberale. Il libero gioco delle forze economiche non garantisce il miglior rendimento, immediato, e mediato, del sistema. — I dirigenti dell'economia liberale, o libera, incapaci di garantire senza l' intervento dello Stato, in ogni paese, l'equilibrio delle loro aziende, hanno confessato l' impotenza di tale automatismo, e della loro stessa funzione di dirigenti di un'economia libera, col fatto di rivolgersi ai singoli Governi per ottenere, a traverso interventi esterni e legislativi, la garanzia di equilibrii aziendali e particolari, che l'economia liberale, o essi medesimi, non avevano saputo predisporre o conservare. — Non ha fondamento l'eccezione che siffatte insufficienze e i disequilibrii che ne derivano siano sostanzialmente la conseguenza della guerra europea, in quanto la storia economica dell' ultimo cinquantennio dimostra che il logoramento dei processi automatici di ricomposizione dell'equilibrio economico ha la sua radice nel periodo prebellico. — Tale radice va ricercata nel fatto tecnico e finanziario della concentrazione delle intraprese industriali e bancarie, che, mentre tendono a limitare la concorrenza, ne riducono insieme il potere regolatore ed equilibratore. — A questa concentrazione delle intraprese produttrici fa riscontro la cristallizzazione sindacale delle offerte di lavoro, che, sorta e maturatasi a tutela dei venditori di lavoro, ha portato nel salario una tendenza di rigidità, che in parte lo sottrae al gioco della congiuntura. — Dalla constatazione di questo processo di formazione monopolistica, interna ed

(1) A. De Stefani e L. Amoroso. *Lo Stato e la vita economica*. Estr. dalla Riv. It. di Statistica Economia e Finanza a. VI n. 2.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



internazionale, si trae il convincimento che è in corso di progressivo sviluppo un processo di trasformazione nella composizione delle forze autonome, che operano nel seno della economia privata. In funzione di questo processo, che per la sua portata non ha precedenti nella storia, quelle forze tendono a fondersi ed a concentrarsi progressivamente, restando atrofizzate le funzioni autoregolatrici operanti nella economia liberale. — La potenzialità di produzione delle grandi intraprese produttrici è in funzione della opportunità di sviluppare il processo di eliminazione e di assorbimento delle intraprese concorrenti nell' interno e fuori dello Stato, e da tale opportunità particolaristica derivano molte delle sproporzioni tra la potenzialità di produzione e la capacità di consumo. — Da quanto si è detto risulta che l'alta banca e la grande industria, non riuscendo a signoreggiare i fatti della nuova economia, devono trovare, al di fuori di esse, un potere regolatore e coordinatore, superiore alla loro volontà e al loro interesse particolare. — Esse stesse stanno cercando la loro autoregolazione interna ed internazionale, fuori dell'automatismo liberale, a traverso consorzi e sindacati che sboccano a piani di produzione ed a standardizzazioni, non espressioni di di una concorrenza che tende a conservarsi, ma di una concorrenza che tende a sopprimersi. — E' in atto, sia pure in forma disordinata, la formazione di piani economici, sia nell' interno dei singoli paesi che nel mondo, con caratteri e con procedura diversi da quelli del piano russo, ma che rappresentano pur essi un tentativo spontaneo e storico di preordinare un equilibrio economico, in cui le variabili siano sempre meno funzione dell'automatismo del processo liberistico e sempre più funzione di una determinazione fondata sulla conoscenza della necessità del consumo, e proporzionate ad esso. — Si va verso una applicazione sempre più estesa di preventivi di produzione, più aderenti alle possibilità di sbocco, sacrificando nell' interesse dell'uomo-massa la dispendiosa varietà di prodotti richiesti dall'economia individualistica. — La stessa ripartizione del risparmio tende ad essere dovunque ogni giorno più manovrata, col criterio di distribuirlo in modo e dentro limiti precisati non dalla possibilità di una lotta economica tra intraprese concorrenti produttrici, ma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



dalle effettive capacità di assorbimento dei singoli prodotti. — Perciò, mentre da un lato si deplora l' intervento economico dello Stato, dall'altro è lo stesso maturarsi del piano economico nelle sue forme nazionali e mondiali che lo provoca accanto ai consorzi e ai sindacati, i quali hanno una sostanza economica simile a quella delle regolazioni governative. — Si tratta di un processo rivoluzionario. — In esso, mentre da un lato tende ad indebolirsi l'aspetto economico individualistico nell'uso del risparmio e del capitale, si tende ad una loro migliore e più efficiente utilizzazione. La tutela dell' interesse di massa non elimina l' interesse individuale azionario, che risulta anzi meglio tutelato dalla disciplina della previsione e della manovra speculativa. Frena l'opera della plutocrazia industriale, che i fatti dimostrano spesso in contrasto con l'interesse della nazione e della stessa umanità. — Modulo di siffatto processo di sviluppo è il sistema corporativo italiano: ordinamento flessibile e adattabile alle fasi, organiche e tecniche, del processo di trasformazione dell'economia riconosciuto come fisiologico e non patologico ».

## VI. — Le proprietà del sistema corporativo italiano.

**Al saggio di queste premesse storiche e teoriche si possono fissare le condizioni dell'organizzazione strutturale e funzionale del sistema corporativo italiano, ch'è prima organica manifestazione del nuovo corporativismo, in quanto fenomeno *pro tempore* universale.**

Tale indagine ha valore teorico appunto perchè il concreto sistema sociale italiano vuol essere il tipo del nuovo ordinamento corporativo, risultato di nuove forze esterne ed interne diverse da quelle che hanno determinato i precedenti sistemi analoghi, e perchè trovasi ancora nella fase ascendente che assicura quella certa scioltezza per cui il SENSINI può dire che esso si avvicina moltissimo al punto di massima utilità sociale (1).

(1) SENSINI, *Conferenze di sociologia*, 1931, p. 63.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



1. Unità. — L' unità del sistema è affermata prima, logicamente e cronologicamente, dalla Carta del Lavoro, che è lo statuto del sistema (Dich. I, II). E' proprietà essenziale. E' unità dell'economia identificantesi con l'unità dello Stato, cioè con una superiore unità politica e morale: caratteristica del nuovo corporativismo. Inteso, questo, come tipo di organizzazione e di azione economica a base professionale, *forma particolare di soluzione del molteplice, ch'è questa realtà professionale*, ma non solo gretto regolamento di interessi economici sibbene modo di vivere, informante di sè la complessa vita della nazione nella sua unità morale e politica (1).

---

(1) I membri della città si tengono come le cellule di un organismo.... noi compareremmo la società a un organismo le cui cellule, unite da invisibili legami, si subordinano le une alle altre in una gerarchia sapiente e si piegano naturalmente, per il maggior bene del tutto, a una disciplina che potrà esigere il sacrificio delle parti. Non si tratta del resto che di una comparazione, perchè altra cosa è un organismo sottoposto a leggi necessarie, altra cosa una società costituita di libere volontà. Ma poichè queste volontà sono organizzate esse imitano un organismo. La vita sociale ci appare come un sistema di abitudini che rispondono a un bisogno della comunità; alcune sono abitudini di comando, altre sono abitudini di ubbidienza, sia che ubbidiamo a una persona che comanda in virtù di una delegazione sociale, sia che la società stessa, confusamente concepita o sentita, emana un ordine impersonale... La società, immanente a ciascuno dei suoi membri, ha esigenze che, grandi o piccole, non esprimono meno ciascuna il tutto della sua vitalità. Gli obblighi ch'essa impone, e che le permettono di sussistere, introducono in essa una regolarità che ha semplicemente dell' analogia con l' ordine inflessibile dei fenomeni della vita. (Bergson. *Les deux sources de la moral et de la religion*, 1932, p. 2-4). Per la solidarietà che si stabilisce fra i membri di una società si ha l' unità dell' organismo sociale. Tutto concorre a fare dell' ordine sociale un' imitazione dell' ordine osservato nelle cose. Ciascuno di noi vorrebbe fare da sè. Ma la velleità vi è appena disegnata che incontra una forza antagonista fatta di tutte le forze sociali accumulate. Noi siamo in continuità con le altre persone, simili ad esse, uniti ad esse da una disciplina che crea una mutua dipendenza. Nella società l' uomo attinge energia. La solidarietà sociale fa che un *io sociale* si sovrapponga in ciascuno di noi all' *io individuale* (Bergson). Si ha quello che si dice l' individuo sociale. Del resto l' egoismo per l' uomo vivente in società comprende l' amor proprio, il desiderio di potenza di lodi ecc., di modo che l' interesse personale diviene a poco a poco indefinibile, tanto vi partecipa l' interesse generale e tanto è difficile isolare l' uno dall' altro. L' uomo è un essere vivente, l' evoluzione della vita s' è compiuta sulla linea della vita sociale, l'associazione è la forma più generale del-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



« La Nazione Italiana è un organismo avente fini vita mezzi e azione superiori, per potenza e durata, a quelli degli individui divisi o raggruppati, che la compongono. E' una unità morale politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista (Dich. I) il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obbiettivi sono unitari . . . (Dich. II). Oggi preannunziamo al mondo la creazione del potente stato unitario italiano (MUSSOLINI) ».

Questa dell'unità, è proprietà del sistema su cui a ragione molto si insiste: « In nessuno Stato l'unità economica si attua come in quello fascista, il quale in tal senso si manifesta come il più compiuto tipo di Stato ». « Lo Stato fascista deve, per il suo medesimo svolgimento storico e giuridico risalire, dall'analisi sindacale alla sintesi corporativa, dall' atomismo delle categorie all'unità degli interessi generali della Nazione » (BOTTAI). « Lo Stato che della società è la giuridica organizzazione, è un organismo distinto dai cittadini, che a ciascun momento ne fanno parte; il quale ha una sua propria vita e suoi propri fini superiori, ai quali devono essere subordinati i fini dei singoli (ROCCO) ». L'unità è il principio di tutto il sistema: « Vi è un solo sindacato legalmente riconosciuto, come vi è un solo Comune una sola Provincia un solo Stato; la moltiplicazione degli enti pubblici per l'esercizio delle identiche funzioni pubbliche è propria dei tempi di disgregazione e di anarchia » (ROCCO. — Relazione alla Camera sulla legge 3 Aprile 1926).

L'unità d'organizzazione si attua nello Stato per il raggiungimento di un fine comune, che riguarda le generazioni presenti e le future: unità di vita nel tempo e nello spazio e unità e permanenza di interessi per il conseguimento di uno scopo comune e distinto che costituisce il fine dello Stato, al quale dunque spetta la potestà di determinare quel fine e di apprestare i mezzi del suo raggiungimento mediante l' ordinamento giuridico.

---

l' attività vivente poichè la vita è organizzazione, e perciò si passa per transazioni insensibili dai rapporti fra le cellule di un organismo alle relazioni fra individui di una società.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Questa concezione, — che ha molta importanza teorica perchè getta luce sulle nuove forme di concorrenza, di azione statale e di gruppi ecc. — implica tre altre proprietà:

a) *unità organica del sistema: un tutto a parti correlate;*

b) *subordinazione degli elementi particolari al gruppo massimo giuridicamente costituito a Stato e incondizionatamente sovrano.*

c) *integralità dell'organizzazione, aderente all'essenza oggi meglio nota dell'equilibrio economico generale.*

Quando si dice unità organica non si accettano già le stravaganze dell'organicismo e le vaghe approssimazioni del neoorganicismo: si riconosce soltanto la sapienza perenne del monologo di Menenio Agrippa; e si dice, col grande Ferrara, che l'idea della società come persona, con vita propria tutta collettiva e tutta distinta da quella dei singoli individui e gruppi, che muoiono e si succedono senza per questo interrompere quella vita, corrisponde a null'altro che all'idea di una persona umana, considerata anch'essa come un'aggregazione di membra, una serie di funzioni, e un principio energico che muove quelle membra e produce queste funzioni.

Echi non spenti di teorie sociologiche positiviste alla COMTE o alla WORMS, che avevano una concezione organica della società e della Nazione, o teorie più recenti neorganiciste, di una società come sistema in equilibrio stazionario dotato di forza di autoregolazione e autoconservazione, era naturale che ricorressero, specialmente per definire un ordinamento sociale come pochi altri organico nel senso corrente della parola. Sul terreno scientifico bisogna però precisare che, se un'analogia si può trarre dalla biologia per raffigurare la società come un organismo vivente, essa è approssimativa e per noi solo più vicina alla realtà della abusata analogia, tolta alla meccanica, fra società e sistema di punti di forza. La cosa ha importanza, perchè il concepire in certo modo l'unità ha influenza sul concepire i rapporti fra la parte e il tutto. Potremo dunque parlare di organismo o, indifferentemente, di sistema sociale per indicare un tutto a parti correlate; ma con l'avvertenza che la società è organismo morale

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



di cui le parti hanno correlazioni tra loro e verso il tutto di natura psichica, non fisiologica o meccanica (1). Il problema dell'u-

---

(1) Interessante è vedere come due sovrani ingegni vedevano già nella prima metà del secolo scorso, da noi, questo problema oggi particolarmente attuale. Il ROMAGNOSI ricercando ai fini della statistica il tipo normale della società, attuale optimum di politica economica, considerava una nazione come *corpo* come *persona vivente*.

ROMAGNOSI considerava due aspetti dell'*unità sociale* come corpo, come persona vivente: uno *assoluto* o di *ragion di Stato;* uno *relativo* o di *ragione civile*. Il primo consisterebbe nell'avere riguardo a tutto il sistema dei *vincoli* che collegano insieme le parti della nazione. È un doversi innalzare in un punto superiore alla sfera sociale e di là contemplare come ogni membro si attacchi agli altri da mille lati e tutti insieme vengano a formare un tessuto, una macchina, in cui dal movimento delle singole parti risulta un movimento generale, un'armonia, una vita. Il secondo consiste nel considerare questa medesima organizzazione non più in riguardo al tutto che ne risulta, ma in riguardo ai membri che la compongono. Si noti la differenza: nell'uno e nell'altro caso è una *struttura* che voi meditate; ma meditandola in modo assoluto voi pensate alla *personalità* che ne risulta, e trascurate le parti che la compongono; laddove meditandola in senso relativo dimenticate la personalità e pensate alle parti.

Il FERRARA nel riassumere così le idee del Romagnosi: (*Sulla teoria della Statistica* 1836, in «Esame storico-critico», II, 2, p. 513) trovava vaghe ma da senno e vere l'espressioni e l'idee di una «*personalità nazionale*», di una società nazionale come *corpo o persona vivente*. «Se si attribuisce il numero unico di vita al corpo morale della vita — aveva detto ROMAGNOSI — ciò si fa per una specie di finzione appoggiata ad un'altra finzione. Si incomincia dall'immaginare una civile società a modo di persona, e quindi a somiglianza dell'individuo si passa ad attribuirle una vita propria tutta collettiva e tutta *distinta* da quella dei rispettivi individui». Ora, vi è tanto di metaforico — soggiungeva FERRARA — in quest'idea della persona e della vita civile, quanto nell'idea della persona e della vita animale. Altro che un'aggregazione di membra una serie di funzioni ed un principio energico che muove ed anima quelle membra che produce quelle funzioni; altro non sapremmo accennare nel definire la vita animale: ma tutto questo si trova e può parimenti riscontrarsi nelle nazioni. Si può vederle organizzate di tante membra quanti sono gli individui che le compongono; vederle crescere e svilupparsi con lo stesso genere di mezzi, cogli stessi caratteri e con lo stesso seguito di periodi con cui crescono e si sviluppano gli individui; fanciulle e deboli vederle predominate dall'istinto e dai sensi; giovani e robuste dalla fantasia e dalle passioni; grandi e mature dalla ragione e dalla previdenza; si può vedervi inoltre una *vita propria* indipendentemente da quelle dei singoli membri i quali muoiono e si succedono, senza che per questo il corso dei fenomeni sociali si fermi, senza che cessi la produzione e la circolazione dei beni, l'attività delle transazioni, l'accrescimento dei lumi e delle forze economiche. In tutto ciò chi non vede l'esistenza di un principio così energico e naturale, come quello che muove i polsi dell'individuo?

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



nità si risolve in quello della correlazione spontanea o meno, di cui ci occuperemo in seguito; è questione di funzioni: parliamo prima della struttura.

2. Dinamica di Gruppi. — Propria del sistema sociale corporativo unitario è la *dinamica*, non degli individui, ma dei *gruppi*, nei loro rapporti di concorrenza o di accordi, comunque d' interferenza.

« L'ordinamento corporativo, in verità, vuole significare che si dà un riconoscimento e una personalità morale, giuridica, politica alle categorie sociali; una legittima capacità di agire agli interessi economici. Ordinare le categorie sociali in associazioni con la personalità giuridica di diritto pubblico, significa riconoscere il valore che la vita delle categorie stesse ha nella vita della comunità statale; significa considerare come un interesse pubblico gli interessi delle categorie; significa sollevare la vita economica dei cittadini sopra un piano, che è quello stesso della vita dello Stato; significa affermare che è interesse di tutti che ciascuna forza economica tenga il proprio posto ed esplichi al massimo la sua attività e la sua funzione; significa, insomma, riconoscere il profondo valore politico della vita sociale, portare la vita sociale nel piano della vita politica, far coincidere Società e Stato. Il principio corporativo, dunque, è il principio dell'organizzazione e personificazione delle forze economiche, perchè partecipino coscientemente alla vita della comunità politica ». (1)

Questi aggruppamenti intorno a un interesse comune (sindacati o altri) costituiscono delle gerarchie intermedie fra l' individuo e lo Stato, necessarie pure, e specialmente, in un regime che vuole riconoscere quanto c'è di insopprimibile e utile nell'interesse e nell' iniziativa individuale o individualismo, ma vincolarlo a un interesse generale. Solo gli estremi, puri regimi collettivista e liberale non riconoscono gruppi intermedi di interessenze speciali, perchè ritengono automaticamente raggiungi-

(1) Bottai. *La concezione Corporativa dello Stato*. Arch. Corp. I, pag. 7.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



bile il massimo di utilità sociale col solo agire, rispettivamente, della collettività per gli individui e degli individui per la collettività. Specialmente il sindacato, deve essere centro motore della dinamica corporativa. Il sindacato è frutto insopprimibile di condizioni economiche e sociali non facilmente nè utilmente modificabili, di cui importante la specializzazione e suddivisione e concorrenza delle funzioni produttive. Costituisce l'identificazione concreta degli interessi diversi che a questa divisione del lavoro produttivo fan capo, identificazione necessaria oggi all'azione politica ed economica dello Stato. Interessante perciò, ai fini della nostra ricerca, e necessario per la compiutezza di essa, sarebbe studiare la distribuzione della ricchezza e la composizione qualitativa e quantitativa della popolazione.

Molto di quello che si dice a proposito di economia corporativa è inesatto o impreciso perchè deriva da errata o solo approssimativa conoscenza dei dati di fatto. Con estrema facilità si estendono alla concreta realtà italiana rilievi che non sono neppur veri per altre società in diverso stato di evoluzione economica, e che sono tanto meno veri per quella. Sono del genere i discorsi su una pretesa tendenza rapidissima alla collettivizzazione, al prevalere degli organismi produttivi collettivi su quelli individuali, al progressivo allargarsi e ingigantirsi delle imprese delle società anonime dei trust, al divorzio del capitale e del lavoro dall'impresa ecc. Per questo, è di grande interesse cominciare con l'identificare almeno la particolare composizione quantitativa e qualitativa della popolazione che costituisce la società italiana: ciò d'altra parte ha grande importanza per spiegare la ragione e il modo della sua stessa organizzazione corporativa, la ragione e il modo delle sue manifestazioni caratteristiche (1).

---

(1) Prendiamo le poche cifre che abbiamo sotto mano, senza aggiungere commenti del resto superflui, ma non dimenticando che assai fecondo compito per i pazienti ricercatori sarebbe l'approfondire e sviluppare uno studio del genere, che darebbe un notevole contributo allo studio dell'economia corporativa.

La popolazione presente di età superiore ai 10 anni secondo il sesso e la professione era secondo il censimento del 1921 così distribuita:

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Qui si incontrano complessi problemi, intorno a questi punti:

a) rapporti degli individui coi gruppi;
b) rapporti tra loro dei gruppi:

---

| | (In migliaia) |
|---|---|
| Agricoltura, caccia e pesca | 10.264 |
| Industria | 5.354 |
| Commercio | 1.101 |
| Amministrazioni pubbliche e private | 722 |
| Culto, professioni e arti | 542 |
| Addetti a servizi domestici | 445 |
| Proprietari benestanti | 277 |
| Attendenti alle cure domestiche, pensionati, studenti, ricov. | 12,254 |
| In complesso | 30.959 |

Com'è noto, la nostra è una popolazione progressiva in cui prevalgono ancora i gruppi di età centrali ed entrano ogni anno sul mercato di lavoro gruppi cospicui di individui in condizioni di lavorare.

Questa popolazione nel 1931 si distribuisce nei quadri dell'organizzazione sindacale e corporativa, come segue:

*Datori di lavoro*

| | Rappresentati | Associati |
|---|---|---|
| Industria | 117,293 | 70,180 |
| Agricoltura | 2,700,000 | 464,207 |
| Commercio | 786,588 | 454,184 |
| Trasporti Terrestri e Navigazione Interna | 32,609 | 10,963 |
| Credito e Assicurazione | 4,935 | 3,052 |
| Imprese dei trasporti Marittimi e Aerei | 1,321 | 1,089 |
| Comunità Artigiane d'Italia | 520,387 | 159,797 |
| Totali | 4,163,133 | 1,163,472 |

*Lavoratori*

| | Rappresentati | Associati |
|---|---|---|
| Industria | 2,428,550 | 1,661,874 |
| Agricoltura | 2,814,102 | 1,408,607 |
| Commercio | 815,397 | 321,457 |
| Trasporti Terrestri e Navigazione Interna | 250,000 | 191,883 |
| Bancari | 43,944 | 21,705 |
| Gente del Mare e dell'Aria | 124,563 | 41,402 |
| Professionisti ed Artisti | 110,910 | 86,002 |
| Totali | 6,587,466 | 3,732,930 |

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



1) omogenei (sindacati contrapposti),
2) eterogenei (sindacati e imprese);
*c*) rapporti dei gruppi minori col gruppo massimo, Stato.

Pel fatto che gli elementi primi sono eterogenei e si dispon-

---

Ecco ora i risultati complessivi dell'ultimo censimento industriale e commerciale (1927).

| | Numero degli esercizi % | | | Numero degli addetti % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | senza motore | con motore | totale | senza motore | con motore | totale |
| Industria | 38,7 | 8,3 | 47 | 29,3 | 41,6 | 70,9 |
| Commercio | 51,4 | 1,6 | 53 | 26,2 | 2,9 | 29,1 |
| Totali | 90,1 | 9,9 | 100 | 55,5 | 44,5 | 100 |

La densità degli esercizi senza motore è di 33,9 ‰ abitanti, quella degli esercizi con motore, meccanizzati anche di pochissimo, è di solo il 3.7 ‰. La frequenza del totale degli addetti ad esercizi industriali è del 96.8 ‰ abitanti, degli addetti a servizi commerciali del 39,8 ‰. Il 75,7 ‰ abitanti è addetto a esercizi senza motore, il 60,8 ‰ a esercizi con motore.

La distribuzione territoriale dell'industria italiana presenta tuttavia due tratti caratteristici: settentrionalizzazione e urbanamento. (Savorgnan).

Ecco un espressivo specchietto sulle dimensioni delle imprese industriali:

| Esercizi con addetti | Esercizi % | Addetti % |
|---|---|---|
| non più di 1 | 45,6 | 8,3 |
| 2-5 | 43.4 | 21.9 |
| 6-10 | 5.6 | 7.5 |
| 11-50 | 4.2 | 16.0 |
| 51-100 | 0.6 | 8.0 |
| 101-200 | 0.4 | 12.1 |
| 251-500 | 0.1 | 8.9 |
| 501-1000 | 0.1 | 7.9 |
| oltre 1000 | — | 9.4 |
| | 100 | 100 |

Lontano per fortuna è lo spettro della concentrazione industriale.

Vediamo la distribuzione gerarchica della popolazione industriale italiana per forma di attività, distinguendo le categorie di imprenditori indipendenti (proprietari gerenti conduttori) e direttori degli esercizi che dispongono di mezzi di produzione e organizzano la produzione, dalle categorie di impiegati e operai. Ecco come distribuiti su questa scala i 4 milioni di italiani che lavorano nell'industria.

Su 100 addetti 20 comandano e organizzano, 80 eseguono. Più precisamente:

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



gono in gruppi gerarchici in parte non concorrenti, si ha una certa *coscienza di gruppo,* bene identificata da un elemento passivo(comunanza o diversità di sorte) e da un elemento attivo (comunanza o diversità d'interessi).

---

| | % |
|---|---|
| Proprietari conduttori o gerenti | 20.9 |
| Personale direttivo | 1.0 |
| Personale amministrativo | 3.7 |
| Personale tecnico | 0.9 |
| Personale addetto alla vendita | 0.8 |
| Operai | 72.7 |
| | 100 |

Lontano, anche lo spettro della proletarizzazione.

Esaminiamo la stessa gerarchia per l' agricoltura. Secondo il censimento del 1921 avevamo

| | in migliaia |
|---|---|
| Coltivatori diretti | 3.427 |
| Fittavoli (compresi i 35,000 agricoltori e enfiteuti) | 693 |
| Mezzadri e coloni | 1.590 |
| Altre persone indipendenti | 176 |
| Giornalieri | 4.007 |
| Altre persone dipendenti | 290 |

Si noti che per le particolari condizioni di certe zone dell' economia agraria a proprietà molto divisa molti giornalieri sono anche piccoli proprietari. L' importanza relativa delle imprese organizzate in forma di società per azioni nel complesso della nostra economia si presenta negli ultimi anni crescente. 3070 società con 5463 milioni di capitale nel 1913: aggiunte le riserve e le obbligazioni il 7 % del capitale nazionale. Nel luglio 1929 le società erano 15,662 con un capitale di 47,915 milioni : aggiunte le riserve e le obbligazioni, 60 miliardi, all' incirca il 12 % della ricchezza nazionale. Cause del movimento fra l' altre: il passaggio di imprese individuali e società di fatto alla forma delle società per azioni, l' investimento di risparmi nuovi, il trasferimento di capitali in seguito alle condizioni create dalla guerra e dalla inflazione. E' ovvio avvertire che la forma azionaria — e la stessa mole del capitale — non implicano aumento di proporzione delle imprese. più esattamente indicata dal fattore personale del numero degli addetti. E' però un fatto che il gruppo delle società più importanti, di sole poche centinaia di enti, ha importanza maggiore della somma delle molte migliaia di società medie e piccole. Al 31 dicembre 1930, dalle 17.384 società esistenti con un capitale complessivo di 52 miliardi di lire, le 301 società di cui erano quotate in borsa le azioni avevano esse sole un capitale nominale di circa 23 miliardi, i $^{2}/_{5}$ del capitale complessivo di

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



Si può parlare di una coscienza famigliare, di una coscienza sindacale, di una coscienza corporativa cioè di appartenenza a una impresa e ad un gruppo industriale (complesso corpora-

---

tutte le società: alta concentrazione finanziaria, diversa dalla bassa concentrazione industriale. È nota la concentrazione finanziaria delle maggiori imprese industriali che ultimamente si è effettuata per mezzo delle due grandi banche settentrionali e che può rappresentare un ostacolo piuttosto che uno stimolo alla formazione di organismi economicamente vitali. « La colleganza di interessi tra la totalità delle maggiori aziende elettriche, che rappresentano la potenza finanziaria di gran lunga più forte nella nostra economia, tra la grandissima maggioranza delle imprese siderurgiche-meccaniche (e navali con esse, sia di costruzione che di navigazione) e tra le aziende chimiche, in quanto tutte quelle operanti in questo campo — si distribuiscono tra un paio di grandi complessi, i cui rapporti si regolano attraverso le due banche che ne hanno il patronato » ha una enorme importanza nel determinare la fisionomia economica e politica del nostro paese, perchè « mette un ristrettissimo manipolo di finanzieri in condizioni di disporre delle sorti di tutta l'industria » (MORANDI, *Storia della grande industria in Italia*, 1931, p. 289).

Degna di nota è pure la progressiva importanza funzionale dell'attività bancaria e finanziaria parastatale.

Veniamo alla distribuzione della ricchezza e del reddito, secondo calcoli del GINI (per il 1928).

*Ricchezza privata* in miliardi di lire carta.

| | |
|---|---|
| Terreni | 155 |
| Fabbricati urbani | 80 |
| Cave-miniere | 5 |
| Mobilia | 45 |
| Altri mobili | 45 |
| Bestiame | 27 |
| Titoli di debito pubblico | 38.5 |
| Azioni-obbligazioni | 52 |
| Depositi | 31.5 |
| Denaro | 6 |

*Reddito nazionale*

| | |
|---|---|
| Redditi agricoli forestali ecc. | 30 |
| Redditi industriali | 32 |
| Commercio e credito | 10 |
| Impieghi pubblici privati e simili | 10 |
| Redditi d' immobili urbani | 6 |
| Titoli pubblici e redditi diversi | 6 |

Ecco ora la distribuzione dei redditi mobiliari (industriali e commerciali di cat. *B*) pel 1923 (GINI-D'ADDARIO).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tivo), in fine di una coscienza nazionale (di appartenenza al complesso economico sociale politico oggi massimo).

E' da respingere la concezione positivista di differenze biologiche antropologiche delle classi sociali, per cui esisterebbero fra gli uomini differenze psichiche e mentali profonde e gli elementi biologicamente diversi sentirebbero diversamente e quindi giudicherebbero penserebbero agirebbero diversamente. Si può ammettere, per le accennate ragioni di affinità e comunione o concorrenza d' interessi, una certa diversità di motivi psicologici, derivante dalla stessa tendenza generica di socialità e in particolare dalla tendenza ad accomunarsi nella divisione del lavoro sociale con gli individui della stessa categoria che costituiscono la stessa forza produttiva specializzata. Più ancora da respingere

| *Classi di reddito* | *Percentuali* del numero dei redditi | dell' importo |
|---|---|---|
| 2.222.20 — 3000 | 26.15 | 7.75 |
| 3000 — 4000 | 20,01 | 8.87 |
| 4000 — 5000 | 13.58 | 7.73 |
| 5000 — 7.500 | 14.50 | 10.90 |
| 7.500 — 10.000 | 10.24 | 10.92 |
| 10.000 — 15.000 | 6.71 | 10.36 |
| 15.000 — 25.000 | 4.82 | 11.51 |
| 25,000 — 50.000 | 2.68 | 11.52 |
| 50.000 — 100.000 | 0.87 | 7.54 |
| oltre 100.000 | 0.44 | 12.90 |

L'esame della dinamica della distribuzione dei redditi tra il 1894 e il 1923 porta a concludere che la concentrazione è aumentata col tempo in concordanza con l'aumento del reddito medio.

Si noti la mancanza di ogni rilevazione pei redditi minimi. Non si conosce quali siano le proporzioni de' redditi di lavoro: ma si è avuto dopo la guerra da noi, com' è dimostrato per altri paesi, uno spostamento della distribuzione dei redditi a favore di quelli di lavoro (per la Francia e pel Belgio intorno al 1927 i redditi di lavoro erano il 78 °/₀ del totale) risultante fra l' altro dal confronto dei rapporti fra reddito e ricchezza (nel 1914: 17.5 °/₀; nel 1927: 18.9 °/₀). Per l'agricoltura, da noi, indagini del TASSINARI han portato ad accertare che fra l'anteguerra e oggi vi è stato un notevole spostamento di reddito dalle classi capitalistiche a quelle lavoratrici, prevalentemente a favore della mano d' opera salariata e colonica (specie nella mezzadria, forma di compartecipazione produttiva tipicamente corporativa).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



è la concezione economica marxista, di una storia che sarebbe tessuto della lotta fra due sole classi: capitale e lavoro; capitale e lavoro sono complementari più che concorrenti, e concorrenti sono invece i diversi gruppi particolari di ciascuna delle due categorie sociali.

Si tratta, non di differenze biologiche antropologiche fra appartenenti a gruppi diversi, e neppure di insanabili differenze economiche (necessarietà della lotta di classe basata sulla irreparabile divisione della società in classi contrapposte); si tratta solo di diversi stati psichici, variabili e quasi mai esclusivi, aventi interferenze reciproche che li correggono.

*La dicotomia della società in due classi, di cui l'una polarizzata intorno al reddito di capitale e di impresa e l'altra intorno al reddito di lavoro, non ha più l'importanza che ha avuto dando luogo a oltre un secolo di elaborazioni scientifiche. Essa si mostra sempre meno fondata.* (1) La circolazione degli elementi fra i gruppi, è più attiva, incoercibilmente attiva. Si è che gli individui si spostano più facilmente in senso verticale e insieme orizzontale; e *la divisione del prodotto sociale non ha più luogo fra due classi — proprietà e lavoro come categorie — ma fra due o più fonti di reddito, miste, largamente possedute dagli stessi individui.* Non redditi parassitari, che tendono a scomparire, tanto più in una società progressiva corporativa di produttori, come vuol essere questa italiana: ma *prezzi di fattori di produzione da questi portati.*

Se questa è la varia realtà sociale, sarebbe dannoso e vano

---

(1) Si è, del resto, esagerata l' ipotesi teorica, semplice e semplicemente basata su una realtà parziale, di Marx, attribuendogli la dicotomia della società in due sole classi: capitale e lavoro. — « Gli operai salariati che non hanno se non la forza di lavoro e il cui reddito è il salario, i capitalisti che possiedono il capitale e ricavano il profitto, i proprietari fondiari che detengono la terra e prelevano la rendita, costituiscono le tre grandi classi della società moderna, basata sulla produzione capitalistica. Incontestabilmente in Inghilterra questa suddivisione è più largamente e categoricamente sviluppata. Tuttavia essa non vi esiste ancora in tutta la sua purezza e strati di transizione vi mascherano dappertutto — incomparabilmente meno nella campagna che nella città, le linee di demarcazione » (MARX. *Il Capitale*).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



resisterle. Non solo le istituzioni devono permettere l'attiva circolazione degli elementi della società, ma devono favorirla vigilantemente. Bisogna resistere alla tendenza alla cristallizzazione in caste o ceti chiusi, che in vari modi si oppone a che il movimento *possibile* diventi *reale*, e ne ha i mezzi in una organizzazione corporativa, per definizione ordinatrice delle forze economiche in gruppi. (Pericolo dell'eccessiva simmetria e fissità giuridica dell'organizzazione, pericolo della moltiplicazione degli albi chiusi ecc.).

Si è portati, come abbiamo letto in una relazione ufficiale, a dare simmetria e certezza e stabilità alla disciplina giuridica dell' inquadramento (1). Nella ricerca di questa impossibile e inutile stabilità, gli interessi monopolistici possono nascondersi, e rendere appunto irreale quello che è, non solo possibile, ma necessario: la scioltezza dell'organizzazione. Già dopo pochissimi anni, si tende a restringere il sistema della legge coi così detti *albi chiusi,* che sono istituzionalmente, e devono restare, organi di un interesse pubblico generale (garanzia di correttezza in una funzione originariamente pubblica: albo degli avvocati, notari ecc.: solo per eccezione, mezzo di raggiungimento di una utilità sociale o economica impellente evidente e generale: a quest'ultima stregua si può giustificare l'albo degli esportatori).

Non si insisterà mai abbastanza su quella necessità. Con perfetto intuito MUSSOLINI ha detto che « *nello stato unitario il popolo circola a sua agio* ». Egli ha toccato la chiave di volta della vitalità e persistenza del sistema.

Le norme della legge sono aderenti a questo principio. « L'organizzazione sindacale e professionale è libera » (Dich. III della Carta del Lavoro). « Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali »: (Art. I legge 3 Aprile 1926); « una sola per ciascuna categoria » (Art. 6). « Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti gli appartenenti alla categoria per cui sono costituite, vi siano e non vi siano iscritti, nell' am-

(1) Relazione sulla revisione dell' inquadramento sindacale. Cons. Naz. Corp. 1ª Sess. Ottobre 1930.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



bito della circoscrizione territoriale » (Art. 5). « Possono appartenere alle associazioni sindacali i cittadini che posseggano i requisiti richiesti dalla legge e dagli statuti delle associazioni » (Art. 1 norme di attuazione). I datori di lavoro e lavoratori che, per ragione della loro attività, appartengono in modo stabile e continuativo contemporaneamente a diverse categorie possono far parte contemporaneamente di diverse associazioni sindacali, e si ammette pure che uno stesso individuo possa far parte contemporaneamente di una o varie associazioni di datori di lavoro e di una o varie associazioni di lavoratori (Art. 7 norme di attuazione).

Secondo tali norme, caratteri del sistema sono:

a) *Aggruppamento unitario legalmente riconosciuto.*

Vi è un interesse statale e sociale, e in certo senso particolare (contraenti deboli), all'*integralità dell'organizzazione*, alla sua estensione a tutti gli interessi di massa: al limite, sindacato obbligatorio per i singoli e per i gruppi, realizzato del resto col monopolio rappresentativo, per la necessità che tutti gli elementi primi dell'aggregato sociale siano distribuiti in categorie e così si equilibrino per la piena ordinata funzione del sistema.

V'è quindi solo da lamentare che l'organizzazione corporativa risenta ancora dell'originario schema dualistico dei rapporti di lavoro, e solo lentamente si estenda a tutti gli interessi di massa, lasciando intanto fuori dei suoi quadri categorie sociali importanti [1].

Ma i singoli elementi devono distribuirsi liberamente e circolare nelle formazioni di categoria. *Non è lo Stato che incasella o assegna i singoli al gruppo professionale.* Lo Stato riconosce l'aggruppamento professionale perchè utile alla sua stessa azione — uno solo per ciascuna categoria, come vi è un solo comune sullo stesso territorio — e poi lo lascia aperto a tutti perchè ciascuno possa liberamente aderirvi e muovercisi. Forma di *decentramento istituzionale sociale,* analoga a quella di decentramento amministrativo per cui lo Stato riconosce gli enti autarchici territoriali, ma non pensa di assegnare ad essi gli individui.

(1) FERRARA. *Nuovi sviluppi del diritto corporativo.* « Archivio Corporativo » 1931.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



L'organizzazione deve essere fondamentalmente un diritto, sia pure a esercizio sollecitato per un interesse sociale (l'esistenza di requisiti di legge per l'ammissione non esclude il principio della organizzazione libera). Non dev'essere un dovere (sindacato obbligatorio): salva l'estensione della rappresentanza a tutta la categoria: unità di rappresentanza sindacale, realizzante gli effetti dell' integralità dell'organizzazione che rispondono all'interesse sociale dianzi accennato. Lo Stato riconosce più che non crei l'organizzazione locale entro cui i cittadini liberamente circolano e si distribuiscono; egualmente, il regime riconosce più che non crei una intelaiatura sindacale entro cui gli individui liberamente circolano e si distribuiscono secondo le caratteristiche e gli interessi professionali. Il rilievo è di grande importanza teorica e pratica, se porta ad escludere che sia lo Stato ad assegnare l' individuo a una professione e quindi a un lavoro.

**Così solo il sistema corporativo rimane per più lungo tempo se stesso; senza scivolare verso forme anacronistiche, la cristallizzazione in caste a carattere ereditario, o il termitaio umano di** sapore collettivista [1]. E' cioè nuovo corporativismo, o, se vogliamo, in genere corporativismo della fase espansiva non anchilosata, rispondente ai fini del massimo di produttività economica e di equilibrio di una società progressiva, che, se non si abbia paura delle parole, può ben definirsi una nuova forma di liberalismo, volta ad assorbire quanto di ancora vitale c'è nel sistema liberale e di irresistibile nelle nuove esigenze sociali. « Corre pericolo ogni potere di iniziativa e di progresso, quando tutti gli individui siano chiusi nelle maglie di un meccanismo che, per quanto avvivato da un unico spirito al centro, non può non lasciar illanguidire e morire ogni libertà di movimento e di autonomia a mano a mano che dal centro si va alla periferia » (GENTILE).

Un'organizzazione così serrata come quella corporativa, in

---

(1) PANTALEONI a proposito della rigida costituzione elaborata per Fiume dalla Carta del Carnaro, osservava ch' essa era informata al regime delle Corporazioni e ghilde medievali e presentava correnti soviettistiche: avrebbe potuto, se mai, attuarsi in un piccolo mercato chiuso. (*Erotemi*, II, 95).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



un paese come l' Italia che ha bisogno di espandersi, deve avere dinamismo e scioltezza per non cadere sotto la sua stessa mole, intanto per non impacciare anzichè agevolare il cammino della nazione, che deve poter contare sulla selezione e la prevalenza conquistatrice dei più adatti.

Discendono da quanto precede questi due altri requisiti dell'ordinamento corporativo italiano:

b) *Aggruppamento aperto.*

Sistema di gruppi aperti, i cui membri si rinnovano continuamente; con possibilità, non solo legale ma *reale,* di adesione pei singoli che possiedano i requisiti di legge. *Cosa specialmente necessaria*:

1) perchè il gruppo riconosciuto è uno solo per ciascuna categoria, e rappresenta tutti gli appartenenti a questa, ciò che vuol dire che il singolo può agire solo attraverso il gruppo;

2) perchè l'appartenenza al gruppo implica non solo un diritto alla direzione economica e politica di questo, ma sopratutto un certo diritto di preferenza al lavoro (collocamento a « sportello chiuso »).

3) Perchè, tanto più compatto limitato e chiuso è il gruppo, tanto esso è più aggressivo e spregiudicato nell'aggressione contro altri gruppi: ciò che ripugna all'ordinamento corporativo. (1)

c) *Aggruppamento non esclusivo* (inquadramento plurimo).

Lo stesso individuo può partecipare a diversi gruppi, se svolge diverse attività economiche, se è percettore di diversi redditi e quindi portatore di diversi interessi.

E' problema tecnicamente difficile; ed importante, perchè implica quelli dell' individuazione della categoria, delle proporzioni ottime di questa, dell'equilibrio degli interessi, in un certo meccanismo compensatore nel bilancio dei vantaggi e svan-

---

(1) Nota MARSHALL che in un mercato aperto un individuo non ha alcun vantaggio a distruggere il proprio competitore: è solo in un mercato monopolista, o dove è possibile il monopolio, che ciò può accadere (*Industry* p. 180).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



taggi dell'organizzazione, nei riguardi delle diverse attività economiche del singolo ai fini dell'equilibrio individuale.

L' appartenenza esclusiva sarebbe estendere all' individuo — come voleva Platone — il principio dell'uniformità: sarebbe ciò un portato della divisione del lavoro: ma un' esagerazione dannosa che faciliterebbe la cristallizzazione della società.

Contro queste caratteristiche iniziali ed essenziali si appuntano, da una parte la tendenza dei gruppi a restare più limitati e omogenei per interesse protezionista, e dall'altra la tendenza, dovuta forse a imperfezione del sistema o ad immaturità sindacale, verso un inquadramento unitario sul criterio della professione prevalente, che riporti la attività produttiva di ciascuno sotto un'unica rappresentanza di categoria. Il controllo dello Stato sulla redazione degli statuti che regolano l'ammissione dei soci e sulla pratica dell' inquadramento è sufficiente, se oculatamente esercitato, ad evitare abusi di parzialità e tendenze sindacali esclusive (1).

---

(1) Ma il pericolo esiste, se questa esigenza di un' organizzazione aperta, che assicuri la selezione e la prevalenza dei più adatti è stata espressa di recente in una relazione della Giunta del Bilancio dalla Camera dei Deputati.

I relatori rilevano che il mondo economico non può adattarsi ad una condizione di stasi, e passando a un ordine di fatti e di considerazioni più comprensivo di quello che forma oggetto del testo, soggiungono che mai come in questo momento sono vive ed operanti le attività di tutti i rami dell'economia e mai, come in questo momento, le energie sono tutte tese al fine di ricuperare tutta la forza di resistenza ed accelerare il processo risolutivo della crisi. Evidentemente siamo di fronte ad un processo di selezione, in alto come in basso. In alto si differenziano i dirigenti secondo le qualità tecniche e di comando, in basso si selezionano i lavoratori, secondo il rendimento; questi due fenomeni sono abbastanza evidenti per esonerare da una indagine qualitativa e quantitativa e dalle considerazioni che se ne possono trarre. Evidentemente nella dura battaglia quotidiana del lavoro, cadono i più deboli: nella folla dei disoccupati concorre soprattutto la mano d'opera non qualificata la quale è, purtroppo, la meno resistente. Riaffiora così la questione dei limiti di età, senza che nessuno l'abbia mai discussa, ma che costituisce, ad ogni modo, una penosa consegnenza della situazione che è stata prevista da quando, nel campo assicurativo, si è arrivati non solo al sussidio della disoccupazione, ma al sussidio per invalidità e vecchiaia. Alla mano d' opera non qualificata, corrisponde in questo momento nel campo impiegatizio, la massa dei disoccupati che si possono considerare impiegati d' ordine. Evidentemente, se il fenomeno della selezione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



*Questo ordinamento in gruppi aperti, oltre che per la dinamica economica e sociale di un sistema progressivo come il nostro, è particolarmente indicato come condizione di una politica di espansione demografica ed industriale.*

L'organizzazione sociale non cristallizzata in gruppi chiusi è indispensabile a raggiungere l'« optimum » demografico riassunto nel maggior numero come causa di prosperità e di potenza, e a non neutralizzare i vantaggi che per quest' « optimum » può

---

individuale, nel campo direttivo non può preoccupare in quanto ne risulterà, in definitiva un beneficio per tutto l'andamento della nostra economia, la quale troverà i suoi quadri di comando in parte rifatti con la esclusione degli insufficienti, non può non preoccupare la vasta selezione, degli strati più bassi, la quale costituirà fatalmente un regresso nelle condizioni di vita per qualche zona della popolazione. Di qui, il problema dell'assistenza. D'altra parte, il Capo del Governo aveva detto: « Lo Stato in genere, e quello fascista in particolare, agisce sull'economico in un triplice modo: creando le condizioni generali più propizie allo sviluppo delle forze economiche del paese; aiutando le forze economiche sane quando da loro non possono rimontare la corrente poichè la loro volontà non è più sufficiente allo scopo; o quando, come nelle grandi bonifiche, i mezzi dell'iniziativa privata non bastano all'ampiezza del compito; lasciando perire, senza pericolose indulgenze, gli organismi mal creati e mal diretti. Lo Stato corporativo fascista non vuole essere il semplice guardiano notturno nella politica, non vuole nemmeno essere soltanto una specie di Congregazione di carità dal punto di vista sociale ».

Il problema è così riportato ai suoi termini scientifici. Un economista inglese, il CANNAN termina la sua « Rassegna della teoria economica » con la constatazione di un ideale di *solidarietà*, ch' è più proprio delle società corporative ma — avverte PARETO (*Systèmes*, II, 223) — bisogna definire rigorosamente questo termine dal punto di vista scientifico, cioè del valore sperimentale e logico delle proposizioni nelle quali esso si usa, andando più a fondo delle concezioni correnti assai vaghe, che possono identificare la solidarietà con l' associazione e divisione del lavoro, o con l'associazione o semplice società e simpatia, o con un interesse esclusivo di gruppo, ecc. Semplice interdipendenza degli uomini o più precisamente interdipendenza che esclude che il benessere di ciascuno dipenda dalla distruzione di altri (concetto negativo), o ancora interdipendenza nel senso che la nostra prosperità dipende da quella degli altri (concetto positivo)? — Le concezioni sono diverse secondo gli uomini che le enunciano e i fini che si propongono questi uomini. Ma il problema centrale si tocca quando ci si domanda se la *solidarietà* si oppone alla *selezione* e tende ad indebolire le individualità (aspetto sociologico, che si può tradurre in quello economico quantitativo: si aumentano o non la ricchezza e il benessere materiale; o restare sociologico, se ci si domanda se aumenta o meno il benessere in genere o si ubbidisce a necessità politiche ecc.)

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



costituire una « organizzazione sindacale disciplinata e fatta propria dallo Stato, oltre che a fini di giustizia sociale tendente ad un fine immediatamente rilevante per lo sviluppo della produzione: a far sì che l'attività economica si possa svolgere tranquilla e sicura ». Problema quantitativo: tranquillità fino al punto in cui non sia quiete mortificatrice della attività di conquista e di progresso. Degno di riflessione, malgrado la forma talvolta paradossale, è il significato intimo del concetto ricorrente spesso nel sistema pantaleoniano: che nulla più dei vincoli corporativi può portare a diminuzione invece che ad aumento della popolazione. E' ammonitore il fatto che il comunismo russo, per mantenere una società alveare ha bisogno di fare una politica demografica malthusiana. Del reto, già ARISTOTILE (Politica, II, 3-4) notava che la comunione dei beni sarebbe necessariamente seguita da limitazione nel numero dei cittadini (importanza della costituzione economica e sociale, specie del regime di proprietà, sul numero della popolazione) (1).

Allo stesso fine, ed in genere come conseguenza logica di tutto il sistema, si può indicare l'opportunità che, non solo i gruppi parziali siano aperti (*contro il protezionismo di catego-*

---

(1) Ecco un esempio recente di vincoli demografici all'organizzazione economica e sociale. A proposito di esperimenti di mezzadria collettiva e di compartecipazione generale collettiva nell'agricoltura del mantovano, i giornali del 17 giugno 1932 hanno pubblicato fra l'altro: « Intervenuta nelle contrattazioni l'Unione dei Sindacati dell'Agricoltura, si è dovuto porre un freno alle trasformazioni delle aziende private in aziende a conduzione collettiva. La ragione di tale freno è dovuta al fatto che nel mantovano ci sono 14.000 braccianti disoccupati, i quali hanno bisogno di lavorare, sia pure due o tre giorni soltanto la settimana. Se si dovesse permettere la trasformazione delle aziende accadrebbe che i migliori elementi si occuperebbero stabilmente, mentre circa 14.000 (10.000 certamente) non saprebbero più come risolvere il problema del vivere quotidiano. È per questo che l'on. Razza resosi conto e delle necessità dei braccianti mantovani e dell'utilità dell'applicazione dei nuovi metodi di collaborazione agricola, ha promesso di favorire per questi lavoratori l'emigrazione interna. Notevoli lavori pubblici, quindi, assorbiranno a lor volta una buona quantità di lavoratori, e assorbiranno, naturalmente, quegli elementi meno adatti all'agricoltura e che al bracciantato agricolo si erano dati per necessità, o prima d'ora, attratti da miraggi di fortuna, che altro non erano che le conseguenze d'un fenomeno economico assolutamente anormale ».

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



*ria*), ma, almeno tendenzialmente, sia aperto il gruppo massimo Stato (*contro l'eccessivo protezionismo doganale*).

Sistema di economia corporativa e politica di difesa nazionale, non importano necessariamente, anzi, un sistema di economia chiusa in compartimenti stagni all' interno e rispetto all'estero. (1)

Protezionismo non coincide con corporativismo, come liberismo non coincide con liberalismo. E' la necessità dell'espansione demografica che reclama gruppi aperti all' interno; è la stessa necessità che reclama una società aperta rispetto all'estero: e l'espansione industriale e commerciale ch'è la base migliore di quell'espansione demografica rafferma questa necessità di tenere aperta la società nazionale e tesa verso ogni possibile sbocco all'estero. Per ciò l' Italia propone sul terreno internazionale una più libera combinazione dei fattori di produzione che sono in possesso di paesi monopolisti, col lavoro che essa ha esuberante: quindi più libera circolazione delle merci e dei capitali e degli uomini sulle terre coloniali. Questa tensione verso l'espansione mette meglio in evidenza la comunità di interessi fra i vari soggetti economici nazionali, specie fra imprenditori e lavoratori e spinge più fortemente l' azione razionalizzatrice dell' organizzazione economica e sociale. Il corporativismo in quanto è fattore di più stretta coesione nazionale, suppone poi che il gruppo nazionale intimamente legato da relazioni interne abbia a cimentarsi sul mercato mondiale, abbia dunque relazioni con l' estero. Purtroppo, e se ne vedono sempre più i danni, le nostre società nazionali sono società chiuse. « L' istinto sociale ch' è al fondo dell' obbligazione sociale riguarda sem-

---

(1) Cfr. per tutto questo:

Del Vecchio. *Per la teoria economica dell'ordinamento corporativo*. Atti XIX Riunione della Soc. It. per il Progresso delle Scienze, e Riv. « Stato » sett.-ott. 1930.

Arena, nota ivi e: *Le basi teoriche dell'organizzazione italiana del lavoro*, in Atti XIX Riunione Soc. It. Progresso Scienze e « Giornale degli Economisti » sett. 1930; *Dell' ottima popolazione*, in « Riv. di Politica Economica » 1930; *L' espansione economica in regime corporativo*. Roma, 1929.

Amoroso. *Lezioni sulle dottrine economiche*, p. 293; Mortara. *Incremento demografico e politica economica*, Archivio di Studi Corporativi I, II,237·

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



pre — l'istinto essendo relativamente immutabile — una società chiusa sebbene vasta. Fra la nazione anche grande e l'umanità v'è tutta la distanza dal finito all'infinito, dal chiuso all'aperto... La coesione sociale è dovuta in gran parte alla necessità di difendersi contro altri, ed è anzitutto contro gli altri uomini che si amano gli uomini coi quali si vive » (BERGSON). Quest'è vero di tutti i gruppi, abbiam visto, ma non esclude le relazioni e gli accordi.

In quanto infine il sistema corporativo rappresenta uno sforzo di razionalizzamento, suppone che non si facciano venir meno le condizioni essenziali di questo sforzo: regolare le dimensioni e il lavoro delle imprese per una produzione in pieno, cioè a costi decrescenti, e quindi in gruppi non chiusi per mercati aperti.

Il sistema comunista russo mantiene il commercio con l'estero a mezzo del monopolio statale, e in misura limitata date le varie e vaste disponibilità del solo mercato interno, e con un'organizzazione rigida che lo mette al sicuro dalla concorrenza estera. Il sistema corporativo italiano non può far lo stesso per la opposta mancanza di questa triplice caratteristica. Deve dunque mantenere più che sia possibile aperti gli scambi con l'estero e lasciarli all'iniziativa dei singoli e dei gruppi normalmente organizzati; al più dirigerli con più energici istituti di politica economica ausiliatrice. Sarà questo, del resto, un collaudo continuo, benefico perchè selettivo, della sua organizzazione politica ed economica, per l'interdipendenza dei mercati, la quale fa oggi sì che un esperimento sociale non possa svolgersi senza dare e ricevere ripercussioni dall'estero.

Molto saggiamente, per tutte queste ragioni, il Consiglio Nazionale delle Corporazioni e dirette manifestazioni ufficiali del Governo hanno indicato una politica economica internazionale tendenzialmente liberista; e, rispetto alle intese economiche internazionali, che si vanno estendendo su base corporativa come abbiamo altrove mostrato, la nostra politica s'è dichiarata favorevole, a condizione ch'esse non servano a cristallizzare situazioni acquisite: triplice applicazione del principio di un'organizzazione economica aperta, anche rispetto all'estero.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



3). Autonomia dei Gruppi.

L'autonomia è carattere proprio di un gruppo, di qualunque società, anche piccola, se questa non è un meccanismo, ma un organismo, munito cioè di vita organica e spirituale.

I gruppi riconosciuti hanno un loro statuto ed ordinamento interno, in base al quale regolano l'ammissione dei membri, la nomina dei dirigenti, la vita dell'associazione.

Tutelano di fronte allo Stato e alle altre associazioni l' interesse dei soci (Dich. III, C. L.).

Hanno funzioni positive, costruttive (contrattazione autonoma); e non soltanto di tutela, ma di selezione assistenza educazione disciplina, anche delegate dallo Stato, ed estranee all' interesse economico dei soci.

Sono i gruppi a dare autorizzazione o parere sull'emissione esterna di alcune norme che li riguardano (certi interventi corporativi: n. 1-2, art. 12 legge 30 marzo 1930, formazione dei consorzi obbligatori ecc.).

Hanno carattere pubblicistico di organizzazioni istituzionali quasi autarchiche, per cui *si parla giustamente di autodeterminazione delle categorie organizzate,* che si vuole anche estesa.

I Sindacati legalmente riconosciuti, come già risulta dalla stessa loro natura di gruppi sociali aventi per oggetto determinati generali interessi degli appartenenti al gruppo, in parte coincidenti con i superiori interessi dello Stato (donde la caratteristica pubblicitaria della loro personalità), ma in parte da essi differenziati, come differenziati sono dagli interessi degli altri gruppi (donde la necessità di un'azione superiore e di una procedura eliminatrice dei contrasti) sono semplicemente persone giuridiche di diritto pubblico. Essi sono portatori di un certo interesse generale di categoria, da far valere anche giudiziariamente e in determinati casi e condizioni anche contro i soci. Ciò deriva particolarmente dalla concezione posta a base dell'ordinamento corporativo: la costituzione, cioè l'organizzazione e il riconosci-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



mento delle categorie produttive, quali enti intermedi fra l' individuo e lo Stato ed in questo inquadrati, ma autonomi (1).

Il controllo dello Stato, del resto non esterno ma interno, conseguenza del carattere pubblicistico ed espressione essenziale della nuova forma di corporativismo « nulla toglie all'autonomia del sindacato e al libero svolgimento della sua vita interiore ed esteriore » (Rocco, relazione alla Camera sulla legge 3 Aprile 1926). Ma, d'altra parte, si tratta di una autonomia che non attenua l'unità del sistema, ch' è pure carattere del nuovo corporativismo, e sopratutto *non mina l'unicità della sovranità statuale che è conquista dello Stato moderno*: l'autonomia non importa che i sindacati abbiano una vita diversa da quella che lo Stato — che è corporativo — vuole che abbiano.

*Per altro verso quell'autonomia non attenua la mobilità dei gruppi, che rimangono serie infinite di persone, a membri non numerati.*

In un nuovo sistema corporativo, come deve essere, pieghevole, l'autonomia dei gruppi deve conservare un'utile funzione dinamica, in una generale autonomia sociale, che è necessità di fatto. Ma non fuori e contro lo Stato, sibbene nello Stato, associata alla politica economica di questo, perfettamente ad esso correlata, diversamente dall'autonomia prevalentemente corporativa del medioevo.

### 4) Correlazione delle parti col tutto.

E' qualifica corporativa del principio di autonomia. L'attuale oscillazione corporativa è nuovo impulso correlatore via via di individui autonomi in gruppi parziali più o meno vasti: questa volta non sopra nè contro lo Stato, ma chiamati a costituire il tessuto sociale che si identifica con tutto lo Stato.

---

(1) Le associazioni professionali legalmente riconosciute non sono organi dello Stato, ma persone giuridiche pubbliche. Esse hanno la legittimazione attiva per impugnare provvedimenti amministrativi che ledono l' *interesse collettivo della categoria* (Cons. Stato 9 dic. 1931).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



La formazione di complessi sociali sempre più numerosi varii ed ampi, manifestazione del sentimento di socialità, (vaste imprese, complessi minori, sindacati, sodalizi di vario genere, consorzi, estensione e federazione di Stati ecc.), se anche sembra sacrificare i sani gruppi limitati, tradizionali della famiglia e della bottega, è, complessivamente presa, una conquista di civiltà.

Lo stesso sentimento di socialità, crescente, è conseguenza oltre che causa dello sviluppo del principio di correlazione. La correlazione spontanea — di origine prima, o derivata dall'azione psicologica delle istituzioni che in un primo tempo la impongono — qualifica gli aggruppamenti.

La così detta costrizione sociale va in genere diminuendo, a misura che il principio di correlazione chiama gli individui a raggrupparsi più liberamente per fini o funzioni sempre più speciali, e ad esprimere dalla coscienza di gruppo una norma comune di condotta, sottintesa od esplicita.

Già il Sella ha notato che la biologia e l'evoluzione storica sembrano deporre a favore della tesi che si tende a costituire un regime di antagonismi e di concorrenze (comprese quelle economiche) escludente sempre più le concorrenze non correlate (antimeizofiliche). Al limite avremmo uno Stato sociale in cui gli individui agirebbero in favore degli interessi sociali con una perfetta spontanea subordinazione implicante una perfetta coincidenza fra l'egoismo individuale e quello sociale (1).

Ci fermiamo al complesso massimo oggi economicamente distinto e giuridicamente costituito; senza escludere che gli interessi degli stati siano a loro volta più o meno subordinati o correlati, consapevolmente o meno, a complessi economici più vasti già in atto, e meglio a futuri complessi politici come quelli di un' ampia federazione di Stati o soltanto di una Società delle Nazioni che dia sistema alla già operante politica economica internazionale.

*Soltanto il principio di correlazione può far superare il difficile problema della discordanza fra l'ottimo individuale o parziale e l'ottimo sociale.*

---

(1) Sella, *La concorrenza*, vol. I, p. 291.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Soltanto esso può creare — e siamo ancor lontani da ciò — un senso dell' interesse generale così forte da fare che l' individuo si sottoponga spontaneamente a costi o sacrifici per la prosperità del gruppo, specie se non ha l' illusione che i costi siano equamente ripartiti fra tutti i soci.

La correlazione — di complementarità, o di strumentalità, o di concorrenza — può essere spontanea e può essere imposta (C. di coscienza corporativa, c. d. comando corporativo).

Il mutamento rivoluzionario netto di fase ha importato, come necessità di prima formazione, una maggiore proporzione, almeno apparente, di correlazione imposta. Ma la correlazione è spontanea; è nell' intima, più o meno espressa, ragione di ogni organizzazione sociale, perchè inerente al residuo di socialità e alla distribuzione gerarchica degli individui e dei gruppi.

Vi è una necessaria subordinazione gerarchica di interessi nel senso più lato, per cui l' interesse dell' elemento primo (individuo) va subordinato ad un interesse di ordine superiore (famiglia, impresa, sindacato); e l' interesse di questi complessi via via maggiori deve a sua volta subordinarsi a un interesse ancora superiore, quello del complesso nazionale statale.

In un generale equilibrio d' interessi, con un'organizzazione compiuta e consapevole, nei quadri di uno Stato sociale vigile e attivo, l' interesse del gruppo si può concepire, al limite e intanto complessivamente, non diverso da quello della collettività, e quello della collettività non diverso da quello dei gruppi, e l' interesse dell' individuo non diverso da quello del gruppo — e viceversa — sicchè, attraverso i gruppi, per cerchi concentrici, e poi in vario modo interferenti, si ha identità fra interessi individuali e interessi sociali, che trovano la loro organizzazione giuridica oggi massima nello Stato (inserzione progressiva dell' individuo nell'organismo sociale e nello Stato).

I gruppi intermedi di cointeressenza particolare facilitano le relazioni degli individui con la società: la famiglia l' impresa il sindacato il comune. A mano a mano che la società si differenzia, per la divisione del lavoro, essa delega ai gruppi il compito di mettere in armonia gli individui fra loro, coi gruppi, con lei stessa. Dove l' inserzione del gruppo nella società è perfetta,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



basta a rigore assolvere i propri obblighi rispetto al gruppo per essere in regola con la società. L'uomo e il suo gruppo fanno corpo con la Società: gli uni e l'altra sono assorbiti insieme nello stesso compito di conservazione individuale e sociale.

Pel solo fatto dell'associazione, gli individui acquistano una caratteristica diversa psicologica o spirituale. Gli individui — si dice — creano il gruppo, ma vengono ricreati da esso. Questo spiega come gli individui trovino soddisfatti tutti i loro bisogni soltanto insieme e uniformemente alla soddisfazione dei bisogni altrui. Questo spiega al SELIGMAN — per esempio — come l'ineliminabile e sempre vivo e presente egoismo dei singoli sia lentamente permeato da un più alto sentimento — egoismo di gruppo, — che negli individui superiori si trasforma in devozione allo Stato ed in preoccupazione più degli altrui interessi che dei propri.

Il complesso condiziona in qualche modo l'utilità degli elementi che lo compongono, perchè l'elemento primo, individuo o gruppo, subordina l'interesse egoistico della sua conservazione ai fini dell'organismo d'ordine superiore che lo comprende, e che *comprendendolo risponde con la propria conservazione al fine di conservazione del particolare.*

Naturalmente, l'obbedienza richiede, secondo la varia distanza e concretezza degli interessi, un diverso sforzo su se stessi. E' dubbio che l'interesse particolare si accordi invariabilmente con l'interesse generale. La vita è in gran parte manifestazione di interessi rivali; sono note le difficoltà insolubili contro le quali ha sempre urtato la morale utilitaria quando ha voluto porre il principio che l'uomo non può cercare che il suo vantaggio e volere con ciò il bene altrui. Un essere normale, oggi, perseguendo il suo interesse personale farà spesso tutt'altro di quello che risponderebbe all'interesse generale. (1) Ma gli uo-

(1) L'individuo spinto dal proprio egoismo tende verso un atomismo sociale, mentre lo Stato rappresenta invece un' organizzazione ed una limitazione. L'individuo tende ad evadere continuamente. Tende a disobbedire alle leggi, e a non pagare i tributi, e a non fare la guerra. Pochi sono coloro — eroi o santi — che sacrificano il proprio io sull'altare dello Stato. (MUSSOLINI, *Preludio al Machiavelli*).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



mini, oltre che interessi e scopi alternativi comuni, possono avere, hanno anzi sovente scopi cumulativi comuni — la vita sociale è manifestazione continua di questi altri interessi. Bisogna considerare d'altra parte che al disotto dell'attività intelligente che porterebbe a far prevalere l' interesse personale, vi è un sostrato di attività istintiva in cui l' individuale e il sociale sono vicini a confondersi. Allora gli interessi si correlano spontaneamente. Se non lo fanno l' intervento del superiore politico li correla coattivamente, dichiarando dannosa la concorrenza, senz'attendere che gli scopi cumulativi comuni si raggiungano attraverso il gioco degli interessi divergenti, come pretende la dottrina liberista.

Famiglia che realizza una certa forma di intima collaborazione nella lotta per la vita, istituzione economica anch'essa, oltre che genetica ed etica — impresa, che procaccia un reddito a tutti i compartecipi — sindacato, che difende o accresce questo reddito — Stato che fa realizzare tutti i fini dell' individuo che sono più comprensivamente sociali ecc.: ecco una gerarchia di interessi.

Bisogna guardarsi dalle utopie. Il singolo, o la collettività parziale, hanno più immediati e sensibili interessi particolari che li portano a disconoscere, anche a contrastare, il fine sociale della collettività superiore. Secondo la diversa proporzione dei legami gerarchici e dei legami di interesse immediato, si ha un diverso comportamento dell'agire dell'elemento primo rispetto al complesso superiore e via via più lontano. Ma non si potrebbe ritenere come normale soltanto uno di questi comportamenti, quello correlato allo Stato, e considerare come patologici, peggio escludere da ogni considerazione, gli altri che esprimono correlazioni, parziali quanto si vuole, ma tuttavia rispondenti ad un interesse di conservazione, di specie, quindi sociali. L'accumulazione della ricchezza, indispensabile alle società progressive e condizione della loro massima utilità, ha luogo per la molla di un elementare egoismo di specie, la soddisfazione dei bisogni della famiglia, nelle società stesse assicurata dalla proprietà e dall'eredità.

Tutte le forme di correlazione vanno considerate, sia pure

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



nella loro gerarchia e subordinazione dalla minore alla maggiore, e infine alla massima: correlazione per interesse di conservazione statale. Che può e deve anzi imporre quell'egoismo di specie, quando non sia spontaneamente sentito (è quello cui tendono vari provvedimenti proibitivi o coattivi di politica economica). La dich. III della C. L., che non ha voluto certo costruire un sistema collettivista, contempla la difesa degli interessi dei singoli *di fronte* allo Stato, affidata al sindacato: diritti istituzionali; è nell'eticità dei singoli, del sindacato, anche dello Stato fare che quella difesa resti soltanto potenziale; lenta conquista di educazione, che dipende in parte dalla realtà, o dall' illusione, dell'autogoverno o almeno della partecipazione al governo degli interessi del gruppo sentiti come propri.

Sono egualmente fuori della scienza — anch'essa doverosamente correlata allo Stato — così quelli che si attardano su ipotesi individualiste non verificate nella realtà e si precludono la possibilità di cogliere questa realtà, che è sociale, — come quelli che, nella giusta e benefica reazione, vorrebbero studiare la realtà sociale prescindendo dall' individuo che è pure al suo centro con i suoi bisogni con i suoi impulsi, più o meno organizzati con quelli di altri uomini, non materiali soltanto ma ideali e sociali anche quando sembrano egoistici, come ad esempio l' impulso di conservazione.

Dal punto di vista funzionale, la correlazione è condizione di necessari adattamenti dinamici del sistema economico e quindi del sistema sociale. Rende, cioè, possibili le *variazioni concomitanti* delle quantità del sistema: altro principio del nuovo corporativismo, che può risolvere il problema dello sviluppo normalmente dinamico della nostra società progressiva.

Il ritmo simultaneo dei fenomeni economici sta a base della teoria dell'equilibrio economico generale; e in questo punto specialmente l'economia corporativa mostra la sua aderenza ai principî scientifici.

Se tutte le quantità del sistema economico « si tengono », esse variano in correlazione l'una dell'altra. Non però contemporaneamente, e ciò è di particolare importanza. Un aumento dei

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



prezzi dei prodotti deve portare a un aumento dei salari e viceversa. Ma si oppongono attriti di vario genere a tale corrispondenza. Vi sono, come si dice, prezzi più « viscosi » che altri: di tal genere è quel particolare prezzo che è il salario. Ora, a volta a volta, non è indifferente per gl' imprenditori (in regime di prezzi calanti) e per i lavoratori (in regime di prezzi montanti) e non è *mai* indifferente per la collettività che l'adattamento dei salari agli altri prezzi avvenga presto o tardi. Per la collettività, ed anche pei gruppi che non perseguono finalità monopolistiche, l'ideale sarebbe che i prezzi variassero tutti contemporaneamente. Secondo l'ipotesi della libera concorrenza perfetta, sarebbero allora accresciuti i prodotti da dividere e la ricchezza di tutti. L'ordinamento corporativo, mettendo in relazione, spontaneamente e se necessario coattivamente, l'agire dei gruppi che sono portatori delle varie quantità del sistema economico, tende a raggiungere precisamente questo risultato. Vi sono in genere nel sistema economico differenze di variazioni dinamiche e diverse costellazioni di equilibrio: nel passaggio dall'una all'altra di queste, ch'è ben lungi dall'essere lineare, si hanno perdite di ricchezza. Il sistema corporativo può evitare questa distruzione. Più generalmente esso può costituire come i *binari dello sviluppo economico*: e la similitudine indica a primo tratto il grande vantaggio di rendimento che se ne ricava. Si può concludere che il sistema stesso in una società capitalistica progressiva aperta, è un sistema concreto capace di realizzare il massimo benessere collettivo, *secondo la tendenza ma senza i costi* di quella libera concorrenza che non è mai perfetta in realtà per l'esistenza di attriti « ingiusti », nel senso economico, di vario genere. Solo una società chiusa collettivista potrebbe agire senza attriti, ma incontrerebbe costi di altro genere. Tutto ciò ha grande importanza, per chi ricordi la funzione dei prezzi nell'economia moderna e le conseguenze dei loro movimenti disordinati: ne ha una particolare rispetto alla *crisi*.

Dai fatti emersi in occasione della rivalutazione della lira nel 1926 e dall'esperienza successiva, un illustre economista, il FANNO, è stato indotto a mettere in evidenza questa caratteristica fondamentale dell'economia corporativa già accennata dall'A-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



RIAS. L'economia corporativa nettamente differenziandosi dalle economie degli altri paesi, si è mostrata una *economia con prezzi a movimento simultaneo*. Nella vita economica si alternano: fasi ascendenti nelle quali l'attività si intensifica, le industrie si espandono, i prezzi per lo più salgono; e fasi discendenti nelle quali l'attività si contrae, la disoccupazione aumenta, i prezzi ribassano. In questo alterno ribasso e rialzo i prezzi non si muovono simultaneamente, bensì l'uno dopo l'altro con ritardo talvolta notevole, a sbalzi, secondo le azioni e reazioni che successivamente l'uno esercita sull'altro e gli attriti più o meno rilevanti che ciascuno incontra nei suoi movimenti. Da questa mancanza di simultaneità dei movimenti dei vari prezzi derivano conseguenze assai rilevanti. Nella fase ascendente il fatto che i salari rialzino in ritardo rispetto ai prezzi delle cose, e che il prezzo delle locazioni o almeno di alcune di esse non si muova affatto ha per conseguenza di elevare notevolmente i profitti delle industrie, quindi di stimolare l'espansione della produzione e di amplificare il decorso della fase stessa. Nella fase discendente invece il fatto che i salari, rialzatisi precedentemente per quanto in ritardo, si indugino a ribassare tende ad aumentare le perdite dei produttori, quindi a contrarre fortemente la produzione e ad accentuare la flessione della curva della congiuntura. La mancanza di simultaneità nel movimento dei prezzi e dei salari tende pertanto ad aumentare l'ampiezza delle fluttuazioni economiche. Sarebbe certo bene che lo sviluppo economico potesse seguire con ritmo uniforme; ma la completa eliminazione delle fluttuazioni è impossibile, perchè alcuni fattori di queste sfuggono ad ogni controllo. Tuttavia, una diminuzione dell'ampiezza è possibile ove si agisca sui fattori suscettibili di controllo che tendono ad aumentarla; e l'economia corporativa, realizzando, mediante gli organi sindacali e politici preposti al suo funzionamento, la simultaneità del movimento dei prezzi e dei salari e conferendo mobilità perfino a prezzi vincolati a lunghi contratti, affrontando il problema alle radici può creare le condizioni necessarie alla sua soluzione.

*La battaglia dei prezzi* del 1930-31 ha mostrato l'utilità di una economia pieghevole, con prezzi — delle cose, dei servizi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



ecc. — a movimento simultaneo, contro i danni della diversa vischiosità dei prezzi portato di formazioni monopolistiche parziali. L'utilità è stata duplice:

*a*) di carattere anche *sociale*, per la soppressione più pronta di ingiusti soprareddditi;

*b*) più immediatamente *economica*, per la minore ampiezza procurata al movimento ciclico di congiuntura sfavorevole.

In genere, la politica corporativa dei prezzi non solo può dunque risolvere un problema di equità distributiva, ma può creare le condizioni indispensabili alla soluzione di un problema molto più grave e importante: quello della limitazione della ampiezza delle fluttuazioni economiche; problema che anche gli altri paesi compresi della sua gravità si affaticano a risolvere, ma senza la possibilità di risultati soddisfacenti per la mancanza di un ordinamento economico corporativo, che permetta loro di farlo per la via maestra. Onde il FANNO può concludere che l'economia corporativa, così come oggi esiste e funziona in Italia si rivela, al lume delle teorie economiche correnti, un ordinamento dotato della struttura necessaria a limitare l'ampiezza dei movimenti ritmici dei cicli economici, e a superare quindi, con minore fatica delle economie degli altri paesi, le situazioni difficili dei tempi di crisi (1).

Il rilievo è confermato da comparazioni internazionali. Un documentato rapporto della Società delle Nazioni (2) rileva che dopo la guerra un eccesso di capacità ha stimolato lo sviluppo delle *tendenze monopolizzatrici*. In numerosi casi si sono mantenute in vita imprese che sarebbero cadute, donde una mancata diminuzione di produzione. La limitazione di produzione in altre industrie per sostenere i prezzi, ha contribuito inoltre ad accrescere la domanda di altri prodotti con conseguenza di un aumento di produzione maggiore che se il prodotto non limitato della prima industria fosse stato venduto a prezzo minore. In

(1) FANNO. *Osservazioni sull'economia corporativa.* « Stato », 1931, p. 271.

(2) OLHIN. *Les Cours et les phases de la dépression économique mondiale.* Ginevra, 1931, p. 77, v. anche *Rapport de la Délégation de l'or.* Ginevra, 1932, p. 42. e *La situation économique mondiale*, Genève 1932, possim.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



genere le tendenze monopolizzatrici influiscono sul ciclo di affari. Certe forme di non flessibilità possono avere influenza stabilizzatrice, altre possono addurre a fluttuazioni ben marcate. E' poco dubbio che l' incapacità del sistema economico ad adattarsi a cambiamenti fondamentali di struttura più o meno permanenti, deve necessariamente rendere questo sistema meno equilibrato e meno stabile che se non ci fosse. Sembra certo che la politica monopolizzatrice in materia di prezzi e di salari, così come altre forme di disaccordo economico sono state in parte causa dei difetti di adattamento così numerosi che dopo il 1928 hanno caratterizzato la situazione mondiale.

Il contrario è stato in Italia, ragion per cui ha meno sofferto della crisi. Il sistema corporativo ha qui assicurato pur con la sua organizzazione, e forse solo per essa, l' elasticità del sistema economico solo fino al punto in cui ciò riuscisse favorevole all'equilibrio economico.

Il MORTARA rilevando che generalmente l' azione dei sindacati di lavoratori per la difesa dei salari ha avuto in molti casi effetti non meno nocivi di quella dei sindacati d' imprenditori per la difesa dei profitti, ritardando l' adattamento dei costi di produzione al mutato livello dei prezzi di vendita e dando incentivo ad una troppo rapida razionalizzazione i cui danni sono palesi — aggiunge che il sistema corporativo ha fatto, nell' insieme, buona prova, agevolando l'adattamento reciproco di vari fattori dell'equilibrio economico. « L'ordinamento economico corporativo, completo ormai nelle sue linee fondamentali, ha consentito al governo di seguire da vicino i mutamenti della situazione economica sia negli aspetti generali, sia in quelli particolari, e di prendere o di promuovere decisioni atte ad attenuarne i mali inevitabili. L'azione svolta attraverso gli organi corporativi per l'adeguamento dei prezzi al minuto, delle mercedi, degli affitti e di altre categorie di prezzi al nuovo livello dei prezzi in grosso, ha mostrato con quanta prontezza ed efficacia possa talora operare questa organizzazione, destinata a conciliare ed a coordinare gli interessi privati nello interesse nazionale » (1).

(1) MORTARA. *Prospettive Economiche,* 1931, p. XIX, 1932, pp. XIV-XIX.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Se abbiamo insistito su questo punto, è perchè esso ci pare rappresentativo di un gran numero di casi in cui le considerazioni dinamiche avvicinano alla realtà meglio che le considerazioni dell'equilibrio o statiche e portano a meglio comprendere il nuovo corporativismo. Non è indifferente per l'utilità sociale, anzi, che l'adattamento delle forze del sistema economico avvenga prima o dopo, simultaneamente o meno; e l' intervento di politica economica — nel nostro caso sollecitato ma interno, cioè realizzato dalle stesse forze del sistema organizzate nei sindacati e poi nelle corporazioni — tende a modificare posizioni di falso equilibrio, tentando di raggiungere non prezzi di monopolio, ma, al contrario, quei prezzi che sarebbero stabiliti dal mercato se non esistessero gli attriti delle tendenze monopolizzatrici. Tutta l'attività dell'organizzazione giuridica italiana del lavoro ha questo carattere.

Ancora. La questione se nel dopoguerra si verificò in via generale un fenomeno di sovraproduzione oppure se la crisi fu dovuta ai vizi inflazionisti di una produzione agricola e industriale impiantata e condotta a costi eccessivi — sembra risolta in questo secondo senso: sì che occorrerebbe per il risanamento economico una eliminazione degli elementi produttivi funzionanti ad un costo non più adeguato alle necessità del nuovo equilibrio della produzione e dello scambio. Il fenomeno generale si è presentato in certo senso più grave in Italia dove dalla mancanza di coordinamento libero delle forze produttive è derivata una impalcatura industriale troppo superiore, sia alla formazione del risparmio sia alla capacità di assorbimento del consumo. (1) A prevenire e a liquidare situazioni come queste sembra indicato il coordinamento ottenuto coi mezzi del regime corporativo.

Altra forma di correlazione corporativa può essere l'*equilibrio tra le diverse attività produttive* del complesso nazionale: utile ai fini demografici, a quelli sociali ed economici di stabilità e variabilità uniforme, e ai fini contingenti economici di maggiore resistenza alle suddette fluttuazioni cicliche.

(1) Cabiati, in «La Riforma Sociale» n. 4, 1932 p. 461.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



Infine, il principio di correlazione può servire ai fini dell'equilibrio regionale, realizzando una concorrenza, non più sfrenata e distruttiva di ricchezza, ma regolata, dei gruppi economici territoriali.

Specialmente l'equilibrio fra agricoltura e industria e regioni industriali e agricole è necessario per il migliore contemperamento delle forze di stabilità (agricoltura) e delle forze di mutabilità (industria) dell' intero sistema economico-sociale. Esso è, come altrove abbiamo mostrato, (1) mezzo indispensabile di una politica demografica ed economica produttivistica ed espansiva. E' stato rilevato pure dall'OLHIN (2) che i paesi nei quali esiste un certo *equilibrio fra le diverse industrie* (per es. agricoltura e industrie manifatturiere) sono più in grado di resistere agli effetti perturbatori di una depressione mondiale: l'esempio della Francia e dell' Italia è chiaro. Secondo l'OLHIN, espressa in termini così generali questa asserzione non sembra giustificata, essendo difficile comprendere perchè un certo rapporto fra le diverse industrie sarebbe *più normale* o tale da assicurare una maggiore stabilità che un altro. Tuttavia la cosa si spiega: con l'equilibrio favorito da dimensioni ottime e variazioni concomitanti delle diverse quantità economiche. Del resto è un fatto — ed è evidente in sè — che i paesi i quali dipendono da una *sola industria* o da un piccolo numero di industrie soffrono di più quando queste industrie sono colpite. Sono esempio di ciò, nella depressione attuale, alcuni paesi dell' America Latina e dell' Africa; tuttavia la situazione è stata favorevole in certi paesi aventi industrie specializzate che sono state relativamente poco provate.

5) UNIFORMITÀ - NORMA COMUNE.

E' espressione del residuo di correlazione, attuazione della forza di coesione sociale.

Il PARETO fa dell'uniformità un « residuo »: bisogno che si

---

(1) ARENA. *L'espansione economica in regime corporativo*. Roma, Ed. « Diritto del lavoro », 1929, p. 213.

(2) OLHIN. *Le cours*, cit. p. 117.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



troverebbe negli animali viventi in società e molto maggiore nei popoli barbari che nei civili (1). Se il suo verificarsi più sentito nella civiltà moderna è uno dei tanti ritorni, ombre del progresso, non sappiamo.

Certo anche oggi, forse sopratutto oggi nel più facile formarsi ed estendersi dei complessi economici e sociali, v'è progressiva uniformità nel comportamento dei singoli, dei gruppi e dello Stato; si estende la sfera degli atti obbligatori (non sempre e necessariamente comandati) rispetto a quella degli atti facoltativi, meglio, la zona degli atti regolati rispetto a quella degli atti liberi.

Le corporazioni medioevali stabilivano fin tipi uniformi di tessuti da produrre. Ma il fatto ha oggi nuove ragioni economiche: l'estensione degli impianti fissi, della produzione di massa a costi decrescenti, delle dimensioni delle imprese per la conquista dei mercati e la riduzione dei costi; la conversione di spese particolari in spese generali, e quindi nuova riduzione di costi, più per la collettività che per le imprese particolari, e di nuovo per queste di rimbalzo.

Nell'organizzazione economica può esserci l'*uniformità* o il perfetto individualismo: la produzione unificata o la produzione anarchica. Si trovano però sentimenti che spingono gli uomini a costituire uniformità particolari. C'è contrasto talvolta tra le varie collettività parziali che vogliono estendere ad altre la propria uniformità (2). La produzione individualista è lungi dall'essere la più economica. L'unificazione tende a prodursi sotto l'influenza della concorrenza, che sostituisce la scelta a *posteriori* alla scelta a *priori*, che cioè applica il metodo sperimentale. Questo importa delle distruzioni di ricchezza: es. imprese iniziate e poi abbandonate. Ma secondo Pareto (3) l'unità della produzione potrebbe produrre perdite ben più grandi. L'unità distrug-

(1) Pareto. *Sociologia*, n. 1115.

(2) Pareto, *Sociologia* 1114-5. È di questo genere il problema dell'unità e concorrenza sindacale e della integralità del sistema corporativo, che sopprime il contrasto estendendo *de jure* l'uniformità.

(3) *Systèmes socialistes*, I 267 ss.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



gerebbe ogni progresso. Però ancora lo stesso PARETO riconosce che v'è del vero nell'argomento dell'unità: una verità soggettiva, cioè la resistenza istintiva degli individui alla non rassomiglianza della maniera di essere e di agire degli individui: una verità oggettiva, cioè che in certe cose l'unità è quasi indispensabile, in altre è molto utile, sebbene in altre sia indifferente o nociva. La questione è di limite ed è quantitativa. Ma non convince contro l'unità l'argomento paretiano che i governi, si può dire tutti i soggetti dell'attività normatrice, agiscano a caso, laddove il presupposto è che le forze dell'organizzazione sociale nella loro espressione decidano — informatamente, come avviene sempre più dell'attività economica — della norma comune secondo quel complesso di interessi non soltanto egoistici che rispondono alla coscienza pubblica o di gruppo.

I limiti oltre i quali l'uniformità cessa di essere utile variano nel tempo e nello spazio secondo lo stato della tecnica e dell'organizzazione sociale. Si può osservare che quei limiti si vanno estendendo con l'estendersi della necessità o dell'utilità dell'uniformità; e ne appaiono talvolta anche gli eccessi.

Il problema dell'uniformità si pone così. Se si conoscesse la migliore soluzione di un problema, è evidente chè converrebbe adottarla uniformermente, con procedimento unico. Il fatto è che noi ignoriamo sempre o quasi sempre qual'è la soluzione migliore; sicchè la condizione dell' unità della soluzione non è adempiuta, e quest' unità non è vantaggiosa. La sostituzione della coercizione della legge alla persuasione dell'esperienza ha per effetto l'aggravare enormemente le conseguenze di errori inevitabili. (1)

Sempre? E il costo dell'esperienza, che è perenne e *certo,* non è maggiore del costo *eventuale* degli errori che non sono inevitabili quando la costrizione della legge è limitata? Ma sopratutto ci si può già domandare se proprio un problema concreto di organizzazione deva avere una sola soluzione e questa deva comportare il procedimento assolutamente migliore « il

(1) PARETO. *Systèmes,* I. 287 ss.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



primo »; se, ancora, questo dato sia condizione esclusiva dell'unità, e se l'unità non sia vantaggiosa anche quand'esso manchi, quando cioè esso si attui intorno ad alcune diverse soluzioni approssimative possibili. Mancando una soluzione ottima esclusiva, si preferisce l'organizzazione anarchica della produzione, che impiega diversi procedimenti: la soluzione che porta al prodotto massimo avviene per tentativi empirici. Costosi, spesso costosissimi: queste perdite, si dice, sono il prezzo della nostra ignoranza e non scompariranno che con questa. Ma quest' ignoranza non può scomparire di punto in bianco, diminuisce gradualmente e via via attenua quel costo: ecco allora, invece dell'anarchia, l'economia *informata* e quindi *uniformata* e *unificata* fino a un certo punto, segnato dalla nostra volontà di conoscenza e di collaborazione nella lotta per strappare segreti alla natura (accenniamo soltanto agli uffici parastatali, o privati ma comuni, di ricerche scientifiche per l' industria). Il progresso tecnico ed economico è fatto di queste conquiste continue, che vanno rimpiazzando sempre più la scelta *a posteriori* con la scelta *a priori* e che lasciano sempre un largo margine a quella scelta, libera concorrenziale, ma in quanto consolidate nella tradizione dell'organizzazione, inspirano un' uniformità, crescente col progresso, salvo le soluzioni violente più o meno profonde delle cosiddette rivoluzioni tecniche ed economiche.

Ora, tutto ciò opera come una curva di costi decrescenti, cioè sulla linea complessiva di una continua riduzione di costi. Segno ch' è socialmente utile l'estendersi dell' uniformità, conquista del governo degli uomini sulla natura e su se stessi, che non crede al procedimento definitivamente ottimo e neppure si arrende alla cieca anarchia dei procedimenti infinitamente molteplici.

Il Del Vecchio [1] fa del rispetto a certi criteri di uniformità una delle condizioni perchè la produzione si possa svolgere col massimo di efficienza. Il grande movimento attuale della *razionalizzazione* risponde a questa realtà. Pantaleoni giustificava da questo punto di vista il contratto collettivo e l' intervento le-

---

(1) Del Vecchio. *Lezioni di Economia Applicata*. II. *La politica economica*, p. 108.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



gislativo organizzatore (forme di razionalizzazione in senso lato anche queste) perchè causa di certezza delle previsioni dell'attività economica e quindi di mancato rialzo del costo di produzione: risultato particolarmente importante per la politica economica corporativa, per definizione produttivistica. L'uniformità è mezzo e fine della politica economica, e tutto il sistema delle leggi tende a rendere tipici i rapporti sociali. Si può dire lo stesso delle sempre più numerose convenzioni internazionali plurilaterali, realizzanti l'uniformità di politica economica internazionale.

L' uniformità è indispensabile mezzo di cooperazione sociale; è tanto più estesa, quanto più gli elementi di questa collaborazione sono correlati, cosa che abbiamo visto propria del nuovo corporativismo. Ma ha anch'essa nuove caratteristiche, sopra tutto di elasticità, che distinguono il nuovo corporativismo italiano.

Si ha un problema di limiti, meglio di proporzioni, fra atti liberi e atti regolati; è un problema d'autonomia e decentramento, che risolve in parte il precedente, per cui non è sempre necessario il comando esterno dell'uniformità, ma è il gruppo che da sè si determina per questa, con maggiore efficacia, derivante da maggiore spontaneità dell'adesione dei singoli (differenza fra atti regolati e atti comandati, fra atti liberi e atti facoltativi).

Bisogna conciliare, sul terreno dell'organizzazione sociale ed economica, la libertà e la costrizione, sostituire più che possibile alla coazione la libera cooperazione, più feconda ai fini del massimo benessere, non soltanto economico, collettivo.

Non si può dire, come direbbe Pantaleoni, che non bisogna far invadere la zona dei rapporti contrattuali dai rapporti di *status* i quali sarebbero più frequenti nelle società stazionarie e limitati nelle società progressive: sta in fatto che nella attuali società, pur progressive appunto perchè più o meno corporative, mal si troverebbe ormai una demarcazione netta fra rapporti di status e contrattuali. Ma non si può disconoscere che gli atti collettivi di organizzazioni economiche hanno maggiore forza e quindi efficacia e maggior rendimento dell'azione collettiva del

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



soggetto politico (Stato) nel fissare per gli individui e pei gruppi il campo e le correlazioni dei reciproci rapporti economici. Ciò risponde del resto all'utilità sociale della minore rigidità del sistema.

Contraddittoria è nel liberismo la fiducia nella facoltà dell'uomo singolo e la sfiducia nelle facoltà dell'uomo associato, donde la sua soluzione negativa del problema dell'uniformità. Il Pareto che pure sembra aderire a questa soluzione, deve riconoscerlo. L'utopia liberale e l'utopia socialista si accordano nel trascurare il problema della scelta degli uomini. E' vero che le difficoltà sono enormemente minori per la prima che per la seconda, perchè esse crescono evidentemente con l'importanza delle funzioni che questi uomini devono adempiere e per il primo regime basta ch'essi non abusino del potere, per l'altro occorre inoltre che essi abbiano tutta l'attività e conoscenze necessarie per ben regolare la produzione e la distribuzione. Ma le difficoltà sussistono e coloro che vogliono stabilire un regime di libertà economica non possono disinteressarsi dell'organizzazione politica e sociale. Volerli separare completamente è mettersi fuori della realtà (1).

Tuttavia, le nostre simpatie non vanno senz'altro all'economia dei piani, oggi di moda dopo l'esempio, del resto non incondizionatamente favorevole, dei bolscevichi russi. Un economista americano, il Lorwin, è giunto fino a distinguere quattro differenti tipi di piani, ch'egli chiama «economia diretta» suscitando con questo solo appellativo tutta la nostra diffidenza: il tipo socialista puro, il tipo socialista di stato parziale (il russo), il tipo d'organizzazione privata volontaria e il tipo sociale-progressivo (propri, questi due, degli Stati Uniti). Essenzialmente, secondo questo autore, l'economia diretta sarebbe un nuovo metodo di coordinazione fra produzione e consumo e riposerebbe sulla credenza filosofica nella potenza dell'uomo per realizzare nell'ordine lo sviluppo economico e sociale con la ricerca scien-

(1) Pareto. *Systèmes* II, 62.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tifica e l'immaginazione costruttiva. (1) Il SOMBART (2) crede che una riforma o rivoluzione dell' ordinamento attuale, allo studio del passato e del presente sembra non potersi verificare se non nel senso dell'economia programmatica (*Planwirtschaft*), contrapposta, non già alla libera economia individuale, ma all'economia non ordinata, caotica nel suo complesso (anche se i singoli organismi che in essa operano sono ben ordinati ciascuno per sè). I caratteri fondamentali dell'economia programmatica sarebbero: 1) *Comprensività* (il piano deve essere integrale, deve riferirsi alla totalità dei processi economici entro una vasta cerchia determinata: deve quindi estendersi alla produzione, alla circolazione, alla distribuzione e sopratutto anche al consumo. La programmazione parziale è un controsenso, non meno della razionalizzazione parziale. D'altro lato non bisogna cadere nell'eccesso contrario: in ogni piano devono esservi zone d'indifferenza o di libertà per il singolo, specie per quanto riguarda il consumo); 2) *Unità* (il piano deve emanare da un unico ente, che non può essere che nazionale: l'economia programmatica è pertanto economia nazionale). Per fortuna il SOMBART aggiunge un terzo requisito: 3) *Molteplicità* (rispetto ai fini e all'indirizzo del piano, a seconda dell'ambiente nazionale a cui è destinato, e più precisamente a seconda della grandezza assoluta e relativa del complesso nazionale, della struttura sociale del paese, del carattere del popolo, del livello di civiltà, dell' intera formazione storica del paese. Di tutte queste variabili circostanze andrebbe tenuto adeguato conto nella redazione del piano, e nessun paese potrebbe avere un piano eguale ad un altro. Molteplicità, ancora, rispetto alla scelta delle forme, degli organi e dei sistemi economici: quanto più complessa e poliedrica è la vita economica, tanto più complicata deve essere la sua organizzazione. Non è caso, ma legge storica che il numero dei sistemi economici sia venuto aumentando col passare dei secoli, poichè i nuovi sistemi non eliminano, ma coesistono coi vecchi in infinita varietà: essi devono

---

(1) *World social economic planning*, cit. pag. 773.
(2) SOMBART. *Die Zukunft des Kapitalismus*, Berlin, 1932.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



adattarsi ai fini ed ai rami di attività economica. Anche l'economia programmatica deve dunque prevedere la coesistenza e le interferenze di una varietà di forme e di sistemi economici; essa non deve escludere, ma inserire in se stessa e valersi della concorrenza; essa deve porre non l'alternativa, ma il binomio: proprietà privata e proprietà sociale, economia privata ed economia sociale. Molteplicità, infine, nei mezzi di attuazione, dando il posto che loro spetta a quelli educativi e morali, particolarmente nei riguardi del consumo). Comunque, il SOMBART, giudica inevitabili gli interventi d'autorità da parte degli enti pubblici per svolgere azione diretta (in modi svariatissimi, dalla statizzazione o muncipalizzazione di rami dell'economia, al monopolio, alla concessione, alla sovvenzione, al divieto, ecc.) od indiretta (e qui appaiono particolarmente importanti la politica del credito, che fa delle banche organi regolatori dell'economia, e la politica tributaria, destinata a perdere sempre più il carattere puramente fiscale). Anche in avvenire dunque l'economia programmatica dovrebbe applicare procedimenti non molto diversi da quelli che oggi ci sono noti: e fin qui va bene; — la differenza sta nel piano *integrale ed unitario,* il quale soltanto può distinguere una economia caotica da una economia programmatica.

Un altro economista, il LOVEDAY [1] non crede che la scelta sia fra il socialismo e il capitalismo ma fra l'economia *coordinata* (« Planwirtschaft ») e la libertà. Può tentarsi uno sforzo per dominare la domanda od ancora si può voler coordinare dal centro l' intiero meccanismo della produzione. Logica quindi gli appare nelle grandi linee la politica economica degli Stati Uniti. Non logico è invece il non avere nè libertà nè piani, il rinunciare alla flessibilità del libero movimento delle quantità economiche senza creare un controllo centralizzato della produzione, e del consumo. Il LOVEDAY propende pei piani, del resto possibili e innocui se si tratta soltanto di fare uno sforzo per regolare la domanda. Un nostro acuto economista, il CABIATI, pure da una netta posizione logica, ammonisce però che l' impresa capitalistica si è evoluta

(1) In *Britain and World Trade.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



selezionata e attrezzata in una sua specifica atmosfera, ch' è quella della libertà piena di movimento e di concorrenza, in modo che se questa atmosfera viene a mancare l' impresa capitalistica deve morire. (1)

---

(1) Scrive il CABIATI: Appare dimostrato dalla documentazione sombartiana (contenuta nell' « *Apogeo del Capitalismo* ») che l' economia capitalistica dall' ultimo terzo del secolo decimottavo in poi divenne grande, assunse forme precise e raggiunse il suo apogeo, sino a che fu liberista e stabilì il principio politico che lo Stato si mantenesse neutrale di fronte a gli svolgimenti di quella. Entra in crisi quando incominciano le pattuizioni fra economia e politica, sicchè le due sfere di attività interferiscono fra di loro. E a mano che gli interventi statali si fanno più profondi e radicali, il mondo capitalistico si confonde, si paralizza, e gli elementi parassitari assumono una importanza sempre più distruttiva, moltiplicando le lotte politiche per la ripartizione del prodotto, a tutto scapito di quelle per l' aumento della produzione. — La ragione di qu-sto fatto dominante risulta evidente, quando si colleghi quest'ultima parte dell' opera sombartiana con le due precedenti. Risulta lucidamente dal raffronto di esse che il sorgere e il differanziarsi del capitalismo moderno è caratterizzato — di fronte al capitalismo antico — dalla libertà di scelta e di movimento da parte dei fattori della produzione. E, sotto questo punto di vista, il capitalismo moderno è figliazione diretta del grande movimento spirituale verso le libertà individuali, che si manifesta nelle aspre lotte dalla seconda metà del cinquecento e di tutto il seicento. Libertà dell' imprenditore di scegliere la linea produttiva che più sembra redditizia e di trasformarla come crede. Libertà pel risparmiatore di investire quando e dove gli pare il suo risparmio, e di disinvestirlo allorchè ha mutato avviso (la forma azionaria delle aziende presenta il più decisivo perfezionamento per tradurre in atto questa libertà). Libera scelta del lavoratore della sua forma d' impiego e libertà di troncarla e mutarla, solo o collettivamente, allorchè ritiene che ciò convenga meglio al suo interesse. Libertà infine di concorrenza. Buona o cattiva, questa è l' essenza intima e logica del capitalismo moderno. La libertà economica nel capitalismo moderno ne rappresenta il presupposto vitale, in quanto ogni ostacolo posto ad essa sposta l' equilibrio di tutto il sistema, provocando una distruzione di ricchezza; mentre l' economia capitalista è foggiata tecnicamente in guisa da dare alla ricchezza lo sviluppo massimo per entità e rapidità. Questa caratteristica, che costituisce la natura stessa del capitalismo moderno, viene oggi ad avere una duplice dimostrazione. La prima prova, quella positiva, ci è offerta dai due volumi del Sombart, i quali mostrano lo spettacoloso sviluppo della società capitalistica in regime di libertà e il rallentarsi di esso a mano che gli attriti la ostacolano sino ad appesantire anche l' atmosfera politica: il periodo storico va dal 1760 al 1914. La prova negativa ci viene offerta dalla impotenza del capitalismo a vivere nel dopo-guerra, quando una parte cospicua del mondo esce dal sistema della libertà economica, moltiplicando gli interventi politici. Occorreva cioè che questi ultimi giungessero all' odierna elefantiasi perchè

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Bello il ragionamento diritto a fil di logica; ma è invece proprio dell'ordine economico non consentire le posizioni logiche che sono sempre estreme, e richiedere il componimento di esse per necessità concrete lontane dall'astrazione teorica. E' questa che ci fuorvia, facendoci credere alla necessità dell' intransigenza.

Molto giuste, in proposito, le lucide conclusioni dell'EINAUDI (1). Il « piano » economico più razionale pare consista nella combinazione di molti piani contemporaneamente concepiti da

---

l' assurdità di una economia vincolata, posta a fianco di una economia capitalistica, si mostrasse in tutta la sua nitidezza così come un microcosmo di parassiti visto attraverso alla lente di un potente microscopio. L' economia capitalistica è liberista e cosmopolita, precisamente come l' interventismo statale è vincolante e nazionalista. Mai la formazione della ricchezza e la vita stessa dell' economia capitalistica sono state così vicine all' arresto e alla paralisi, come quando le ideologie extraeconomiche si sovrappongono al libero svolgersi della competizione e della discussione privata degli svariati interessi economici. « Ciò che è ammirabile — esclama ad un certo punto il Sombart — è il fatto che le imprese le quali, prese una ed una isolatamente, non perseguono che la realizzazione di un guadagno, sboccano, prese nel loro insieme, al risultato di soddisfare ai bisogni generali in un modo meraviglioso ! » Questo ingenuo grido dello scrittore tedesco ci mostra come il suo cammino storico lo abbia condotto, attraverso alla mole dei fatti, a quello stesso risultato che l' economista conosceva da un pezzo, sino a sintetizzarlo nella precisione di una forma matematica. Questa è l' essenza, questo è il nodo vitale del mondo economico capitalistico, in cui gli errori vengono pagati da chi li commette, a non dalla collettività. Si impedisca all' impresa ed ai suoi agenti di muoversi come vogliono sotto il sicuro impulso del proprio interesse, e le conseguenza « ammirabile » che, cosí operando, si crea l' *optimum* economico della società, viene a mancare. E siccome l' impresa capitalistica si è evoluta, selezionata e attrezzata sotto quegli impulsi e per quei fini, ove trovi ostacoli insormontabili dovrà o spezzare questi ostacoli, o morire, perchè le viene a mancare la sua specifica atmosfera, lasciando il posto ad una forma economica che potrà magari essere più perfetta, ma di cui sino ad oggi non si è neppure a delineare le fondamenta ». (*) Bella pagina, ma non convincente. V' è da domandarsi se le caratteristiche ch'oggi ha assunto il capitalismo siano davvero patologiche e transeunti, si che si possa sperare di guarirne tornando ai principî; e non siano invece nella logica del suo sviluppo, portato delle sue forze, e non vadano costituendo esse stesse quelle nuove forme di cui non s' è riusciti a delineare le fondamenta chiuse in formule matematiche precisamente perchè divengono con un travaglio oggi particolarmente profondo.

(1) EINAUDI. *Piani* In « La Riforma Sociale » n. 3, 1932, p. 297.

(*) CABIATI. La ragione della grandezza del capitalismo nell' opera di Sombart, in « La Riforma Sociale » n. 3. 1932. p. 317.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



menti separate ed indipendenti, in modo che l'andazzo imitativo dei più in un senso unico venga frenato dalla paura, dalla prudenza, dalla critica e dallo spirito di contraddizione e di innovazione dei meno. Il risultato non è certamente quello perfetto che otterrebbe nostro signore Iddio onnipotente ed onniveggente, posto, nell'empireo celeste, al di fuori delle passioni umane. Ma poichè uomini siamo e non iddii, giova contentarci dell'umanamente possibile. Ad ogni modo giova altresì constatare che siffatta imperfezione è un meglio in confronto dei malanni combinati (più difficili a compensarsi delle conseguenze limitate degli errori dei singoli) ogni qualvolta si conferì, per accidente, per consenso o per legge, la potestà di far « piani » a gruppi, o consorzi o corpi collettivi, nei quali gli uomini dal temperamento prudente o critico o ricostruttore sono impediti dal compiere il loro benefico ufficio e costretti a mettersi al seguito dell'uomo medio, dell'uomo rappresentativo della tendenza psicologica dominante, fatalmente volta all' imitazione ossia, al margine, all'errato operare economico. Ciò è diverso dalla difesa comunemente tentata dei piani costrutti ad opera di molte imprese indipendenti contro i piani unificati. Nei primi, si dice, l'errore degli uni è *compensato* dall'errore contrario di altri produttori; nei secondi l'errore dei pochi dirigenti diventa errore generale. La compensazione degli erori nelle economie a libera iniziativa individuale è una invenzione da tavolino. Gli errori dai quali derivano le crisi sono errori generali, per montatura diffusa dello spirito di iniziativa economica; nè l'errore nel produrre troppa merce da parte di alcuni entusiasti è compensato dal contrario errore del produre troppo poco di quella stessa merce da parte di altri diffidenti. L'entusiasmo è malattia che si attacca a tutti. Neppure la compensazione può avvenire fra un troppo di una merce ed un troppo poco di altra merce; che anzi la crisi deriva spesso dal non aver saputo o potuto produrre contro il doppio di quella non il doppio esatto di questa, ma quella maggior quantità di questa e quel tanto di un nuovo bene che sarebbero stati sufficienti ad assorbire il primo. Il punto sta nel mettere in rilievo l'effetto dell'operare della piccola minoranza non imitativa, non certo atta a « compensare » l'opera della stragrande maggioran-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



za imitativa, ma a ritardarla, a guastarla ed a rinnovarla. In qualunque tipo di economia, le redini di comando spettano a chi opera o spinge nel senso voluto dai più. Sopravvive però meglio quel tipo in cui si salvaguarda la libertà dei pochi di mettersi contro corrente.

Non si tratta dunque di « organizzare » la produzione togliendo al mercato il carattere dinamico che ad esso è proprio, con l' impossibile pretesa di regolare strettamente l'offerta ed anche la domanda, che significherebbe arrestare la modificazione dei gusti o dei bisogni e degli ostacoli o della tecnica: cosa propria delle società stazionarie minate continuamente da tendenze regressive. Oltre che dannoso sarebbe ciò molto arduo, poichè l'organismo economico ha in sè forze dinamiche progressive cui non è facile resistere. E non esiste, non esisterà mai una mente umana, un comitato di menti umane, capace di stabilire i coefficienti di fabbricazione di tutte le merci e di prestabilirne le variazioni in quantità e prezzi, a parte che la stessa impossibilità esiste nel regolare la domanda. Solo, queste forze si possono in certi limiti conoscere meglio e dirigere, e volgere a fini determinati, alla soddisfazione di esigenze *pro tempore eminenti,* che oggi sembrano essere appunto quelle di un equilibrio volontario gradualmente ordinatamente progressivo, ottenuto, non con l'organizzazione collettivista, ma con la *libera o solo sollecitata associazione di tutte le forze costruttive che agiscono sul mercato, in complessi diversi di ogni dimensione, piccola o grande.*

Quali sono i mezzi dell'uniformità? Più importante, ai fini del carattere di stabilità e mutabilità insieme che deve avere il nuovo sistema corporativo, è l'uniformità che si esprime in una *norma comune* più o meno cogente.

A questo proposito si può ricordare una premessa morale, di carattere sociale. Nessuno penserebbe di sostenere che il benessere materiale valga più della libertà; ma sul concetto di libertà bisogna bene intendersi, oggi che il mondo è pieno di esigenze organizzative. Queste esigenze limitano necessariamente la libertà dell' individuo, e anche del gruppo, rispetto allo Stato e agli altri gruppi; ma nell'ordine potenziano la *libertà sociale,* la li-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



bertà e la potenza economica e politica dei gruppi, specie di quelli — ed esempio, i lavoratori — che senza l'organizzazione, libera o giuridica, sia pure riscattata a prezzo della limitazione di un diritto all'arbitrio, sarebbero costantemente ridotti al minimo di esistenza. (1).

Strumenti di uniformità sono, nel sistema corporativo italiano:

a) *il contratto collettivo di lavoro,* che si estende con valore di legge professionale a tutti gli appartenenti a una categoria, siano sindacati o non sindacati; e gli *accordi economici collettivi di produzione*: di cui alla dichiarazione XI C. L. e art. 10 legge 3 aprile 1926; e all'art. 12 n. 3 della legge 20 marzo 1930;

b) *la norma sindacale e corporativa* (disciplina della produzione e del lavoro: Dich. III e VI, C. L.; art. 4 legge 3 aprile, art. 22, n. 1-2 art. 12 legge 20 marzo 1930);

c) *la sentenza collettiva di lavoro, che non mancherà di estendersi a tutti i rapporti economici di masse confligenti,* come il contratto collettivo di lavoro si è esteso a tutti i rapporti economici di masse contraenti;

d) *le norme che rendono obbligatori certi consorzi* di produzione (la volontà di una notevole maggioranza di interessati e il giudizio della corporazione determinano l'uniformità, che viene poi imposta e vigilata dallo Stato);

e) *la volontà dello Stato,* fonte di legge non professionale.

*L'obbligatorietà della contrattazione e l'obbligatorietà delle procedure di conciliazione e di giudizio* nel caso di conflitti del lavoro (divieto di autodifesa di gruppo) che si estenderanno forse un giorno anch'esse dai rapporti di lavoro agli altri rapporti economici di massa, sono *da parte loro rafforzamento del principio di uniformità,* e rappresentano in sè una conquista di civiltà, non fossero altri i meriti equilibratori del nuovo corporativismo.

Dagli istituti indicati nascono norme comuni, uniformità, che si impongono con valore di legge a tutta una categoria, compresi i membri e gruppi non sindacati e non confligenti.

---

(1) ARENA. *La politica sociale di Mussolini*, p. 70.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Il loro complesso implica il gruppo dei problemi relativi alla coattività dell'ordinamento corporativo ed ai limiti e alle forme dell'azione economica dello Stato.

Le Associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare mediante contratti collettivi i rapporti di lavoro fra le cotegorie che rappresentano (Dich. XI, C. L.). Nel *contratto collettivo* trova espressione concreta la *solidarietà* fra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione. Ciò, secondo la dich. IV C. L., che però parla, come la XI, di contratti collettivi di lavoro e di opposti interessi di datori di lavoro e lavoratori. Risente delle prime anguste origini dell'ordinamento corporativo, che si intendeva limitato ai confligenti del solo mercato di lavoro ai soli fini della tranquillità della produzione. Si sa che la legge sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni ha corretto l' illogicità iniziale di voler agire nel senso di determinare solo alcune quantità economiche facendo operare fra le altre una del resto ipotetica libera concorrenza; ed ha giustamente dilatato l'opera del Sindacato a tutti i rapporti economici collettivi, siano di produzione o di lavoro. Giustamente si propone un' interpretazione generale della dich. IV della C. L.: il contratto collettivo, in tutte le sue forme di produzione o lavoro, è espressione concreta della solidarietà tra i vari fattori della vita sociale, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei vari gruppi, e la loro subordinazione agli interessi superiori della nazione [1].

Questa forma di correlazione non sembra tanto spontanea quanto dovrebbe essere, se il Consiglio Nazionale delle Corporazioni ha dovuto di recente riaffermare la generale obbligatorietà e continuità della contrattazione collettiva di lavoro. Ma i renitenti sono ormai minoranza, e giustamente il Ministro delle Corporazioni pose tempo fa in rilievo che i contratti collettivi che prima si concludevano in gran numero presso il Ministero sollecitati o imposti, ora si concludono spontaneamente dalle Asso-

(1) FERRARA. *Nuovi sviluppi* cit. p. 21.

ciazioni [1]. Prova, questa, che l'ordinamento giuridico può contribuire a determinare le azioni umane: nel nostro argomento, ciò torna a dire che la correlazione, entro certi limiti coatta, diventa, per le istituzioni, costume e correlazione spontanea; e dal punto di vista metodologico mostra l' importanza dell' influenza delle istituzioni sui fatti economici e del loro studio sull'economia [2].

Passiamo al *divieto dell'autodifesa di gruppo*: La Magistratura del Lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare

(1) Ecco alcuni utili dati sulla dinamica dell'attività contrattuale pei rapporti di lavoro.

*Contratti nazionali.*

| | Fino al 31 dicembre 1929 | Durante il 1930 | Dal 1. gennaio al 31 dicembre 1931 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Industria . . . . . . . | 69 | 31 | 38 | 138 |
| Agricoltura . . . . . . . | 13 | 4 | 5 | 22 |
| Commercio . . . . . . . | 35 | 18 | 6 | 59 |
| Trasporti marittimi ed aerei . . | 7 | 1 | 12 | 20 |
| Trasporti terrestri e navigazione interna | 18 | 19 | 49 | 86 |
| Banche . . . . . . . . | 36 | 30 | 9 | 75 |
| | 178 | 103 | 119 | 400 |

*Contratti regionali*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Industria . . . . . . . | 3.691 | 816 | 697 | 5.204 |
| Agricoltura . . . . . . . | 819 | 210 | 190 | 1.219 |
| Commercio . . . . . . . | 644 | 231 | 242 | 1.117 |
| Trasporti marittimi e aerei . . . | 19 | 8 | — | 27 |
| Trasporti terrestri e navigazione interna | 489 | 255 | 265 | 1.009 |
| Banche . . . . . . . . | 59 | 15 | 9 | 83 |
| | 5.721 | 1.535 | 1.403 | 8.659 |

(2) Il sistema economico e sociale di un popolo è portato del suo carattere ma a sua volta interviene a modificare tal carattere. Si ha un seguito di azioni e reazioni, un sistema d'equilibrio fra diverse forze. I caratteri degli individui non sono la causa che determina il carattere del sistema governativo, nè questo è la causa che determina il carattere degli individui: vi è fra le due cose una corrispondenza necessaria. Si riconosce l' azione dell'aggregato sull'individuo quando si riporta la prosperità del commercio e della industria, alla sicurezza della proprietà e si notano i buoni effetti di una saggia legislazione. PARETO. *Systèmes*, I, 84.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



le controversie del lavoro (Dich. V C. L.). Vale qui l'osservazione che abbiamo fatto a proposito del contratto collettivo, nato per i rapporti di lavoro e ormai esteso a tutti i rapporti economici. Oggi i conflitti di interesse economico sono frequentemente conflitti di massa; ma non per questo devono ritenersi svincolati dall'obbligo al ricorso giurisdizionale. Un'opposta teoria ancora oggi, in piena attività della Corte di Giustizia Internazionale, ama parlare di conflitti di classi analoghi a quelli fra nazioni, e quindi giuridicamente insolubili malgrado l'esistenza dello Stato sovrano. In verità, l'autodifesa non deve essere possibile per i conflitti economici di massa, siano del lavoro o altri. Lo Stato corporativo — equilibratore e coordinatore — rivendica a sè la difesa dei gruppi contro abusi di potere economico di altri gruppi, non spontaneamente correlantisi come vorrebbe lo spirito del sistema. E' questa una delle più sicure conquiste della civiltà, sia essa liberale o corporativa; non ultimo merito della nuova ondata di movimento aggregatore sarebbe l'aver fatto fare all'umanità questo progresso decisivo.

Scrive il Pareto che la scuola liberale riconosce la necessità della lotta delle classi e si propone soltanto di attenuarne la violenza, di farne scomparire la barbarie. Vorrebbe fare per la lotta delle classi quello che fino a un certo punto s' è fatto per la lotta fra i popoli. Esiste un diritto internazionale, non esiste un diritto che regoli i conflitti fra le classi di uno stesso popolo. Ma il principio liberale va oltre e rasenta allora l'*utopia*: vorrebbe che il governo *restasse estraneo* alle lotte di classe e si limitasse a contenerle in certi limiti, come ha fatto con la politica sindacale fino a un certo tempo. Così pensando, non tien conto della differenza di potere economico fra i gruppi e degli eventuali danni della collettività. Sopratutto, del sentimento degli uomini, che spinge questi a sopraffare altri, in modo che lo Stato è costretto a intervenire per tutelare alcuni interessi particolari e di gruppo e gli interessi della collettività generale. Farà delle ingiustizie; ma è oggi questo il miglior modo di difendere un'organizzazione sociale dall'anarchia e dal monopolio. (1)

(1) Pareto *Systemes*, II, 413, 9.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Del contratto di lavoro ci siamo occupati in altro scritto (1), ed è argomento molto studiato. Il contratto collettivo di produzione è più nuovo e più discusso, ma è, come abbiam detto, nella logica del sistema corporativo.

E' noto che tutte le quantità del sistema economico sono interdipendenti; perciò se si varia un prezzo nel complesso sistema dei prezzi del mercato, se ne variano inconsapevolmente in maggiore o minore misura tutti gli altri comprendendo sotto il termine generico di prezzo tutte le controprestazioni in denaro di qualsiasi bene e servizio. Ecco un esempio noto: se un zuccherificio, che abbia un saggio di profitto appena sufficiente a mandare avanti l'impresa deve elevare il salario dei suoi operai, bisogna per forza, se si vuole che l' industria resti appena in bilico, che, o si diminuisca il prezzo delle barbabietole, o si accresca il prezzo dello zucchero raffinato; e perciò la Corporazione non potrà qui occuparsi dei salari senza toccare anche i prezzi.

La logica dell' *integralità* dell'ordinamento corporativo sta precisamente in questo. Non si può organizzare il mercato di lavoro e agire sui salari senza organizzare più o meno nella stessa misura gli altri mercati per poter agire correlativamente sugli altri prezzi. Per ciò, ad es. alla legge 6 aprile 1926 sui rapporti collettivi di lavoro segue necessariamente l'art. 12 della legge 20 marzo 1930 sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni e sui rapporti collettivi economici in genere. Due contratti collettivi di produzione il Consiglio Nazionale delle Corporazioni ha ratificato: pochi e di poca importanza, finora. Ma sono frequenti i rapporti collettivi conomici: accordi fra le Confederazioni della banca e dell' industria, fra quella dell' industria e quella del commercio, ecc. Essi non rispondono soltanto alla indicata logica del particolare sistema corporativo. Più generalmente, rispondono a un'utilità economica, se non contribuiscono a irrigidire il sistema economico. La certezza nelle previsioni dell'attività economica — comprendendo in ciò tutto quello che può riguardare il calcolo aziendale dei costi, della certezza e puntualità nelle consegne, della responsabilità contrattuale, e nu-

(1) *Le basi teoriche*, ecc. cit.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



merosi altri elementi intuitivi — quella certezza è assicurata, oltre che dall'attività generica organizzatrice dello Stato, ottimamente da questi accordi collettivi di produzione e lavoro tra i vari fattori di produzione. Per questo essi operano come una curva di costi decrescenti.

L'esigenza dell'integralità dell'azione è oggi molto diffusa. Gli inconvenienti degli inevitabili interventi parziali sospingono ormai di fatto, numerosi governi e organismi economici verso la via dell'intervento generale (1). Più recente (giugno 1932) esempio in Italia sono gli « ammassi sociali » disposti dalla Confederazione degli agricoltori al fine di sostituire una vendita graduale del grano durante l'anno a una vendita concentrata in breve periodo di tempo dopo la mietitura, facendoli fra l'altro base e garanzia di operazioni da parte di istituti di credito sollecitati all'uopo dal governo. « In realtà — spiega l'on. SERPIERI (2) — non basta avere regolarizzata nel tempo la domanda del grano nazionale (esempio: obbligo di impiego di una percentuale variabile di grano nazionale nella panificazione): è necessario, per ottenere pienamente lo scopo, che anche l'offerta da parte degli agricoltori sia resa più regolare, evitando sopra tutto la svendita nel periodo critico del raccolto : ecco il compito degli agricoltori, guidati e assistiti dalle loro organizzazioni sindacali ». Esempio di positiva economia corporativa.

Ad analoghe osservazioni si può riferire l'importanza del riconoscimento corporativo del *contratto tipo.* Di contratti-tipo se ne sono negli ultimi tempi conclusi ad iniziativa di singole aziende o di organizzazioni professionali di diritto comune; e non avrebbero per noi rilievo. La loro importanza attuale deriva solo dalla possibilità di un'azione sindacale corporativa che tenda alla loro formazione sistematica.

Evidente è l'importanza economica di questa particolare specie di uniformità. I contratti-tipo costituiscono un complesso di norme predisposte alla conclusione di contratti futuri. Sono strumento necessario nel commercio moderno, lontano dalle abi-

(1) MORTARA. *Prospettive*, 1932, p. XVII.
(2) *Per il prezzo del grano*, « Popolo d' Italia », 21 giugno 1932.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tudini del commercio locale di altri tempi. La loro utilità è ancor più evidente dacchè i produttori sono spinti ad andare direttamente incontro ai consumatori e su vasti mercati internazionali. La conclusione dei contratti diviene per essi più rapida e sicura; si facilita e si sopprime la funzione degli intermediari; a ragione dell' uniformità l' impresa può attuare il suo piano produttivo con grandi masse omogenee di contratti. Lo sviluppo del contratto tipo deve svolgersi man mano che l'economia di massa si sostituisce all'economia atomistica.

Alla conclusione di contratti-tipo i Sindacati e gli organi corporativi nel nostro sistema sono, in un certo senso particolarmente tenuti, in considerazione dell'obbligo che le associazioni sindacali hanno (Dich. VI C. L.) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne il perfezionamento. D'altra parte, il contratto-tipo formato per iniziativa o col consenso delle associazioni sindacali o degli organi corporativi, può rispondere contemporaneamente ai fini economici particolari, dei quali esso deve essere strumento tecnicamente idoneo, ed a quelli generali della produzione. Esso infatti, per il carattere proprio dell'ordinamento corporativo, vuole non soltanto soddisfare gli interessi delle categorie cui prevalentemente è destinato, ma coordinarli e contemperarli con quelli delle altre categorie, subordinate tutte ad una concezione economica unitaria in senso nazionale, lontana da pretese egoistiche di interessi di gruppi monopolistici.

La discussione che del problema dei contratti-tipo è stata fatta prima in seno alle singole Corporazioni e poi in seno al C. N. C. ha dimostrato che anche in questo campo gli istituti dell' ordinamento sindacale-corporativo possono svolgere un' utile funzione, e che la pratica dei contratti-tipo formati o sorvegliati dagli organi sindacali o corporativi, invece di costituire una superstruttura uniforme, pesante ed inutile dei rapporti economici fra le singole categorie produttive, può costituire (con la opportuna elasticità e pieghevolezza delle forme giuridiche alla molteplicità e mutevolezza della realtà quotidiana) un utile strumento per quell'organico e razionale indirizzo di disciplina produttiva, che il regime corporativo vuole esprimere concreta-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



mente dalla coscienza delle categorie di produttori, mediante una loro organica autodisciplina. L'attività delle associazioni sindacali, per favorire la creazione di contratti-tipo, cui imprimere, attraverso le disposizioni dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, l'efficacia obbligatoria, può essere opportunamente sviluppata, in relazione alla tendenza che si afferma sempre più di dare alle categorie professionali, fuse nell'unità corporativa, poteri concreti e diretti nell'ordine economico.

(*Segue*)

Celestino Arena.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

# Lo Stato bolscevico e il suo sistema politico

*Sommario:* *A*) Concezione e forma dello Stato. - *B*) Essenza e struttura dello Stato soviettico. - 1. Origine e formazione dello Stato. - 2. Caratteri fondamentali della distribuzione delle competenze: *a*) Nell' Unione; *b*) Entro il governo. - 3. Il sistema amministrativo: *a*) La struttura confederale dell'amministrazione; *b*) L'Amministrazione politica statale (G. P. U.); *c*) Il sistema dei soviet. - 4. Il Consiglio delle Nazionalità come organo rappresentativo delle nazioni; *C*) Il Partito come organo di Stato; *D*) Stato e individuo; *E*) Il carattere statale dell' U. R. S. S.

## *A*) - Concezione e forma dello Stato.

Il cambiamento gigantesco verificatosi in Russia con l'avvento del regime bolscevico ha avuto come conseguenza un riordinamento completo e totale della vita privata e pubblica. Ciò non è stato il risultato di un'evoluzione, bensì di una rivoluzione profonda e grandiosa che implica una negazione sanguinosa, radicale, del passato. Tanto la vita del singolo, quanto quella della collettività doveva rinnovarsi dalle fondamenta sulla base della dottrina bolscevica. La rivoluzione mondiale avrebbe dovuto instaurare il bolscevismo in tutto il mondo. Siccome ciò non avvenne, fu possibile soltanto una ritirata sulle posizioni russe, fortificate come base d'assalto contro il capitalismo e come baluardo di difesa contro gli attacchi aperti o celati di quello.

Soltanto da questo punto di vista appare comprensibile l'evoluzione della Russia fino alla formazione dello Stato soviettico nella sua forma odierna. Quanto meno probabile si faceva una rivoluzione mondiale, tanto più forti si manifestavano le tendenze che condussero alla formazione di uno Stato soviettico compatto, forte e orientato nazionalmente. *La concezione dello Stato bolsce-*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



*vico* e il *problema della sua forma statale* diventano perciò due questioni del massimo interesse.

L'*ideologia bolscevica* nega in linea di principio lo Stato come tale e lo riconosce soltanto come un male necessario per la realizzazione del suo scopo finale, del socialismo. Così anche la Russia soviettica è solamente uno Stato di durata limitata, in una fase di passaggio verso la comunità senza Stato e senza classi. (Teoria di Lenin, ricollegantesi a Marx ed Engels, della lenta morte dello Stato proletario) [1]. Secondo Lenin, ogni Stato è « Stato di una classe, una forza organizzata particolarmente, l'organizzazione di un potere per il violentamento di una classe qualsiasi » [2]. Lo Stato soviettico ha da incarnare la dittatura del proletariato, cioè della classe che è chiamata a realizzare il nuovo Stato senza classi. « Il proletariato ha bisogno della forza statale, d'un'organizzazione *centralizzata* del potere, d'una organizzazione costrittiva sia per reprimere la resistenza degli sfruttatori sia per dirigere la massa enorme della popolazione (contadini, piccoli borghesi e semiproletari) durante la « sistemazione » dell'economia socialista » [3].

Il bolscevismo, riconoscendo lo Stato come stadio di passaggio alla comunità socialista senza classi, dà origine ad un nuovo problema, quello cioè di attuare una forma statale rispondente a questo momento di transizione. La forma statale più rispondente sembrò a LENIN — d'accordo con MARX ed ENGELS — la repubblica « unita ed indivisa » [4] sotto la dittatura del proletariato. La via verso il socialismo passa però attraverso la rivoluzione sociale, che, secondo la dottrina del bolscevismo, non può avvenire d'un tratto, bensì implica tutta un'epoca di lotte di classe e, per dirla collo SCHEFFER, una « rivoluzione permanente . . . . . fino al completo saturamento socialista comuni-

---

(1) W. I. LENIN, *Stato e rivoluzione* — (L'azione) (Franz Pfernfert), Berlino — Wilmersdorf 1918, pag. 15 e seg.

(2) LENIN, c. a. (cit.), pag. 23.

(3) LENIN, c. a. pag. 25.

(4) LENIN, *Stato e rivoluzione*, c. a. pag. 66.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



sta » ([5]). Perciò, nel tentativo di realizzare i principi del socialismo attraverso la rivoluzione, sembrò prudente assumere, nella questione della forma statale, un atteggiamento il più possibile indeterminato. « La *maggior* libertà locale, regionale, ecc. l'offre — come insegna la storia — la repubblica *centralizzata*, e non quella federativa » ([6]). « Per principio siamo contro la federazione, come un sistema statale che ostacola l'unità economica » ([7]). Se quindi si è adottato malgrado ciò un sistema federativo, la ragione risiede esclusivamente nel fatto che la federazione apparve necessaria in quella determinata epoca storica e ammessi determinati pressupposti sociali — fra i quali sta al primo posto il problema della nazionalità — per cui essa fu considerata come un « mezzo per il fine », come « un passo avanti » nel passaggio alla repubblica socialista centralizzata, ove non ci devono essere più contrasti nazionali e differenze di classe. Il bolscevismo riconosce, come base del federalismo nell'Unione sovietica, il diritto d'autodecisione delle nazioni, e ciò non per ragioni di principio, bensì per considerazioni d'opportunità, volendosi da una parte promuovere, sulla base più larga, la trasformazione delle condizioni sociali e dall'altra eliminare le separazioni nazionali, che rappresentano un impedimento all'unione di tutti i proletari nella lotta di classe. La questione nazionale è soltanto un aspetto della politica generale di rivoluzione e di classe » ([8]). « A noi la questione nazionale appare come un elemento di quel sistema di produzione e di tutta l'economia che corrisponde allo stadio temporaneo sopra cennato. Nel periodo di transizione dal capitalismo al comunismo, nel periodo della costruzione di uno Stato classista dei lavoratori e della lotta contro gli sfruttatori, anche la politica nazionale procede verso una lotta assoluta contro lo sfruttamento di sin-

---

(5) PAUL SCHEFFER, *Un congedo* « Berliner Tagebratt » 1929, n. 583 (11 dic.).

(6) LENIN, *Stato e rivoluzione*, c. a. pag. 68.

(7) F. KORNJLOW, *Il diritto delle nazionalità dell'U. R. S. S. e la « critica tedesca »* (in russo), (Diritto Soviettico) n. 4, pag. 14.

(8) REISSNER, *Il Consiglio delle Nazionalità*, c. a., pag. 207. Vedi anche STALIN, *Lenin e il Léninismo* (in russo), V. pag. 61-62. V. II ediz. Moska.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



gole nazioni da parte della classe dei capitalisti allo scopo d'aumentare il loro potere politico. Da ciò deriva la nostra parola d'ordine, del diritto dei popoli all'autodecisione » (9). Dati questi presupposti, l'autonomia delle singole nazioni diventa addirittura un mezzo per il rafforzamento delle tendenze centraliste nello Stato soviettico (10).

Il diritto d'autodecisione viene però riconosciuto soltanto là dove si tratta di nazionalità di *conio proletario* (e perciò degl'interessi del proletariato). La questione nazionale è — considerata dal punto di vista bolscevico — soltanto un problema parziale nella lotta per la realizzazione del socialismo. Perciò « non ogni soluzione del problema della nazionalità corrisponderà agl'interessi del proletariato e potrà contare sul suo appoggio » (11). La fondazione di unità nazionali è giustificata soltanto dalla realizzazione dei fini del proletariato; soltanto a questo scopo vanno riconosciuti e protetti gli interessi nazionali. Gli interessi nazionali devono essere perciò sempre subordinati a quelli della classe operaia.

*Tanto conseguente è il bolscevismo nella realizzazione della sua dottrina, altrettanto pieghevole esso si dimostra nello scegliere i mezzi nell'adattare questa dottrina alle condizioni date e nel porre ad essa le necessarie fondamenta ideologiche.*

Spesso, attraverso la politica della nazionalità, si cerca la realizzazione d'altri fini. Così, p. e., quando il Tadschikistan fu staccato dall'Usbekistan e costituito in repubblica indipendente dell'Unione, si volle dare una dimostrazione nell'interesse della politica asiatica della giustezza della tesi di Lenin che i territori coloniali arretrati possono svilupparsi anche al di fuori del sistema capitalista. Non si tratta qui dunque tanto di soddisfare gli interessi di una minoranza in circostanze particolarissime,

---

(9) A. Enunkidse, *Il problema nazionale nella struttura soviettica*, (in russo), parte II, (Costruzione socialista), raccolta I, pag. 185.

(10) G. S. Gurwjtsch, *I fondamenti della Costituzione russa*, (in russo). V. edizione completata e riveduta, Mosca-Leningrado (Casa Editrice Statale), 1926, pag. 153.

(11) F. Kornjlow, *Il diritto delle Nazionalità*, c. a. pag. 6.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



quanto porre in atto un principio riconosciuto dal Partito. L'iniziativa per il distacco del Tadschikistan sorse quindi presso il Partito Comunista e non presso la nazionalità in questione e i suoi organi statali, che non sono ancora affatto in grado di governare uno Stato autonomo nazionale, trovandosi su di un gradino culturale ancora molto basso. (Una delle prime risoluzioni del Z. I. K. (Comitato Esecutivo Centrale) del Tadschi-Kistan, fu che l'analfabetismo dovesse sparire fra i suoi membri entro tre mesi ([12]).

## *B*) - Natura e struttura dell' U. R. S. S.

### *1. - Origine ed edificazione dello Stato.*

Considerato dal punto di vista storico, lo scioglimento dello Stato unitario russo e la sua trasformazione in una federazione su base nazionale-territoriale, comincia colla dichiarazione del 2-11-1917 (vecchio calendario) dei diritti dei popoli della Russia. I suoi principi fondamentali furono: eguaglianza e sovranità delle nazioni, autodecisione fino alla separazione ed alla formazione di Stati indipendenti, abolizione di tutti i privilegi e di tutte le limitazioni nazionali, libero sviluppo delle minoranze nazionali. Su questa base, gli operai ed i contadini dei popoli della Russia dovevano venir saldati insieme per la formazione d'una forza rivoluzionaria.

Conformemente a questi principi era stata considerata la prospettiva d'una repubblica soviettica panrussa sotto la divisa dell'eguaglianza, come « libera unione di libere nazioni ». Siccome però il territorio dello Stato russo di prima era parzialmente occupato si pensò innanzi tutti a risolvere la questione della nazionalità della gran Russia. Affermata la originalità della propria cultura (della quale faceva parte prima di tutto una for-

---

([12]) G. Cleinow, *La nuova repubblica confederale del Tadschikistan.* (Ost-Europa) 1929, fascicolo n. 2, novembre, pag. 116 e seg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



ma specifica dell'economia, specialmente della produzione) e della nazionalità venne riconosciuto alle singole nazioni — esse vennero perfino incitate a ciò — il diritto di costituirsi in corporazioni territoriali autonome ([13]) e d'inserirsi, su «base federativa», come repubbliche autonome, rispettivamente come territori autonomi, nella R. S. S. F. R., d'entrare cioè, colla Repubblica Soviettica Russa in rapporto di dipendenza più o meno completa a seconda del grado della loro autonomia. L'organizzazione delle nazionalità come repubbliche autonome o territori autonomi fu decretato in base ad una legge del potere centrale ([14]). Che già poco tempo dopo la promulgazione della dichiarazione, avvenuta nella metà del 1918, il principio dell'eguaglianza delle nazioni, cioè dell'eguaglianza di fronte alla legge e dell'autodecisione dei popoli, fosse applicato in modo disuguale, va spiegato colla grande diversità numerica ([15]), economica e culturale esistente

---

([13]) Art. 11 della Costituzione della R. S. S. F. R. (Repubblica Socialista Soviettica Federativa Russa).

([14]) La maggioranza delle leggi sulla formazione delle Repubbliche Autonome comincia colla formula: « Il Comitato Centrale Panrusso... determina: 1) di formare le Repubbliche socialiste Soviettiche Autonome... (segue il nome) ». K. ARCHIPPOW, *Le repubbliche e i territori autonomi*, (in russo) Mosca, Casa Editrice Statale, pag. 56.

([15]) Secondo il censimento del 17 dicembre 1926, furono constatate nel territorio dell'Unione 187 (rispettivamente 182) nazionalità, con una popolazione totale di 146.989.000. Le più importanti sono:

| | | |
|---|---|---|
| Russi | 77 160,1 | 52,9 |
| Ucraini | 31 194,8 | 21,2 |
| Russi-bianchi | 4 738,9 | 3,2 |
| Cosacchi | 3 959,9 | 2,7 |
| Usbechi | 3 904,5 | 2,6 |
| Tartari | 3 015,2 | 2,0 |
| Ebrei | 8 600,9 | 1,8 |
| Grusini | 1 821,2 | 1,2 |
| Turchi | 1 706,6 | 1,2 |
| Armeni | 1 567,5 | 1,2 |
| Restanti | 14 728,4 | 10,1 |

Isvetja n. 55 del marzo 1928.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



fra le singole nazioni. Questo principio potrebbe perciò essere realizzato soltanto in un ulteriore stadio dello sviluppo [16] della Russia. Le differenze fra le diverse categorie non vanno però qualificate come permanenti, bensì soltanto come temporanee e la federazione viene considerata come la miglior forma dell'organizzazione statale per l'eliminazione di queste diversità [17].

Si parlò in seguito di due federazioni dello stesso nome, e cioè della Federazione « Gran Russia » (R. S. S. F. R. nel senso più stretto), e della Federazione di questa Gran Russia colle sue nazioni sorelle (R. S. S. F. R. nel senso più largo). Questa era una federazione di Stati secondo il diritto internazionale, quella — malgrado la sua denominazione di federazione — uno « Stato unitario decentralizzato » [18]. Fino alla formazione dello Stato federale dell'U. A. R. S. S. nell'anno 1922, lo sviluppo statale si compì in due direzioni: 1) verso il consolidamento della R. S. S. F. R. (nel senso più stretto) e l'organizzazione di corporazioni territoriali autonome entro la stessa e 2) verso il completamento dello Stato federativo mediante trattati di diritto internazionale colle altre repubbliche soviettiche [19], [20].

---

(16) «Io non parlo dell'eguaglianza di fatto (delle nazionalità, n. d. A.) ... giacchè una tale eguaglianza fra nazionalità, che sono andate avanti, e altre, che sono rimaste indietro, è un problema difficile e complicato, che ha bisogno — per la sua soluzione — di tutta una fila d'anni. STALIN nella XII sessione del Partito Comunista Russo (P. C. R.) 28 aprile 1923; I. STALIN, *Fattori nazionali nella struttura del Partito e dello Stato*, (in russo) Mosca-Leningrado (Casa Editrice Statale) 1925, pagina 8.

(17) GURWITSCH, c. a. pag. 154.

(18) J. M. ELJASCHOFF, *Trattati fondamentali della costituzione soviettica.* Heidelberg (Libreria Universitaria L. Winter) 1925, pag. 40.

(19) Parallelamente a questo sviluppo avvenne la costituzione della Federazione Transcaucaso, un processo che venne promosso essenzialmente dall'intervento del Partito Comunista.

(20) Le repubbliche soviettiche formate dopo il crollo del fronte tedesco dell'oriente, negli Stati limitrofi, coll'aiuto della Russia Soviettica, ebbero un'esistenza molto breve e vennero in seguito riconosciute dalla Russia come repubbliche borghesi indipendenti. Questa separazione dagli Stati limitrofi non fu l'espressione del riconoscimento del diritto d'autodecisione delle nazioni, bensì un fatto condizionato dalla situazione politica.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



La necessità di presentarsi compatti davanti al mondo capitalista, (Conferenze di Genova e dell'Aja) e le difficoltà incontrate dallo Stato federativo russo nelle sue relazioni cogli altri popoli — insieme con altri importantissimi fattori economici (il ristabilimento dell'economia nazionale si è dimostrato — come confessa la dichiarazione per la fondazione dell'U. R. S. R. S. — impossibile con un' esistenza separata delle repubbliche) dettero la prima spinta per una più stretta unione degli Stati sulla base di una nuova Costituzione. Il 30 dicembre 1923, all'assemblea del 1° Congresso soviettico sulla fondazione dell'Unione e del suo trattato confederale e riconfermata il 6 luglio 1923, nella seconda sessione come parte della Costituzione dell'U. A. S. S. R. (modificata il 20 maggio 1925 in occasione dell'entrata dell'Usbekistan e del Turkimenistan).

Coll'approvazione della Costituzione sorse uno Stato federale — l'Unione della R. S. S. S. [21] dapprima di 4 Stati (Repubblica Socialista Soviettiva Federale Russa, Repubblica Socialista Soviettica Ucraina, Repubblica Socialista Soviettica Russia-Bianca, Repubblica Socialista Soviettica Usbechica [22] Repubblica Socialista Soviettica Federale Turcmenica). Due d'esse sono, a loro volta, come dice la loro denominazione, federazioni (R. S. S. F. R. e R. S. S. F. T.) [23].

---

(21) Colla trasformazione avvenuta il 30 dic. 1922, rispettivamente il 6 giugno 1923, della Russia da una confederazione di Stati in uno Stato Confederale e coll'accettazione di una nuova denominazione. U. d. S. S. R. per essa, viene a cessare il vecchio nome R. S. S. F. R.

(22) La repubblica del Tadschikistan fece parte sin qui della repubblica autonoma dell'Usbechistan. Essa abbraccia un territorio di ca. 142.000 kmq. e conta ca. 1.400.000 abitanti. Di essa fa parte anche il territorio autonomo Gomo-Balascianschi.

(23) La R. S. S. F. R. è senza dubbio, *de jure* e *de facto*, uno Stato confederale. (Vedi la sua Costituzione del 12 marzo 1922). La R. S. S. F. R. viene denominata dal diritto russo soviettico federazione Se essa, giuridicamente sia da concepire come Stato confederale o Stato unitario, centralizzato, le opinioni sono divergenti.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



### 2. - *Caratteri fondamentali della distribuzione delle competenze.*

#### a) NELL' UNIONE.

Secondo la Costituzione (Statuto) la U. A. S. S. R. si denomina Unione di Stati sovrani ([24]), « sovrani » cioè relativamente alle faccende non trasmesse all'Unione (Art. 3). Gli Stati membri possiedono il diritto di separarsi dalla Confederazione ([25]) (Art. 4), una disposizione che può essere modificata, rispettivamente annullata, soltanto col consenso di tutti gli Stati membri.

La competenza dell'Unione viene regolata dall'art. 1 della Costituzione. Esso abbraccia i campi più diversi dell'attività

---

([24]) Secondo il diritto statale bolscevico, la sovranità d'una corporazione di diritto pubblico consiste nell'indipendenza entro la sfera di competenza assegnatale.

([25]) L'importanza di questo diritto appare però fortemente diminuito se si tien conto delle dichiarazioni di Stalin al XVI. Congresso del P. C. R.: « Oltre al diritto dei popoli all'autodecisione, esiste il diritto del proletariato al rafforzamento del suo potere e il diritto dell'autodecisione gli è subordinato » (Relazione stenografica del XII Congresso del P. C. R. pag. 597). Il giurista soviettico Reissner va ancora più avanti e nega perfino la possibilità d'una uscita dalla Federazione dell'Unione. Egli motiva la sua opinione rimandondo alla solidarietà del proletariato e alla direzione del P. C. R. unitario che non permette uno scioglimento dell'U. d. S. S. R. Così pure anche il suo collega Ignatiew: « Colla comunità degli interessi degli operai e dei contadini di tutte le nazioni che appartengono all'U. d. S. S. R. non si può neanche parlare d'una uscita *de facto* di una qualsiasi delle Repubbliche dell'Unione da essa ». La U. d. S. S. R. come Stato Unitario, (in russo) (costruzione socialista) 1929, n. 6, pag. 17 e F. Kornilow: « E' indiscutibile che il sistema statale dei soviet esclude *de facto* la possibilità (o più giustamente, la necessità) dell'uscita di Repubbliche, membri dalla Federazione ». Il diritto dell'indipendenza nazionale e dell'uscita dalla Federazione dell'Unione continuerebbe ad esistere, potrebbe però essere analizzato soltanto se nelle relative repubbliche giungesse al potere un'altra classe, il proletariato. (Il diritto delle Nazionalità) c. a. pag. 23. Questo punto di vista viene diviso anche dal giurista russo emigrato N. Timaschew (« Trattati fondamentali del diritto statale russo soviettico: Diritto »). Istituto dell'Europa Orientale, Breslau. Fonti e studi. Prima parte: Diritto. Nuova serie; secondo volume, Manheim - Berlino - Lipsia (J. Bendsheimer) 1925, pag. 168 e. a. — Vedi anche Eljaschoff, Josef Neuberger, « La Costituzione della Republica Soviettica Socialista Federativa Russa ». Berlino-Bonn. (Ferdinand Dümmler), 1926, pag. 47 e a.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



statale (vedi pag. 24). Mentre in taluni campi dell'attività statale, l'Unione si limita soltanto a dare principi direttivi, essa si è riservata in altri la legislazione e l'amministrazione fino alle particolarità. La competenza delle Repubbliche dell'Unione viene definita soltanto negativamente, essa abbraccia tutto ciò che la Costituzione non affida all'Unione ([26]). (Competenza residuale).

La sfera di competenze dell'Unione risulta dai motivi che condussero alla formazione della Confederazione. Il trattato confederale indica due ragioni di un fronte unitario per « l'affermazione delle repubbliche sovietiche contro l' accerchiamento capitalista », un motivo che « spinge le masse lavoratrici di tutte le repubbliche sovietiche sulla via dell'unione in una sola famiglia socialista ». L'Unione mira allo sviluppo ed alla difesa del sistema contro nemici esterni ed interni, mediante un procedimento comune ed unitario, alla ricostruzione dell'economia nazionale comune ed allo sviluppo dei popoli sulla base del sistema sovietico pur mantenendo le loro caratteristiche nazionali. Corrispondentemente a questi scopi principali, si definirono le funzioni statali fondamentali dell'Unione. In prima linea, all'Unione spetta il compito di realizzare il principio socialista e ciò precisamente mediante la direzione comune, secondo un piano prestabilito, dello sviluppo economico e politico del paese. Anche la direzione e la sistemazione di tutta l'economia finanziaria, compreso il ramo della moneta, del credito e dei prestiti, fa parte perciò completamente della competenza dell'Unione.

La distribuzione delle competenze fra l'Unione e gli Stati membri non si esaurisce nei diritti specificati dalla Costituzione. La linea di delimitazione è spesso molto indefinita, ([27])

---

([26]) Art. 3 della Costituzione.

([27]) « La linea di demarcazione che separa la sfera dell' Unione da quella delle Repubbliche Sovietiche membri si cambia e si cambierà: importante è soltanto che questo cambiamento sia sempre avvenuto in concordanza assoluta cogl' interessi economici, politici e culturali (e, come tale, sia stato riconosciuto), interessi per la realizzazione dei quali esiste l'organizzazione dell'Unione come pure quelle delle

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



così che l'unione potrebbe allargare quasi illimitatamente la sfera della sua attività ([28]). Inoltre va tenuto conto che la Costituzione riconosce all'organo legislativo principale dell'Unione il Z. I. K. (Comitato Centrale Esecutivo) il diritto di revocare gli atti legislativi e amministrativi degli Stati membri. (Art. 20, 21, 32) ([29]). Dato ciò, l'attività autonoma delle Repubbliche appare *molto limitata.*

b) Entro al governo.

Il « centralismo confederale » dell'Unione dei Soviet ha la sua espressione particolare nell'organizzazione dello Stato sovietico e nella distribuzione delle competenze tra i diversi organismi dell'apparato statale, che ha le stesse forme sia nell'Unione come negli Stati membri. Il principio della divisione dei poteri statali (Montesquieu) è respinto come « finzione per il mascheramento della dominazione della borghesia » e gli è opposto il principio della « conglomerazione » delle « funzioni », che deve essere realizzato mediante il principio della distribuzione del lavoro.

---

Repubbliche membri ». S. A. Kotliarwskij: « La U. d. S. S. R. e le Repubbliche membri », (in russo) Mosca-Leningrado, Casa Editrice Statale, 1926, pagina 141.

([28]) Nelle liti sulla competenza dell'Unione e delle Repubbliche membri vince di solito il centralismo. Vedi p. e. le dichiarazioni relative nella II Sessione del Z. I. K. dell'Unione in occasione della legge sulla Costituzione giudiziaria e sulla procedura giudiziaria.

([29]) Mentre D. Magerowskij riconosce questa competenza dell'Unione senza nessuna limitazione « La Costituzione della dittatura del proletariato » (in russo) (Diritto soviettico) 1927, n. 6 , pag. 21), Kotliarewskij crede di poter interpretare l'art. 20 della Costituzione nel senso ch'esso riconosce al Z. I. K. solamente il diritto di revocare quelle leggi delgli organi massimi delle Repubbliche-membri che contraddicono allo spirito della Costituzione (o ai suoi principi) o che vanno contro gl'interessi dell'U. d. S. S. R. garantiti dalla costituzione o infine quelle leggi che toccano diritto essenziali delle altre Repubbliche-membri. Egli motiva questa interpretazione coll'argomento che se l'Unione potesse revocare ogni disposizione legale emessa dagli Stati membri, « della sovranità delle Repubbliche dell'Unione — che viene riconosciuta esplicitamente dall'art. 3 della Costituzione — non rimarrebbe niente ». Kotljarewskij, « L'Unione e le Repubbliche dell'Unione » c. a., pag. 12.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



Nella dottrina soviettica sono distinte generalmente 9 funzioni statali:

*a*) la funzione costituitiva che spetta esclusivamente al Congresso dei soviet, al sommo organo rappresentativo del potere statale e della classe proletaria;

*b*) la funzione normativa che è riconosciuta a tutta una serie d'organi statali: il Comitato Esecutivo Centrale (C. E. C), il suo presidio e il Consiglio dei Commissari del Popolo (S. N. K.) (30);

*c*) la funzione dichiarativa che spetta soltanto al Congresso dei Soviet e si esprime in «risoluzioni», contenenti le direttive per la legislazione esecutiva degli altri organi statali;

*d*) la funzione costruttiva, cioè la competenza ad eleggere, rispettivamente a confermare, un altro organo statale (p. e. il Congresso dell'Unione, elegge il Consiglio dell'Unione — una delle due camere del Z. I. K. — e conferma la composizione del Consiglio delle nazionalità, — l'altra camera);

*e*) la funzione di controllo, cioè quella della sorveglianza statale con tutti i mezzi preventivi e repressivi. La Costituzione riconosce la competenza di diversi organi statali di revocare o modificare gli atti di altri organi statali, p. e. quella del presidio del Z. I. K. dell'Unione di fronte ad atti del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'Unione o degli organi degli Stati membri;

*f*) la funzione informativa. (Certi organi statali, p. e. il presidio del Z. I. K. o il Consiglio dei Commissari del Popolo informano i cittadini attivi sulla situazione politica e sulla politica governativa futura);

*g*) la funzione amministrativa cioè l'amministrazione nel senso più astratto. La sua sfera d'azione varia secondo la competenza dell'organo;

*h*) la funzione giudiziaria per decisioni nel campo del

---

(30) Vedi Eljaschoff, c. a. pag. 43: « Un organo speciale legislativo la Costituzione soviettica non l'ha; ha soltanto molti organi, che, fra l'altro, hanno anche funzioni legislative ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



diritto pubblico, p. e. fra organi dell'Unione e degli Stati membri. Spetta al Z. I. K. e al suo presidio;

*i*) la funzione pianaria ([31]) e coordinativa. Abbraccia tutte le altre funzioni fino ad un certo grado e consiste nell'unificazione del lavoro legislativo ed amministrativo dei singoli organi dell'Unione e nella determinazione della loro sfera di compiti e d'azione. Secondo la costituzione, questa funzione spetta al Z. I. K.

La maggior parte delle funzioni menzionate non vengono esercitate da un organo speciale, bensì da più organi contemporaneamente. La distribuzione di queste funzioni tra i diversi organi statali è fatta soltanto sulla base di principi puramente tecnici e pratici. Anzichè il principio della divisione dei poteri — che è inconciliabile colla natura della dittatura proletaria — regna nello Stato soviettico il principio della concentrazione delle funzioni ([32]).

In seguito alla concentrazione delle funzioni statali — (esercizio di diverse funzioni da parte dello stesso organo) — e della loro attribuzione ai singoli organi statali — (la stessa funzione attribuita a organi diversi) — non può esser fatta nella Russia dei soviet la solita distinzione fra legislazione ed amministrazione.

A questo proposito bisogna notare che nella Russia dei Soviet la legislazione (come pure l'organizzazione amministrativa) è soggetta costantemente a molti mutamenti. Il principio sopra constatato della concentrazione e della centralizzazione delle funzioni permette facilmente un adattamento delle basi legali a una data situazione. Nè esiste alcuna prescrizione coercitiva per la forma in cui vanno emesse le leggi. Talvolta, a causa del rapido sviluppo della vita statale della Russia soviettica ci si limita al progetto di legge; esso è però egualmente esecutivo per l'amministrazione.

---

([31]) Non esistendo nella lingua italiana l'aggettivo del sostantivo « piano », abbiamo introdotto la parola « pianario » perchè esso è molto frequente nel testo originale e una parafrasi non è sempre ben possibile.

([32]) Eljaschoff, c. a. pag. 42.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Affinchè ciò riesca più chiaro, diamo un quadro sintetico degli organi più importanti e delle loro funzioni:

*a*) Il Congresso dei Soviet. È il potere sommo della Confederazione e come sommo organo soviettico è il rappresentante del detentore fittizio del potere statale, della totalità dei Soviet. Esso si aduna regolarmente soltanto ogni due anni, altrimenti viene convocato dal Z. I. K. soltanto per motivo speciale [33] Le sue funzioni derivabili soltanto parzialmente dalla costituzione, abbracciano la funzione costitutiva, costruttiva, dichiarativa di controllo e d'informazione.

Nel corso dello sviluppo, il centro di gravità si è spostato a poco a poco dal Congresso dei Soviet al Z. I. K. e al suo direttorio. Il Consiglio dei Soviet esercita la sua funzione costruttiva coll'elezione del Consiglio dell'Unione e colla conferma del Consiglio delle nazionalità del Z. I. K.

*b*) Il Comitato Centrale Esecutivo (Z. I. K.). È composto di due camere, del Consiglio dell'Unione e del Consiglio delle nazionalità: il Consiglio dell'Unione viene eletto dai rappresentanti degli Stati membri nel Congresso dell'Unione proporzionalmente alla loro popolazione. Il Consiglio delle nazionalità è formato — secondo un principio speciale — da rappresentanti degli Stati membri, delle Repubbliche Autonome e dei Territori Autonomi e viene confermato dal Congresso dell'Unione. Esso è il solo organo della Confederazione delle Repubbliche Soviettiche, che ha il diritto dell'iniziativa legislativa. Per la promulgazione di una legge è necessario che essa sia accettata da parte di tutte e due le Camere e notificata in nome del Z. I. K. Essa entra in vigore colla pubblicazione negli organi ufficiali destinati a tale scopo (Iswestija, Ekonomitscheskaja Schisnj).

La funzione principale del Z. I. K. è quella legislativa; oltre a ciò esso ha la funzione costruttiva, la funzione pianaria, coordinativa e quella di controllo.

Il Z. I. K. conferma la sua « funzione costruttiva » coll'elezione del suo « direttorio » che — come il plenum del Z. I. K. per il Congresso dei Soviet — si assume le incombenze del plenum fra le sue sedute. Siccome anche le sedute del plenum del

[33] Costituzione, cap. III, art. 2.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Z. I. K. sono di durata relativamente breve (3 sedute ordinarie l'anno [34]), duranti soltanto pochi giorni), il direttorio del Z. I. K. è per la maggior parte dell'anno il sommo organo dello Stato e dell'Unione. Come tale esso compie il lavoro principale nella vita statale. Le sue riunioni — per quel che riguarda il tempo — non sono fissate da nessuna prescrizione; mancano anche regolamenti per il corso interno degli affari. Di tutta la sua attività, il direttorio del Z. I. K. è responsabile davanti al plenum.

Spetta al direttorio la funzione legislativa, l'amministrativa, quella di controllo e la funzione giudiziaria.

La funzione legislativa viene esercitata dal direttorio del Z. I. K. insieme al:

*c*) Consiglio dei Commissari del Popolo (S. N. K.). Il *collegium* dei Commissari del Popolo — come pure il presidente [35] del S. N. K. — vengono eletti dal plenum del Z. I. K., sono responsabili davanti ad esso e ne sono dipendenti. Il S. N. K. esercita funzioni legislative ed amministrative. La funzione legislativa si limita alla legislazione corrente, quella amministrativa all'esecuzione di leggi degli organi statali supremi, mediante pubblicazione di direttive ai singoli Commissariati del Popolo.

*d*) I singoli Commissariati del Popolo sono amministrazioni collegiali il di cui presidente, il Commissario del Popolo, viene eletto dal Z. I. K. e i di cui membri vengono nominati dal S. N. K. Per le funzioni di loro competenza sono indipendenti, però sono responsabili sia di fronte al Consiglio dei Commissari del Popolo come al Z. I. K. (ed al suo direttorio) che, indipendentemente l'uno dall'altro, possono revocare le disposizioni dei Commissariati del Popolo. Nell'organizzazione soviettica, il Commissario del Popolo non è di regola ministro nel senso comune della parola, giacchè egli non è soltanto membro del « gabinetto » e capo politico della sua amministrazione, bensì de facto anche il vero dirigente del suo Commissariato [36].

---

[34] Costituzione, cap. IV, art. 21.

[35] Il presidente è, per così dire, « Ministro senza portafoglio ».

[36] J. N. Ananow, « Tratti fondamentali dell'amministrazione federativa dell'U. d. S. S. R. » (in russo) Mosca-Leningrado (Casa Editrice Statale, 1925, pag. 65).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



I Commissariati del Popolo esercitano funzioni normative, giudiziarie ed amministrative.

### 3. - *Costituzione dell'amministrazione.*

a) La struttura confederale dell'amministrazione.

Secondo la Costituzione, alcuni affari sono — com'è già stato detto sopra — di competenza esclusiva della Unione (p. e. difesa del paese, affari esteri), mentre in altri rami l'Unione ha di regola funzioni legislative mentre agli Stati membri incombe la funzione esecutiva sotto il controllo dell'Unione. La linea di demarcazione della competenza fra l'Unione e gli Stati membri è diverso per i singoli campi della legislazione. All'ordinamento delle competenze nella legislazione corrisponde l'ordinamento delle competenze nell'amministrazione. In essa esistono, per campi d'attività che sono riservati esclusivamente all'Unione, delle pure istituzioni confederali, per i campi d'attività autonoma degli Stati membri, delle pure istituzioni federali. Le istituzioni dell'Unione non sono superiori a quest'ultime soltanto per il numero, bensì anche per la loro importanza. Oltre queste due categorie d'istituzioni ci sono poi degli organi, le cosidette «istituzioni miste» per quei compiti amministrativi, ai quali partecipano anche le Repubbliche. Esiste poi nell'Unione, come pure in tutti gli Stati membri, un'istituzione che porta lo stesso nome, l'istituzione federale; quelle delle Repubbliche federate sono subordinate alla corrispondente istituzione dell'Unione. Le autorità miste sono più o meno centralizzate, secondo la natura dei loro compiti (37).

(37) Sulle «autorità miste» vedi p. e. lo studio di E. E. Pontowtsch, «Istituto dei Commissariati misti del Popolo», (in russo) Costruzione soviettica 1927 n. 8-9, pag. 30 e seg. ed altri. E' stato tenuto con ciò conto anche del punto di vista della organizzazione, delle severe misure del governo per la socializzazione accelerata dell'agricoltura che nella sessione di dicembre del Z. I. K. 1929, venne decisa la creazione di un Commissariato del Popolo per l'Agricoltura, per la Unione (Fino allora, i Commissariati per l'Agricoltura erano pure istituzioni federali).

Il seguente schema può dare un quadro di come è costituita l'amministrazione nell'U. R. S. S.:

*La struttura confederale dell'organizzazione amministrativa*

| *A*) Pure istituzioni confederali | *B*) Istituzioni miste | *C*) Pure istituzioni federali |
|---|---|---|
| Comitato Esecutivo Centrale. | Commissariato del Popolo per le Finanze. | Comitati Esecutivi centrali. |
| Consiglio dei Commissari del popolo. | Consiglio Supremo dell' Economia Nazionale. | Consigli dei Commissari del Popolo. |
| Commissione del piano di Stato. | Commissariato del Popolo per il Commercio interno | Commissioni del Piano di Stato. |
| Tribunale Supremo. Procura della Corte Suprema di Giustizia. | Commissariato del Popolo per il lavoro. | Commissariati del Popolo per la Giustizia. |
| Consiglio Economico (Ekoso) dell'Asia centrale. | Commissariato del Popolo per l' Ispezione operaia e contadina. | Commissariati del Popolo per gli Affari Interni. |
| Commissariato del Popolo per gli Affari Esteri. | Commissariato del Popolo per l'Agricoltura. | Commissariati del Popolo per l' Istruzione. |
| Amministrazione Politica Statale Riunita (O. G. P. U.) | | Commissariati del Popolo per l' igiene. |
| Commissariato del Popolo per il Commercio interno ed estero. | | Commissariati del Popolo per l'Assistenza sociale. |
| Milizie di scorta. | | Commissariati del Popolo per l'Agricoltura. |
| Commissariato del Popolo per la Guerra e la Marina. | | |
| Amministrazione sanitaria dell' Esercito. | | |
| Truppe speciali. | | |
| Commissariato del Popolo per la Posta e i Telegrafi. | | |
| Commissariato del Popolo per le Comunicazioni. | | |
| Comitato per la Emigrazione presso il Z.I.K. dell'Unione. | | |

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



### L'amministrazione statale politica riunita (O. G. P. U.)

Per comprendere il sistema politico della dittatura sovietica è necessario richiamare particolarmente l'attenzione su una istituzione che nella vita dello Stato soviettico ha una funzione addirittura decisiva l'Amministrazione Statale Politica. Essa succede alla temutissima polizia segreta czarista, l'Ochrana, e a quella soviettica, la Tscheka, della quale ha assunto le competenze, esercitandole sotto altro nome. Secondo il tenore della Costituzione del 1918 non se ne parla affatto, essa è un' istituzione di difesa della rivoluzione proletaria contro le correnti politiche ed economiche controrivoluzionarie, contro lo spionaggio e il banditismo (sollevamenti di contadini). Il suo presidente è membro del « Consiglio dei Ministri », il Consiglio dei Commissari del Popolo, con voto consultivo. La G. P. U. lavora formalmente sotto il controllo del procuratore generale dell'Unione, il sommo giudice del paese, a cui spetta la sorveglianza sulla legalità delle sue azioni (la disposizione, in base alla quale egli deve esercitare questa sorveglianza non è però ancora uscita). Secondo la Costituzione (art. 61-63) si potrebbe credere trattarsi di un'istituzione nel quadro di tutto il sistema. In realtà, essa è l'« organo più estremo, più violento e più consequente della dittatura ». Essa non è una « amministrazione » politica statale e neppure un'istituzione incaricata puramente di funzioni di polizia. Essa è « polizia accusativa, giudice e carnefice insieme ». Lavora in secreto. È l'espressione della conseguenza e della realizzazione della dittatura, l'immortalamento della rivoluzione, la continuazione della guerra civile con mezzi « legali », ma segreti. Ogni dittatura ha bisogno di un potere illimitato di vita e di morte, ha bisogno dell'impiego della violenza, in caso estremo anche del terrore. La G. P. U. è l'organo della dittatura bolscevica diretto a tale scopo.

La vera sfera di competenze dell'Amministrazione Statale Politica è difficile a determinare, anzi impossibile, giacchè, affinchè coloro che ne stanno fuori non apprendano niente d'auten-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tico su di essa, gli appartenenti alla G. P. U. hanno l'obbligo del più gran silenzio.

Fatto è che la G. P. U. controlla tutto l'apparato statale e anche il Partito. La sua attività resta sconosciuta al pubblico. Essa è segreta e perciò paurosa. Nessuno, neanche i più alti funzionari dell'Unione, ne sono al sicuro. Il suo potere è quindi enorme. Essa non è obbligata ad osservare nessun procedimento giudiziario pubblico. Può arrestare ed emettere condanne a morte in via amministrativa ed eseguirle immediatamente.

Ogni rivoluzione ha il suo diritto, ch'essa realizza e che non è necessario debba concordare col concetto generale di giustizia. Il compito della G. P. U. è quello della lotta contro la controrivoluzione. Sta ad essa il definire quale ampiezza possa assumere questo concetto. Come organizzazione di lotta contro tutto ciò che ostacola la dittatura del regime all'interno, così come l'Armata Rossa garantisce la sua sicurezza verso l'esterno.

### Il sistema dei Soviet.

Nell'Unione, l'amministrazione si basa sullo stesso sistema di quello dell'amministrazione locale: il sistema dei soviet. Tutti i soviet, a cominciare dal soviet di villaggio fino al Congresso dei Soviet (« Assemblea Nazionale »), sommo gradino soviettico e rappresentante di tutti i soviet, sono essenzialmente uguali e differiscono fra di loro soltanto gerarchicamente. Essi servono tutti all'unico scopo della realizzazione della dittatura del proletariato. Soltanto il proletariato può perciò essere chiamato a partecipare al governo. Non c'è nessun parlamento estraneo alla volontà del popolo, e i soviet rappresentano gli interessi del popolo lavoratore.

I Soviet possono essere divisi in 4 gruppi principali:

1. Soviet semplici (Consigli).
2. Congressi di Soviet.
3. Comitati Esecutivi di Soviet.
4. Direttorii dei Comitati Esecutivi.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



I soviet rappresentano il gradino più basso. Vengono eletti direttamente in città e in campagna, per la durata d'un anno, dalla popolazione avente diritto al voto. Si distinguono soviet di villaggio e soviet di città; sono gli unici organi che rappresentano direttamente la popolazione.

Il gradino immediatamente superiore è formato dai *Congressi di Soviet*. S'adunano soltanto una volta l'anno e per brevissimo tempo. I congressi di soviet più bassi sono i congressi di distretto. Essi vengono eletti dai soviet di villaggi.

Il congresso sovietico di distretto è un organo che deve soltanto constatare ed eseguire la volontà dei soviet locali, non è dunque subordinato materialmente ad essi.

I congressi immediatamente superiori sono i congressi di circondario, che vengono eletti dai soviet di città e dai congressi di distretto. In modo simile vengono formati i congressi di provincia (governamento) ed infine i congressi territoriali, rispettivamente il congresso degli Stati membri.

Mentre nelle gerarchie più basse del sistema dei soviet ci sono molti «senza-partito» in gran quantità, nelle gerarchie superiori il numero di questi diminuisce progressivamente. Al sommo, il Consiglio dei Soviet dell'Unione, soltanto un quinto circa dei membri è composto di «senza-partito». Il Partito domina quindi i soviet attraverso la preponderanza dei suoi membri nelle organizzazioni sovietiche. Ciò avviene in quanto nelle città soltanto lo Stato comunista può essere datore di lavoro e tutti gl'impiegati e gli operai sono organizzati coercitivamente nei sindacati. Questi sindacati vengono diretti tutti da membri del Partito. Ora, chi, nell'elezioni, osa votare contro la lista ufficiale, viene espulso dal sindacato, perde con ciò i grandi benefici che spettano ai membri dei sindacati e diventa quasi sempre disoccupato. In campagna, dove lo Stato è datore di lavoro in misura molto minore, dapprima (fino al 1924) ha esercitato sugli elettori una coercizione psichica. Dal 1924 si impiegano altri metodi: mediante la divisione arbitraria della popolazione in lavoratori e non lavoratori vengono esclusi dall'elezioni elementi politicamente non sicuri. Inoltre si reprime la propaganda privata e le organizzazioni private, così che di fronte ad un gruppo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



organizzato si trova una massa disorganizzata, che, nella maggior parte dei casi, non riporta la vittoria. Viene presentata soltanto una lista elettorale ufficiale, e se essa non viene eletta — ciò che succede raramente — si trova attraverso l'esame dei voti elettorali, il mezzo per farla trionfare egualmente. Sebbene, teoricamente, le elezioni possano venir annullate soltanto in circostanze determinate, esse sono state annullate molte volte con altre motivazioni, così p. e. perchè erano stati eletti dei cosidetti « culacchi » (contadini ricchi).

Una questione politica non può di regola, veramente, esser risolta dal centro, giacchè questo ha soltanto da constatare la volontà degli organi soviettici inferiori. Conformemente alla Costituzione, il problema dovrebbe esser risolto dai soviet locali e gli organi superiori dovrebbero conformarsi alla loro volontà. Se questo principio fosse stato effettuato, esso realizzerebbe discretamente il principio democratico della partecipazione diretta del popolo alla vita statale.

Il sistema elettorale è però di tal natura che il principio democratico della uguale partecipazione di tutti i connazionali alla vita statale non viene rispettato, perchè in rapporto all'attività politica la popolazione cittadina radicale gode di condizioni molto più favorevoli che quella campagnola. Quest'ultima elegge soltanto un delegato ogni mille abitanti, mentre la popolazione cittadina ne elegge uno ogni 200. Inoltre la popolazione campagnola prende sempre parte alla elezione attraverso il sistema elettorale graduale. Cosicchè la classe operaia industriale interviene in misura completamente diversa da quella a rappresentare il proletariato cosciente.

Siccome i congressi soviettici s'adunano soltanto una volta l'anno per sedute brevissime, che durano soltanto pochi giorni, essi eleggono dei *Comitati Esecutivi,* che nel frattempo esercitano il potere soviettico. C'è tutta una serie di comitati esecutivi soviettici: di villaggio, di città, ecc. Essendo i comitati esecutivi superiori composti di moltissimi membri, essi non tengono sedute in permanenza, bensì soltanto tre volte l'anno e molto brevemente. Durante il tempo che corre fra queste sedute, i comi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tati esecutivi vengono sostituiti dai loro direttorii, i quali sono quindi i « comitati esecutivi dei comitati esecutivi ».

Mentre il Consiglio faceva tutto o almeno voleva fare tutto, ciò si dimostrò *de facto* impossibile e il potere esecutivo passò in misura sempre maggiore ai comitati esecutivi corrispondenti. Per un gran numero di compiti speciali crebbe, così pure entro i comitati esecutivi l'importanza dei presidi, specialmente del presidente. Senza abolire il principio collegiale, l'amministrazone si concentrò presso i capi della burocrazia e i reparti tecnici. Dall'organizzazione soviettica si sviluppò la burocrazia, che entrò in rapporto sempre più intimo col Partito.

Se vogliamo delineare soltanto le caratteristiche essenziali del sistema, dobbiamo limitarci a questi accenni. L'essenza dello Stato bolscevico è, come abbiamo constatato sopra, il Partito. Il sistema dei soviet è soltanto la forma esteriore della dittatura comunista. Non è un sistema indipendente, bensì soltanto un'espressione e una forma speciale del regime bolscevico.

### 4. - *Il congresso delle nazionalità come organo rappresentativo delle nazioni.*

La partecipazione degli Stati membri agli affari della Confederazione e la rappresentanza dei loro interessi avviene specialmente attraverso il Consiglio delle Nazionalità, la seconda Camera del Z. I. K. (38). Anche quest'organo è in prima linea un « soviet »; il potere non l'hanno le singole nazionalità, bensì i soviet; anche il Consiglio delle Nazionalità è soltanto un « organo ausiliare di carattere nazionale nel sistema delle supreme gerarchie dell'Unione ». I suoi delegati non sono « deputati di Stati sovrani, bensì membri d'una sezione speciale del Z. I. K. » e, come tali, per così dire, « esperti per le questioni di naziona-

(38) Oltracciò gli Stati membri partecipano mediante i loro rappresentanti al S. N. K. e S. T. O., al Congresso per il Lavoro e la Difesa dell'Unione, però soltanto con voto consultivo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



lità » (39). Perciò gli Stati membri e le Repubbliche Antonome vi sono rappresentate nella stessa proporzione, malgrado la loro diversa posizione nello Stato. Appartenendo però la maggior parte delle Repubbliche Antonome alla R. S. S. F. R. è questa che esercita un influsso decisivo nelle risoluzioni del Consiglio delle Nazionalità. Se anche il Consiglio delle Nazionalità è il vero organo rappresentativo delle nazioni e non degli « Stati », pure la Costituzione rafforza esplicitamente la posizione di quegli organi dell'Unione che devono valer in forma ancor più pura e che rappresentano gli interessi comuni di tutto il proletariato delle nazioni riunite nell'U. R. S. S. (40). Specialmente per ciò che riguarda il Z. I. K. non va trascurato — come pone fra altri il rilievo il Reissner (41) che anche nel Consiglio delle Nazionalità vengono garantiti in prima linea — dato il gran numero di membri del Partito che ne fan parte — gli interessi del proletariato. Perciò esso ha da valere prima di tutto come rappresentante delle nazionalità ed esprime nelle sue sedute gli interessi particolari delle nazioni.

Se il Consiglio delle Nazionalità venne concepito originariamente come garanzia degli interessi degli Stati membri di fronte all'azione centralizzante che dati i suoi fini, ci si aspettava dall'Unione, tale funzione è ostacolata per le ragioni or ora esposte. Esso garantisce sì, oggi, in adempimento del suo compito, gl'interessi delle nazionalità di fronte all'Unione, ma soltanto in quanto queste non escono dalla sfera dei compiti riservati loro dall'Unione, prima di tutto rispetto alle faccende culturali e sociali. Nella misura in cui esso può realizzare gl' interessi degli Stati membri di fronte all'Unione, si manifesta quel-

---

(39) REISSNER. — « Il Consiglio delle Nazionalità » (in russo) (costruzione Socialista) 1925, n. 1, pag. 207.

(40) Così, il Congresso dell' Unione — davanti al quale sono responsabili tutte e due le Camere del Z. I. K. — deve confermare i membri del Consiglio delle Nazionalità e decidere sui dissensi fra le due Camere. (Art. 15 e 24 della Costituzione). Nel direttorio del Z. I. K. — al quale passano — nel tempo intercorrente fra le brevi sessioni delle due Camere — le rispettive competenze — i rappresentanti delle Nazionalità sono in minoranza (1/3) e sistemati in modo ch'essi — isolati — non possono farsi valere.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



elemento del decentralismo che sta a base della sua esistenza. *Giacchè non va trascurato che i membri dell'Unione sono unità autonome, nazionali e territoriali, con una coscienza nazionale più o meno pronunciata* (42). Questa coscienza nazionale si limita oggi tuttavia all'adempimento dei particolari compiti culturali e sociali. Poichè l'Unione si dichiara favorevole ad una politica di autonomia culturale (43), il pensiero nazionale sta oggi nella Russia dei Soviet (all'opposto di quanto avveniva sotto la politica di russificazione degli czar) rafforzandosi dappertutto. Ciò potrebbe arrivare al punto di opporre una resistenza alle tendenze centraliste (44), p. e. qualora le « formazioni statali similari » (repubbliche autonome e territori autonomi) apportassero, come « Stati in sviluppo » un cambiamento nella struttura giuridica statale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Soviettiche (45). Coll'uscita di numerose repubbliche autonome e

---

(41) Reissner, « Il Consiglio delle Nazionalità », c. a., pag. 206.

(42) Gl' interessi degli Stati membri nella formazione della II Camera furono difesi molto energicamente dal rappresentante dell' Ucraina. Rakowsky, che voleva che il Consiglio delle Nazionalità diventasse il garante per i singoli Stati membri (e non per le nazioni!) e con ciò limitare contemporaneamente la preponderanza della Gran Russia, basantesi sul principio di nazionalità. Nel XII Congresso del Partito Comunista, aprile 1923, il punto di vista del Rakowsky venne respinto. Vedi Elijaschoff, c. a., pag. 50.

(43) Feiler la considera come « un grand 'esempio genuino di vera democrazia ». « L'esperimento del bolscevismo », Francoforte sul Meno, Tipografia Sociale Francofortese, 1929.

(44) « Noi marciamo — dice uno scienziato soviettico — a gran passi verso il socialismo, nella questione delle nazionalità; però, il fattore nazionale sembra rafforzarsi. E ciò non soltanto apparentemente, bensì in realtà; giacchè sorgono nuove culture nazionali, della di cui esistenza prima nessuno osava neppur di sognare ». P. Stutscka « Il fattore nazionale della costruzione soviettica » (in russo) (Costruziono Socialista) 1928, n. 7, pag. 25. In fine dei conti la politica soviettica le ha create... (Le nazionalità autonome, n. d. A.) nel suo proprio interesse, però è da vedersi se esse non usciranno un giorno da questo quadro per vivere una vita propria i di cui interessi non è detto che dovrebbero coincidere con quelli del Partito Comunista. N. N. Alexeijew: « Lo sviluppo dello Stato russo negli anni 1923-1925, (Annuale del diritto pubblico), volume XIV, Tübingen (Mohr) 1926, pag. 324.

(45) S. B. Krylow: « Il diritto del Bilancio » (in russo), Leningrado, Casa Editrice delle Finanze Statali, 1928, pag. 66-67.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



territori autonomi della federazione del loro Stato e col loro passaggio nelle file delle Repubbliche dei membri, l'U. R. S. S. verrebbe a cambiare il suo carattere di federazione di federazioni in un'unione di Stati dagli stessi diritti su base nazionale. Con ciò verrebbe creata una forma di simbiosi di popoli, quale è prevista dalla dottrina bolscevica come premessa per la repubblica sovietica socialista mondiale.

Questo « decentralismo nazionale » sopraccennato patrebbe però essere soltanto l'espressione di una autonomia *culturale* ed esistere, politicamente, soltanto in linea formale. Alla stretta coesione economica — e finanziaria! — nell'U. R. S. S. deve corrispondere anche una sua organizzazione e precisamente la divisione del territorio fatta secondo punti di vista puramente economici — quelli della divisione del lavoro e della combinazione del processo di produzione — in grandi unità economiche (settori), poichè i confini di queste unità eoonomiche combinano soltanto eccezionalmente con quelli delle numerose corporazioni territoriali autonome (46). Questa divisione territoriale condizionata dall'economia pianaria è pertanto anazionale. Essa rappresenta un contrappeso sicuro contro ogni cambiamento della stratificazione statale dell'U. d. R. S. S. e si limita al campo dell'economia, senza pregiudicare lo sviluppo statale giuridico e quello culturale della nazionalità.

### c) Il Partito come organo statale.

Se sopra fu trattata l'essenza e la struttura dell'U. d. R. S. S. giova ora richiamare la massima attenzione su questo fatto che cioè la costituzione sovietica vigente *de iure* è soltanto una costituzione appartente. Giacchè lo Stato viene governato *de facto* non dai Consigli (Soviet), bensì dal Partito Comunista.

(46) Il progetto della divisione in settori contrasta, fino ad un certo grado, coll'indipendenza delle Repubbliche membri, garantita dalla Costituzione. E' caratteristico che l'Ucraina si distingue per un forte sentimento nazionale, e si difende con tutti i mezzi, contro l'esecuzione della divisione in settori del suo territorio.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Il Partito Comunista russo non è un partito nel senso europeo occidentale. Esso non rappresenta soltanto una parte, bensì la totalità delle forze politiche attive del paese. Esso ha soppresso tutti gli altri partiti politici e possiede esso soltanto il monopolio della legalità. La formazione di nuovi partiti sotto la dittatura del proletariato è esclusa. Nello Stato sovietico a chi non è comunista è lecito soltanto denominarsi « senza partito ».

È cosa nota che la Russia bolscevica attuale non è affatto comunista. Il vero spirito comunista si manifesta soltanto nel Partito. Questo impersonifica dunque la vera Russia comunista, giacchè per esso vale il principio della dottrina comunista: da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni. « Questa « corporazione sacra », giusta la caratteristica espressione del Knickerbocker nel suo ottimo libro (47), questa « organizzazione politica la più disciplinata in tutto il mondo », è l'avanguardia dell'idea comunista. I membri del Partito rinunciano ad ogni profitto e limitano le loro entrate ad un minimo fisso. Tuttavia essi vengono favoriti perciò che riguarda la distribuzione di generi alimentari, le abitazioni ecc., però l'attività dei membri del Partito deve, poi, soddisfare alle esigenze che pone loro lo Stato, arrivare sino al limite delle capacità umane.

Il Partito Comunista non è un gruppo politico, esso è — per dirlo con Arturo Feiler — un'*élite,* una setta, un ordine. *Élite,* cioè selezione dei più attivi, dei più decisi, di quelli possedenti al massimo qualità di capi. *Setta,* cioè una comuntà, piena d'entusiasmo religioso, di grande fanatismo e della dedizione completa della fede. *Ordine,* cioè una comunità integrantesi secondo rigorosissimi punti di vista, che cerca di mantenere razionalmente il suo carattere proletario e nella quale si può entrare soltanto dopo un lungo periodo di prova. Ubbidienza e subordinazione alle risoluzioni del Partito, rinuncia a vantaggi materiali ed una vita ineccepibile, non urtante contro i concetti

---

(47) H. R. KNICKERBOCKER: « The red trade cenace. Progress of the soviet five-year-plan ». Ney York, 1931.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



etici della società comunista, sono le premesse per appartenere al Partito.

La forma giuridica e politica del Partito è quella d'una corporazione organizzata, autoamministrantesi, che possiede come tale il potere statale e lo esercita esclusivamente. Soltanto come membro del Partito è possibile partecipare attivamente alla vita politica. Tra l'altro i membri del Partito Comunista godono di uno stato giuridico privilegiato, hanno il privilegio di esercitare il comando militare e quello di rivestire le cariche massime dell'amministrazione.

Nel Partito regna una severa centralizzazione. Su tutto il paese si stende una rete di cellule del Partito che si inseriscono in ogni organizzazione, in ogni istituzione, in ogni fabbrica ed eseguiscono la volontà del Partito. Nei villaggi, nelle città, in tutti i circondari amministrativi, fin su nei territori autonomi e negli Stati membri, il Partito possiede organi dirigenti ed esecutivi.

Nei particolari la struttura del Partito assomiglia a quella dei soviet. Regolarmente hanno luogo congressi di Partito locali, regionali e centrali; il massimo organo del Partito è il congresso di tutto il Partito, il Congresso Confederale di Partito.

Esso elegge il Comitato Centrale del Partito Comunista che ha la sua sede a Mosca. Questo crea tre organi: *a*) l'Ufficio d'organizzazione per le questioni interne del Partito, *b*) un segretariato per gli affari correnti e *c*) l'ufficio politico (7 membri e 4 candidati). Questo ufficio politico, i cui membri restano quasi sempre gli stessi, dovrebbe esser considerato come il vero governo della Russia Soviettica, giacchè esso è competente in tutte le questioni che non riguardano direttamente l'organizzazione del Partito. È in lui che si impersonifica il potere statale, è lui che esercita la dittatura.

Dopo la morte di Lenin, però, esso è passato completamente in seconda linea a causa di Stalin, il segretario generale del Partito e dittatore omnipotente della Russia. Stalin può mantenersi al potere, perchè egli, già ai tempi di Lenin, ha saputo mettere in tutti i posti importanti, specialmente nei posti di segretari provinciali, i suoi seguaci. La sua rielezione costante a segre-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tario generale si basa sul fatto ch'egli domina il Comitato Centrale e il Congresso Centrale. Inoltre egli riesce ad avere in mano sua tutte le cellule comuniste. Ciò, sia attraverso severe restrizioni nell'ammissione annuale di nuovi membri nel Partito, sia attraverso le purificazioni costanti che vengono effettuate dalle commissioni di controllo del Partito (Tschistka).

La severa centralizzazione e le ferrea disciplina rendono possibile — con l'ausilio delle gerarchie inferiori — di realizzare dovunque una volontà statale rigidamente unitaria. Soltanto entro il Partito sono possibili critica e discussione su questioni di principio, sui metodi da impiegarsi e sul procedimento tattico; non appena però esiste una decisione del Partito, che per lo più ha la forma di una risoluzione, la questione è risolta definitivamente e nessuno può metterla in discussione.

Il Comitato Centrale del Partito s'aduna regolarmente prima delle sedute del Z. I. K. e fissa le direttive per la politica governativa e l'atteggiamento del parlamento soviettico. Le leggi approvate dal Z. I. K. devono essere l'espressione delle risoluzioni del Partito. Ciò venne sottolineato particolarmente nella seduta inaugurale del 4 dicembre 1928 in occasione della sessione del Z. I. K.: « La base, le direttive del Z. I. K. esistono già nelle risoluzioni del Partito Comunista di tutta l'Unione. Ogni membro del Partito è tenuto ad applicare tutte le misure necessarie per dimostrare che le risoluzioni e le direttive del plenum di novembre del Z. K. W. K. P. (B) (Comitato Centrale del Partito Comunista Panrusso) (Bolscevici) sono l'unica base giusta per la legislazione e l'attività del governo soviettico. Ogni operaio e contadino senza partito e in prima linea i membri del Z. I. K. sono tenuti a studiare attentamente le risoluzioni del Partito Comunista ed a farne la base per il loro lavoro » ([48]).

Il Partito Comunista è dunque la volontà che regna oggi *de facto* in Russia. È vero che l'esistenza del Partito come organo statale non è prevista nè dalle costituzioni soviettiche, nè da nessuna altra legge. Esso tuttavia è denominato giustamente

---

([48]) « Iswetija », 1928, n. 281 del 4 dic.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



negli scritti scientifici sovietttici l'« elemento fondamentale dello Stato ». Esso è (secondo Magarovskij) quell'organo dello Stato che personifica la volontà della classe dominante, l'esprime in parole, l'eseguisce mediante atti diversi dell'organismo statale. Se non si tien conto di ciò, « l'organismo statale diventa privo di testa... e gli atti del potere statale diverrebbero incomprensibili » ([49]).

Il partito non governa però direttamente, bensì attraverso il sistema e l'apparato amministrativo: il Partito, come tale, ha di mira — come Trotzki pone ([50]) in rilievo — la presa del governo. Per i quadri dei funzionari statali vale il principio che l'organizzazione sovietica si appoggia in grandissima misura sull'organizzazione del Partito e recluta in esso « il meglio di tutto ciò che esiste in tutta la macchina dello Stato proletario » ([51]). In questo modo si ottiene che tutte le cariche superiori del sistema sovietico sono rivestite da persone che sono contemporaneamente i funzionari più alti del Partito Comunista russo. Il principio dell'unità di personale fra organismo governativo e organismo di Partito è con ciò ampiamente realizzato.

Nel corso dello sviluppo è avvenuto che il Partito — passando sopra agli organi e alle istituzioni sovietici — sempre più impartisca direttamente ordini agli organi amministrativi, come si rileva da quasi ogni numero del bollettino ufficiale legislativo delle Iswestija. Tutt'al più accanto alla firma del Comitato Centrale sta la controfirma del Consiglio dei Commissari del Popolo. Sotto la presidenza del Rykow, il Consiglio dei Commissari del Popolo ha sempre più perduto di importanza. Anche il suo successore MOLOTOW non ha potuto ridare al « Consiglio dei Ministri » il potere di una volta, nè ristabilire la chiara linea di demarcazione che esisteva prima fra gli ordini del Partito e quelli del governo.

---

([49]) MAGAROWSKIJ, «Potere Statale e apparato statale», (in russo), 1924, pag. 160.
([50]) L. TROTZKI, « Terrorismo e comunismo », Amburgo (Koym) 1920, pag. 87.
([51]) MAGAROWSKIJ, « Potere Statale e apparato statale », c. a. pag. 163.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



## Stato e individuo.

La dittatura del proletariato è una tipica dominazione di classe. Non ci può essere nell'U. d. S. S. R. nessuna sfera libera sottratta all'intervento statale, nessuno *status libertatis,* in cui l'individuo possa fare o possa lasciar fare ciò che vuole. La libertà è — secondo Lenin — un pregiudizio borghese. Lo Stato sovietico regola e dirige tutta la vita pubblica e privata, il potere dello Stato è illimitato. Ma lo Stato sovietico personifica la dominazione del proletariato e di questa classe soltanto. Per questa ragione è comprensibile che non esistano gli stessi diritti per tutti i cittadini sovietici. Dal punto di vista della dottrina sovietica, ogni non proletario è un nemico del sistema. Ed egli viene anche trattato conseguentemente come tale. Il giurista sovietico *Stutschka* ha completamente ragione facendo rilevare la logica del diritto sovietico che non concede al borghese nessun diritto politico e li riserva tutti al vero cittadino sovietico, al proletariato nullatenente.

Mentre la Costituzione confederale fissa soltanto la competenza degli organi confederali e degli organi degli Stati membri come pure delle loro organizzazioni, le relazioni fra lo Stato sovietico e il cittadino sovietico sono fissate dalle costituzioni degli Stati membri. I tratti fondamentali dei diritti dei cittadini sovietici sono i seguenti:

Dei diritti politici è già stato detto ch'essi spettano soltanto ai lavoratori (uomini e donne), il che implica dunque che una gran parte della popolazione ne è esclusa. Ciò vale p. e. per il diritto di voto (diritto di voto attivo e passivo). Come particolarità è da porre in rilievo ch'esso non spetta soltanto al proletariato sovietico, bensì ad ogni proletariato straniero soggiornante nell'U. d. S. S. R. Il diritto di voto è quindi un diritto internazionale di classe. Il diritto di voto non è soltanto non generale, bensì non è neanche uguale, giacchè la popolazione cittadina viene fortemente favorita in confronto a quella campagnola. Va inoltre ricordato che il diritto di voto è un diritto

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



indiretto (ad eccezione dei sovietti di villaggi e di città, e pertanto tutti i soviet vengono eletti secondo il sistema elettorale graduale). Le elezioni sono pubbliche ed avvengono secondo il principio della maggioranza. La pubblicità dell'elezioni dà la possibilità di controllare gli elettori e di esercitare una pressione in favore del resultato che il regime vuole raggiungere. Un diritto di voto diretto non esiste nella Russia soviettica. Ogni partecipazione immediata della massa alla legislazione è quindi esclusa. Il diritto di carica, il diritto cioè di rivestire una carica amministrativa o giudiziaria, spetta esclusivamente agli appartenenti al proletariato. « Per gli sfruttatori non c'è nessun posto in nessun organo del governo ».

Dopo aver constatato che lo Stato domina non soltanto nella sfera pubblica, ma anche in quella privata, non può destar meraviglia che i diritti di libertà — che nelle costituzioni liberali appaiono come diritti fondamentali, come « diritti dell'uomo » — abbiano soltanto un valore limitatissimo. La Costituzione della R. S. S. F. R. (Repubblica Socialista Soviettica Federale Russa) che servì d'esempio alle Costituzioni degli altri Stati membri, cita soltanto pochi diritti di libertà e anche qui di nuovo, esplicitamente favorendo il proletariato. Essa stabilisce la libertà di coscienza (§ 13), la libertà d'opinione e la libertà di stampa (§ 14), la libertà di riunione (§15), la libertà d'associazione (§ 16) e il diritto dell'eguaglianza giuridica con ogni nazione (§ 22). Soltanto quest'ultimo diritto viene riconosciuto oltrechè ai lavoratori, a tutti i cittadini. È quindi il solo diritto che non sia di classe. La costituzione soprannominata cita inoltre il diritto d'asilo e lo proclama come uno dei diritti dell'uomo, ciò che non è esatto però, poichè naturalmente esso viene garantito soltanto al proletario perseguitato da governi stranieri. Tutti i diritti summenzionati hanno però un significato soltanto formale in realtà. Essi perdono in realtà ogni valore per ciò che lo Stato, secondo il §23, può togliere questi diritti sia a singoli gruppi come pure a singoli individui qualora essi siano usati a danno degli interessi della rivoluzione socialista. L'intervento dello Stato è quindi illimitato, l'attività dell'individuo si svolge perciò nelle vie previste e segnate dal governo. Non è neces-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



sario indugiarsi a descrivere come stiano le cose nell'U. d. R. S. S. R., perchè la realtà è nota attraverso numerose pubblicazioni obbiettive. A questo riguardo va ancora menzionato che, mentre sono disuguali i diritti fra proletario e non proletario, vi è uguaglianza di doveri anche per lui; il non proletario ha l'obbligo del lavoro, (dal sedicesimo fino al cinquantesimo anno), giacchè chi non lavora non mangia, e anche l'obbligo del servizio militare, se pure l'onore di servire colle armi spetta solamente al lavoratore.

### Il carattere dell'U. R. S. S.

Il riconoscimento del principio dell'uguaglianza giuridica delle nazioni portò — come fu accennato — a questo risultato, che ogni nazione fu riconosciuta come tale e potè formare una propria organizzazione statale. Però soltanti alcuni Stati direttamente membri dell'Unione, repubbliche dell'U. S. S. R. mentre la maggior parte di questi Stati è subordinata — come Stati di secondo e terz'ordine (repubbliche autonome, territori autonomi) a queste repubbliche. Dal fatto che delle 180 nazionalità circa, che compongono la Russia soviettica, ne sono organizzate statalmente soltanto 40, che di questi 40 « Stati » soltanto 6 (recentemente 7) sono membri diretti dell'Unione; si vede dunque che nella composizione dell'Unione — che esteriormente rappresenta un'associazione non diretta di una molteplicità di formazioni statali, una federazione di federazioni — prevalsero aspirazioni verso un'unificazione. Se anche questo centralismo è condizionato economicamente, pure esso ha influenzato anche la struttura statale; non si può perciò parlare soltanto di un centralismo economico dell'U. d. S. S. R. — bensì anche di un centralismo statale e politico.

Questo centralismo confederale appare prima di tutto nella distribuzione delle competenze fra confederazione e Stati membri, giacchè i diritti spettanti all'Unione oltrepassano di gran lunga i limiti segnati dal puro fatto dell'esistenza dello Stato

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



confederale. È caratteristico per lo Stato soviettico che la realizzazione del principio socialista spetta prima di tutto all'Unione e che pertanto la direzione razionale di tutti i compiti economici è concentrata presso d'essa. La distribuzione delle competenze fra l'Unione e le Repubbliche dell'Unione spiega la supremazia dell'amministrazione centrale sulle altre categorie d'autorità. È vero, sì, che attraverso la loro rappresentanza nel Consiglio delle Nazionalità del Z. I. K. gli Stati membri partecipano all'esercizio del governo confederale. Questo Consiglio si può definire una Federazione come quella istituzione che esprime il carattere politico dell'U. d. S. S. R. ([52]). Il fatto però che gli organi dello Stato siano soltanto apparentemente detentori del potere statale, che *de facto* è in mano al Partito Comunista (e i suoi organi) pone in una linea speciale la partecipazione degli Stati membri al potere confederale, la loro attività statale « autonoma » e il carattere dell'Unione dei Soviet. Il contrasto fra l'Unione e gli Stati membri è mitigato da ciò che — come è stato ripetutamente accennato — l'U. d. R. S. S. non forma semplicemente una Unione di Stati, bensì di repubbliche soviettiche, che essa è cioè un'Unione di nazioni dirette dal proletariato » ([53]). Delle due tendenze nello Stato soviettico — la centrifuga (nazionale) e la centripeta (sociale), — la seconda si dimostra più forte. « Il proletariato — come classe dominante — elimina le tendenze centrifughe del nazionalismo come contraddicenti al suo carattere internazionale e le sottomette alle tendenze centripete, che scaturiscono dalla solidarietà degli interessi di classe

---

([52]) Le tendenze centraliste provocate dalla N. E. P. nel campo economico, contribuirono ad un acutizzamento dei contrasti nazionali nello Stato Confederale, specialmente ad una vampata dello « sciovinismo panrusso ». Questi contrasti dovrebbero essere superati mediante la fondazione di una II Camera presso il Z. I. K., come organo rappresentativo delle diverse nazioni. I. STALIN, « Fattori nazionali », c. a. pag. 26.

([53]) A. A. BOGOLEPOFF, « Il Federalismo nella Russia Soviettica », pag. 137 (Lo Stato, il diritto e l'economia del bolscevismo), edito a cura dell'Associazione Internazionale per la filosofia ecc., da V. Wieser ed altri. Berlino, Grunevald (Dr. W. Rontschild), 1925.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



degli operai di tutte le nazioni » ([54]). In tutto lo Stato soviettico, il fattore sociale precede sempre quello nazionale. Il carattere federativo dell'U. d. S. S. R. è quindi di fatto essenzialmente limitato. Il Partito, che non ha nessun carattere « federativo », ma che esiste come Partito unitario con un Comitato Centrale unitario, imprime allo Stato soviettico — con la sua funzione unificatrice al di sopra dei confini territoriali degli Stati membri — un carattere centralizzato così spiccato, che spiega come l'U. d. R. S. S. sia chiamata anche « Repubblica Soviettica Unitaria » o « Stato Unitario Soviettico Russo » (viene ammessa soltanto una certa decentralizzazione amministrativa) ([55]).

Concordemente da parte bolscevica ricordiamo la nota dichiarazione di Tschischerin: « Il nostro regno soviettico unitario non è affatto una confederazione di Stati, bensì uno Stato unitario concentrato, è l'unità somma. Lo Stato soviettico è più che la totalità delle sue parti », come viene confermato da parte degli scienziati russi emigrati.

Sarebbe però un errore fondamentale credere — a causa di questo carattere centralizzato dello Stato soviettico — all'esistenza d'acuti contrasti fra l'Unione e gli Stati membri (come pure fra i singoli Stati); tutti i contrasti che avvengono non trovano la loro causa nel sistema politico, bensì soltanto nella natura di questo Stato. Il centralismo, nella Russia Soviettica, non va concepito come il resultato della distribuzione delle competenze nello Stato federale, distribuzione che è il resultato di un antagonismo — comune in altri Stati — fra Unione e Stati membri ([56]). Non significa una supremazia della Confederazione nel senso che gli Stati membri — che, come è stato detto sopra, rappresentano nazionalità diverse — siano stati « oppressi » dall'Unione . . . . . Il problema centralismo — decentralismo perde il suo carattere originale di classe; le relazioni (fra Unione e Stati membri — (n. d. A.) obbediscono a un criterio di

---

([54]) KORNILOW, « Il diritto delle Nazionalità », c. a. pag. 26.

([55]) Così, p. e. B. TIMASCHEW, « Tratti fondamentali del diritto statale russo soviettico », c. a., pag. 184 e A. A. BAGOLEPOFF, « Il Federalismo », c. a., pag. 140.

([56]) Quest'antagonismo vien definito dalla scienza soviettica russa.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



organizzazione razionale che mira da un lato a creare una amministrazione fruttuosa delle forze produttive del paese, dall'altro a sviluppare più rapidamente che sia possibile l'autoattività della popolazione lavoratrice (57). Lo Stato federativo centralista, è piuttosto una forma d'esistenza politica e giuridica (58), fissata dal Partito per una vita statale armonica fra l'Unione e gli Stati membri, che corrisponde meglio di tutte le altre alle loro forze e alle loro possibilità di sviluppo. Questa forma è un mezzo ausiliario del sistema soviettico e soggetta perciò a mutamenti: (inoltre esiste la possibilità che cambiamenti nel sistema politico provochino cambiamenti nella forma statale).

La relatività di ogni forma d'esistenza statale in rapporto alla posizione dei bolscevici verso lo Stato. Se si ammette che dietro alle manifestazioni di volontà non c'è un principio formale, bensì ch'esse sono determinate soltanto da puri motivi d'opportunità, tutte le norme giuridiche acquistano nella Russia soviettica, un significato, che le distingue nettamente dalla costruzione giuridica esistente in altri Stati. La scienza soviettica mette bene in luce questo « significato completamente relativo » e il valore fittizio di tutte le costruzioni giuridiche. Così, p. e., il Kotljarewskij dichiara che il problema della natura giuridica dell'Unione ha solamente un « significato accademico ». Non importa — secondo lui — in quale categoria di federazioni venga classificata l'U. d. S. S. R. giacchè queste categorie sono affatto di « natura artificiale » e un prodotto di una « scolastica giuridica tradizionale » (59). Le « Costruzioni giuridiche » non costituiscono — sottolinea il REISSNER — nessun pericolo, fintanto che il proletariato ha coscienza del carattere condizionato e del significato di transizione che possiede una forma d'orga-

(57) GUREWITSCH, « Nell'introduzione alla Costituzione dell'U. d. S. S. R., c. a., pag. 14.

(58) G. MICHAILOW, « Decentralizzazione-Centralizzazione » (in russo), (Costruzione Soviettica), 1926, n. 3-4, pag. 132.

(59) In senso stretto le assegnazioni sono detrazioni. Vedi il mio libro: « Il centralismo nell'amministrazione finanziaria dell'U. R. S. S. R. » (in tedesco), Iena, 1930, pag. 124, nota 3.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



nizzazione, quale la U. d. S. S. R. Naturalmente la cosa cambia aspetto se noi veniamo meno al nostro principio rivoluzionario fondamentale, quello dell'opportunità creativa, e lo sostituiamo con un formalismo e un dogmatismo giuridico e con delle finzioni, se noi cominciamo a scambiare le maschere giuridiche per il vero volto delle nostre nazionalità . . . . allora le costruzioni giuridiche potrebbero veramente arrecare del danno » ([60]).

## Capitolo primo della costituzione dell'U. d. R. S. S.

### *Le competense dell' Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.*

1. Agli organi massimi dell'Unione spetta:

*a*) La rappresentanza dell'Unione negli affari internazionali, la direzione di tutte le relazioni diplomatiche, la conclusione di trattati di natura politica e d'altra natura con Stati esteri.

*b*) Il cambiamento dei confini dell'Unione come pure il regolamento delle questioni su cambiamenti di confine fra le singole Repubbliche dell'Unione.

*c*) La stipulazione di trattati sull'accettazione di nuove Repubbliche nell'Unione.

*d*) Dichiarazione di guerra e conclusione della pace.

*e*) La stipulazione di prestiti interni ed esterni per l'Unione delle Repubbliche Soviettiche Socialiste e l'approvazione dei prestiti interni ed esterni delle Repubbliche dell'Unione.

*f*) Ratificazione di trattati internazionali.

*g*) Direzione del commercio coll'estero e determinazione del sistema del commercio interno.

*h*) La fissazione dei fondamenti e del piano generale di tutta l'economia nazionale dell'Unione, il potere su rami d'industria e singole imprese industriali che sono d'importanza per tutta l'Unione, la stipulazione di contratti di concessione, sia in nome dell'Unione, come anche in nome delle singole Repubbliche dell'Unione.

*i*) La direzione dei trasporti, della posta e telegrafi.

*k*) L'organizzazione e la direzione delle forze armate dell'Unione.

---

(60) Kotljawsckij, « Il diritto del bilancio dell'U. d. S. S. R. », (in russo), II edizione, Mosca, (Casa Editrice Statale), pag. 111-112.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



*l*) La conferma del bilancio statale unitario, che contiene i bilanci delle Repubbliche dell'Unione, la fissazione delle imposte e delle entrate dell'Unione ed anche delle assegnazioni (61) e supplementi destinati ai bilanci delle Repubbliche dell'Unione, la concessione d'imposte e tasse supplementari per i bilanci delle Repubbliche dell'Unione.

*m*) La fissazione del sistema unitario della moneta e del credito.

*n*) La fissazione dei principi generali della lavorazione e dell'utilizzazione del terreno, inoltre dello sfruttamento dei tesori naturali, foreste ed acque in tutto il territorio dell'Unione.

*o*) La legislazione confederale a riguardo della emigrazione fra le Repubbliche dell'Unione e la fissazione del fondo di emigrazione;

*p*) La determinazione dei fondamenti dell'ordinamento giudiziario e processuale come pure della legislazione civile e penale dell'Unione.

*q*) La fissazione delle leggi più importanti del lavoro.

*r*) La fissazione dei fondamenti generali per l'istruzione popolare.

*s*) La determinazione delle misure generali nel campo della protezione della salute nazionale.

*t*) La adozione del sistema di pesi e misure.

*u*) L'organizzazione della statistica confederale dell'Unione.

*v*) La legislazione fondamentale nel campo della cittadinanza e dei diritti degli stranieri.

*w*) Il diritto dell'amnistia generale su tutto il territorio dell'Unione.

*x*) Abolizione delle disposizioni dei congressi soviettici del Comitato Esecutivo Centrale e dei Consigli dei Commissari del Popolo delle Repubbliche dell'Unione, che violano la costituzione.

*y*) La risoluzione di liti fra le Repubbliche dell'Unione.

2. La conferma e il cambiamento dei fondamenti di questa Costituzione spetta esclusivamente al Congresso dell'Unione delle R. S. S.

**S. Dobbert**

---

(61) REISSNER, « Il Consiglio delle Nazionalità », c. a., pag. 200.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

# Corporativismo e problemi fondamentali di Teoria generale del diritto

## Nuova replica al prof. Carnelutti

Il prof. Carnelutti deve attribuire un assai grande valore alle « brevissime osservazioni » che egli mi oppose al Congresso di Ferrara, se a sei mesi di distanza s' induce a ripubblicarle di nuovo sulla *Rivista di diritto pubblico* (1); e un ben maggiore significato deve riconoscere ad esse il magno organo e rappresentante ufficiale della tradizione giuridica italiana, se le fa seguire — riprovazione tanto eloquente quanto tortuosa — allo scandaloso ed eversivo discorso letto dal Ministro Guardasigilli nella seduta di inaugurazione del I Congresso giuridico italiano (2). «Alla tendenza radicalmente distruttrice della tradizionale dogmatica giuridica », fatta propria ed avvalorata dal De Francisci, « è bene opporre», sentenzia di rimbalzo la direzione (?) della rivista, ricorrendo all'opportuna finzione ed al geniale espediente di ri-

(1) 1932, Fasc. XI, pp. 598-604.

(2) Ibidem, *Per la formazione della dottrina giuridica italiana*, pp. 581 - 597 Riporto a caso alcune fra le più temerarie affermazioni del discorso incriminato: « Si deve anzitutto escludere che questa nostra dottrina possa costruirsi con un semplice rifacimento, a base di ritocchi e di rabberciature, della dogmatica creata nel sec. XIX ». Essa è da ricostruire *ex novo* sulle rovine « della vecchia dogmatica giuridica »; ma a tal fine occorre liberarsi da quegli « atteggiamenti di conservatorismo difensivo e, rispetto alle riforme od innovazioni, di indifferenza se non di resistenza, cui sono, talora inavvertitamente, indotti molti giuristi », per fossilizzazione mentale, per pigrizia, per insensibilità storica, per un errato concetto dell'autonomia e del carattere formale della dogmatica giuridica « A realtà nuova, dogmatica nuova »; e via di questo passo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



volgersi al sottoscritto, « quella riformatrice e integratrice, espressa in maniera così alta e autorevole in queste pagine dell' insigne professore dell'Ateneo di Padova » (1).

Mi si vorrà quindi scusare se, tirato per i capelli dalla sapiente abilità manovriera della sullodata rivista, riprendo una discussione che ritenevo coscienziosamente conclusa dopo la mia brevissima replica al prof. Carnelutti (2), ma che eventi estranei alla mia volontà e fini che trascendono la mia persona ravvivano ed ingrandiscono. Mi studierò solo di mantenere alta e rendere obiettivamente proficua la discussione, cercando di approfondire i fondamentali problemi di scienza giuridica proposti dal prof. Carnelutti.

* * *

Che dice, adunque, di « così alto e autorevole » il valoroso giurista, che debba essere ancora « opposto », in forma di ammonimento solenne dal difensore d'ufficio della tradizione giuridica italiana, a un'altra temeraria espressione dello spirito rivoluzionario che agita la scienza giuridica o, per usare la locuzione guardinga della grave rivista, a « uno dei documenti più notevoli del momento scientifico-politico »? Dice, per limitarmi alla sola parte scientificamente polemica del suo scritto (e trascurando l'altra personalistica e lirica), che pur ammettendo la « legittimità » della mia tesi così formulabile: il concetto del diritto è la *condizione d' intelligibilità* del diritto corporativo e, quindi, il primo e necessario obietto d'una disamina critica per poter intendere e costruire rigorosamente quest'ultimo; tuttavia nega la « convenienza » del mio procedimento, per un triplice ordine di ragioni: 1) perchè il diritto corporativo non importa alcuna novità rilevante di carattere *razionale,* nulla che valga a scuotere o modificare il « concetto » tradizionale del diritto, che si può quindi assumere a base delle nuove costruzioni scientifi-

---

(1) *Ibidem*, p. 598.

(2) *Nuovi Studi* ecc., a. V, fasc. 2; *Atti del II Convegno di studi sindacali e corporativi*, Roma, 1932, vol. III, pp. 86-90.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



che; 2) perchè le modificazioni oggi tentate di quel concetto esprimono solo un' inconsulta brama di distruzione d'una ricchezza faticosamente ammassata col lavoro tenace di molte generazioni, che è pertanto doveroso difendere e conservare; 3) perchè le poche e vaghissime linee del nuovo edificio concettuale da me disegnate possono tutt'al più valere nel campo d'un'assai discutibile filosofia idealistica, essenzialmente intesa ad elidere e divorare la distinzione nell'unità; ma sono affatto inservibili in quello disparato e opposto della scienza, che vive appunto di distinzioni e, attraverso esse soltanto, realizza il fine d' intendere e dominare la vita (=distinzione prima e fondamentale, quella di individuo e Stato).

Obiezioni tutte, alle quali mi lusingavo di avere esaurientemente risposto, per quanto in modo rapido e conciso, al Congresso di Ferrara, ma che, a quanto sembra, resistono ancora baldanzosamente alla critica, e possono anzi addursi, in nome della scienza ufficiale, contro il « gaietto stuolo » dei suoi profanatori (.... pubblici e privati!). Se così è — o sembra — faremo di necessità virtù, sottoponendo ad ampio ed oggettivo esame gli argomenti del Carnelutti.

## I.

Circa il primo punto, occorre ricordare che la prima e fondamentale obiezione da me rivolta al prof. Carnelutti concerneva il carattere *individualistico* del suo concetto di diritto, il quale quindi, a mio credere, disconosce vanifica e contraddice il carattere essenzialissimo proprio del diritto corporativo e, anzi, dello stesso diritto. La prova di quel carattere individualistico? Tutta l'opera del Carnelutti, rigorosamente informata alle enunciazioni teoriche contenute nel primo tomo del suo *Corso di diritto processuale civile* (Cedam 1931, ristampa), ove nell' interesse particolare del singolo si pone il primo principio della realtà e della scienza sociale (*lucus a non lucendo*), sulla stessissima falsariga della c. d. «economia pura »: il lievito generatore, il fine giustificativo, il limite insuperabile delle formazioni sociali

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



e dei rispettivi ordinamenti. C'è proprio bisogno di documentare quest'affermazione, che risulta concretamente provata da tutte le costruzioni dommatiche del prof. Carnelutti — e in modo particolare da quelle che qui c' interessano —, rilevandola come pura enunciazione teorica in quella che egli chiama « teoria generale del diritto »? E allora apriamo a caso il già citato volume.

« Tutti i bisogni », afferma il C., « sono individuali. Il bisogno è un'attitudine dell'uomo *singolo;* non vi sono bisogni della collettività come tale: quando si parla di « bisogni collettivi » si usa un'« espressione traslata » per significare che sono sentiti da *tutti* gli individui appartenenti a un dato gruppo. — *Vi sono bensì interessi individuali e interessi collettivi.* La differenza è dovuta a ciò che la situazione favorevole per il soddisfacimento di certi bisogni può determinarsi anche rispetto *a un solo individuo;* invece la situazione favorevole al soddisfacimento di certi altri può determinarsi solo rispetto *a più, a molti, a tutti gli individui.* Per esempio, il godimento di una casa è un interesse individuale, perchè ciascuno può avere una casa per sè; il godimento di una grande via di comunicazione è un interesse collettivo perchè questa non può aprirsi per la soddisfazione *isolata* dei bisogni di *un uomo solo,* ma solo per la soddisfazione *contemporanea* dei bisogni di più, di *molti uomini.* — Interessi individuali si hanno pertanto quando la situazione favorevole per il soddisfacimento di un bisogno può determinarsi rispetto *a un individuo soltanto.* Interessi collettivi si hanno invece quando la situazione favorevole per il soddisfacimento di un bisogno non può determinarsi se non rispetto *a più individui insieme;* o, in altri termini, quando la situazione favorevole a *ciascuno* per il soddisfacimento *di un solo bisogno* non può determinarsi se non insieme *con altre identiche* situazioni favorevoli *degli altri membri* di un determinato gruppo » (1).

Or che vuol dire ciò? Vuol dire che l'individuo non ha bisogni ed interessi che, pur derivando dalla sua soggettività e rimanendo ad essa inerenti, trascendan la sua *particolare* persona: bisogni ed interessi *suoi* e, tuttavia, *intrinsecamente sociali.* Esem-

(1) *Lezioni di dir. proc. civ.*, cit., pp. 5-6.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



pio. L' individuo non ha il bisogno *della famiglia,* della famiglia *in quanto tale* (« bisogno sociale »); ma bisogni suoi, *intrinsecamente particolari,* che appaga *nella* famiglia, *mediante* la famiglia. La quale, costituendo la situazione favorevole all'appagamento di certi bisogni particolari del singolo (insuperabilmente singolo), è adunque un interesse particolare; meglio: l' *analogo interesse particolare* contemporaneamente posto e perseguito per proprio conto da ciascun singolo d'una data molteplicità. *Quel che si dice adunque « interesse collettivo » è espressione tanto traslata (=a cui non corrisponde nulla di effettivo e di autonomo), come il c. d. « bisogno collettivo ».* Esso consiste nella semplice somma o giustapposizione estrinseca di molti interessi *particolari* « analoghi » e « contemporanei »; non è una *realtà,* un interesse concreto ed oggettivo di ciascun individuo, ma è un *nomen*: il nome con cui si indica un'estrinseca conformità d' interessi particolari distinti, o, ch'è lo stesso, *una molteplicità sostanziale di interessi particolari conformi.* Tra « individuale » e « collettivo », non c'è una disparità sostanziale o qualitativa che, sola, garentirebbe la realtà dei due termini (a parte sempre il problema della lor relazione o posizione reciproca), ma una semplice differenza quantitativa (di « uno » e di « più »), che si risolve evidentemente nell'elisione della *realtà* del secondo (il « più » non è nulla di reale e di autonomo rispetto ai singoli addendi).

Insomma il Carnelutti elide sì, a ragione, la collettività concepita come un'entità trascendente annullatrice dell' individuo (supremo idolo della rozza sociologia), ma non riesce che a frantumarla e dissolverla nella serie —in sè e per sè irreale — dei singoli particolari individui (opposto idolo del rozzo individualismo); getta dalla finestra la culla con entro il bambino: la società fittizia e quella reale, assolutamente insopprimibile. Per conservare o ricostruire positivamente quest'ultima, occorre elidere il grossolano concetto dell' individuo come *ente particolare,* sostituendogli l'altro di un soggetto intrinsecamente sociale (dotato cioè di bisogni e d' interessi sociali). La società si conserva o si ricostruisce solo cangiandone l'esteriorità in interiorità (nei c. d. bisogni ed interessi sociali *dell'* individuo), e sostituendo correlativamente alla *fictio* dell' individuo come ente par-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



ticolare la realtà del soggetto intrinsecamente e sostanzialmente sociale. Solo così si supera la contraddizione reciproca di individualismo e sociologismo, entrambi irretiti in una concezione materialistica dell' individuo e della società. I quali sussistono solo se si riportano a una nozione spiritualistica in cui s' identificano: in cui l' individuo, l' individuo reale, è *intrinsecamente* «sociale» e la società, la società effettiva, è *sostanziale* modo di essere « dell' individuo » (=ove i c. d. bisogni ed interessi sociali, nè sono modi di essere di un'entità trascendente, nè sono il termine astratto con cui si indica una discreta molteplicità di bisogni e d'interessi particolari conformi, ma son reali ed oggettivi modi di essere degli individui).

Orbene, dato il concetto carneluttiano di « individuo », come primo principio e punto di partenza del suo pensiero, che cosa deriva? Deriva che, a questa stregua, « dato anche e non concesso che possano sorgere, l'unità e l'ordine, ossia la società e il diritto, sono mere ombre e simulacri di realtà. La società non potrà essere altro che « coesistenza esteriore » di individui uniformemente operanti, cioè *la molteplicità stessa operante in modo conforme,* e quindi nulla di per se stesso reale e positivo. Reale e positivo in se stesso sarà soltanto il mero individuo. Parimente il diritto. Mera linea di confine tra le sfere individuali irrelate, impedirà o dirimerà conflitti, farà non essere una negatività (cioè la guerra): non sarà mai condizione e principio di una realtà positiva. Sarà un mero negativo strumento, condizionato solo dall'esserci d'una negatività, ed esaurientesi tutto nell'impedirla » [1]. Dato il presupposto individualistico, società e diritto sono intrinsecamente impossibili; ma anche data e non concessa la loro genesi, la loro consistenza e portata può essere tutt'al più « negativa »: *elidere o comporre i conflitti* (ed ecco il « diritto ») *nell' interesse estrinsecamente conforme di ciascun individuo* (ed ecco la « società »). Il che val quanto riaffermare di nuovo l' « irrealtà » dei due termini, in quanto rispettivamente destituiti di una propria e positiva ragion d'essere e d'una intrin-

---

[1] A. VOLPICELLI, *I presupposti scientifici dell' ordinamento corporativo,* « Atti del II Congresso di studi sindacali e corporativi », vol. I, p. 135.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



seca e sostanziale consistenza. Ora, se il principio individualistico doveva appunto servire a intendere e giustificare il diritto e, quindi, la società — intelligibili e giustificabili solo se si assicura la loro positività e necessità intrinseca —, quale può essere la conclusione? Che non rispondendo allo scopo, anzi vanificandolo, contraddicendolo, il principio « individualistico » è da scartare: da scartare e da sostituire con l'altro che, avendo già il suo nome e riconoscimento ufficiale nella scienza giuridica, non c'è ragione di non chiamare, sia pure con le dovute riserve e correzioni *addirittura radicali*, « istituzionalistico ». In base a questo nuovo concetto, la società, nonchè fittizia uniformità di contegni corrispettivi agl' interessi particolari conformi dei molti individui, è una realtà positiva ed originaria, « un organismo reale (di natura spirituale) in cui e per cui esistono ed agiscono i singoli »; il diritto è « la struttura normativa della società, il preordinamento normativo in astratto del corpo sociale, *e solo di esso* ». Il diritto, nonchè linea di divisione, di circoscrizione e di protezione degl'individui in sfere autonome (individualismo), impedimento e rimozione dei conflitti (negatività), norma di estemporanei rapporti e di contegni uniformi intrinsecamente irrelati; è proprio il vincolo strutturale, lo schema ed il programma della loro unificazione, collaborazione, organizzazione (socialità, positività). Solo così s' intende e si giustifica positivamente il diritto e, con esso, la società; solo questo ne è adunque il concetto logicamente possibile e necessario.

Ecco quanto opponevo in rapidissima sintesi al prof. Carnelutti nella mia relazione, soggiungendo peraltro che solo questo concetto rende logicamente possibile, intelligibile, costruibile il diritto corporativo: « espressione plastica e, vorremmo quasi dire, incarnazione storica materiale di quel che il diritto è: organizzazione concreta della società [s' intende bene: nel suo deontologico schematismo, e non nella sua effettualità storica!], *vis coesiva* della molteplicità » [1].

---

[1] *Id.*, p. 137.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



* * *

Ora, se il prof. Carnelutti teneva proprio a ribattermi, doveva semplicemente negare o l'esattezza della mia interpretazione o la validità della mia critica del suo pensiero. Preferisce invece spostare i termini del problema, attribuendomi tesi che non sostengo e non derivano in alcun modo dalle mie argomentazioni, per procurarsi l'ardua soddisfazione di confutarle (dato e non concesso che vi riesca, come vedremo). Infatti, dopo un bonario accenno alla mia ingenuità « la quale si correggerà certo con l'esperienza » (grazie, grazie, prof. Carnelutti), afferma che nella mia concezione, in quella che ho riferita, « si manifesta l'idea che se la società ha da essere una realtà positiva, così abbia da essere *per forza o per causa del diritto*, o, in altri termini, che il diritto abbia da essere il principio, il quale fa degli uomini molteplici la società una ». E dimostra e comprova naturalmente che « questa è una singolare illusione », che « il diritto non è la causa della riunione degli uomini in società, ma tutto al più una delle sue condizioni; più esattamente, forse, la condizione dalla quale dipende che la società diventi uno Stato »; che la mia è una semplicistica « ipervalutazione dell'elemento giuridico del fenomeno sociale », il quale ha certo « il suo lato o aspetto giuridico », ma non si risolve in esso, anzi lo comprende e trascende. Cose ovvie e sino alla sazietà riaffermate dal sottoscritto contro il tecnicismo giuridico (autorevolmente rappresentato proprio dal Carnelutti), il quale, fraintendendo la perentoria esigenza dell'autonomia scientifica del diritto, isola e ipostatizza quest'ultimo fuori della complessa e unitaria realtà storica della vita sociale. D'altronde, che ha da che fare l'affermazione della *socialità del diritto*, l'affermazione cioè che il diritto è un particolare e subordinato elemento, anche se essenziale ed indispensabile, della società, « e solo di essa »; con l'opposta e disparata tesi della *giuridicità della società*, con la tesi cioè che risolve ed esaurisce la società nel diritto? Io affermavo solo, ed affermo, che il diritto è *esclusivamente* e *positivamente* sociale, non già che la società sia esclusivamente e total-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



mente giuridica (opera ed espressione del diritto). Combattevo, e combatto, cioè, l'*individualismo* giuridico e la conseguente *negatività* del diritto anteriormente chiarita (= « circoscrizione » dei singoli e « impedimento » dei conflitti tra essi), riaffermando per contro l'opposta e correlativa tesi della « socialità » e « positività » del diritto, come prodotto ed « espressione » caratteristica *della società* e, insieme, come elemento « potenziatore » indispensabile della *sua* struttura, della *sua* conservazione, del *suo* sviluppo. Che ha che fare, domando ancora, questa *socialità* e *positività* del diritto — come funzione « originariamente » e « teleologicamente » sociale — con l'asserita *determinatività e causalità* del diritto stesso? Il diritto è espressione e non causa della società, momento essenziale e non principio di essa: questa e sol questa era, ed è, la mia tesi.

Su per giù quello che riafferma il Carnelutti nei miei confronti, con un inverosimile scambio di posizioni polemiche. Dico « su per giù », e « con un inverosimile scambio di posizioni polemiche », perchè questa famosa rivendicazione dell'apriorità e maggiore complessità della società rispetto al diritto, nè può essere sostenuta, nè è intesa a rigore dal Carnelutti. *Non può essere sostenuta,* perchè alla stregua del suo principio individualistico il prof. Carnelutti non può parlare di società, se non in senso fittizio e addirittura contrario alla vera e sostanziale natura della società stessa. Vero è bensì che il C. afferma, solo incidentalmente e come cosa immeritevole di dimostrazione, di « non aver mai sognato di negare quell'originaria connessione degl'individui » in cui la società consiste; ma chi ha letto e compreso le antecedenti enunciazioni teoriche (e alla loro luce, le costruzioni dogmatiche del prof. C.) avrà la riprova di come capiti d'affermare quello che non si può, senza coscienza di non poterlo. *Non è intesa a rigore,* perchè l'apriorità della società rispetto al diritto è assunta dal Carnelutti nell'assurdo significato che la società si costituisca indipendentemente dal diritto, e solo lo esiga e lo produca per reprimere od impedire le interne forze disgregatrici (« contingente effetto e negazione d'una negatività »); per cui, se fosse ognora « presente ed operoso lo spirito di collaborazione, e quindi la pace, ivi del diritto non sarebbe

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



bisogno ». Di qui, a suo dire, l'ammissibilità logica di un concetto negativo del diritto, logicamente conciliabile con un concetto positivo(!) della società. Se la società — la società effettiva che abbiamo veduto! — preesiste e non consegue al diritto; se essa ne è il principio e non il prodotto; il diritto può ben esistere, legittimarsi, necessitarsi come « effetto e negazione di una negatività » (= genesi e funzione negativa del diritto, come effetto e rimozione dello spirito antisociale, delle forze disgregatrici). Ciò val quanto negare: 1) che il concetto negativo del diritto sia la conseguenza esclusiva e necessaria dell' individualismo; 2) che una dottrina sociale esiga necessariamente ed esclusivamente un concetto positivo del diritto. Il legame da me posto tra principio individualistico e concetto negativo del diritto, da una parte, e tra principio sociale e concetto positivo del diritto, dall'altra parte, non ha consistenza. Quei termini sono logicamente indipendenti tra loro; è anzi vero che la dottrina della « funzione negativa » del diritto si accorda anche di tutto punto con il concetto della società come « realtà positiva ».

Ora, il prof. Carnelutti ha corso troppo, e troppo fiduciosamente, sul suo diavolo loico. Giacchè, se non è vero che il diritto sia il principio e il tutto della società, neanche è vero che la società preesista, e sia *integra e sufficiente prima e fuori del diritto.* La relazione intercedente fra quei termini non è già quella, a volta a volta reversibile, di causa e di effetto, o di necessità e contingenza; ma di astratto e concreto, di parte e tutto (in senso formale). Il diritto è semplicemente un momento, ma necessario e positivo (per il suo contenuto e per la sua funzione), della società. La quale è sì principio del diritto, ma principio che lo produce in quanto elemento coessenziale, dotato d'una funzione potenziatrice indispensabile al suo realizzarsi. Il diritto è prodotto ed elemento positivo e necessario dello « spirito di collaborazione »; espressione e potenziamento interiore della società.

Credo che basterà richiamare, per rendere chiara e convincente la mia tesi, la comune esperienza dell' individuo, che organizza razionalmente o teleologicamente il processo della sua esistenza solo in quanto si pone *norme di condotta* e formula *pro-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



*grammi di vita.* Anche il soggetto che si dice « privato », in quanto astrattivamente si isola dalla società che sola è concreta e reale, pone leggi a se stesso. In che senso e a qual fine? Al semplice fine di *impedire e combattere il suo arbitrio,* talchè se fosse sempre dotato di volontà razionale, di leggi e programmi non avrebbe bisogno; oppure a quello di *fondare ed assicurare la sua razionalità*: come appunto espressione ed elemento costitutivo della sua ragione? Impedendo ed escludendo le azioni che contrastano l'autonomo e disparato processo organizzativo della sua esistenza; o proponendo quelle che deve compiere per poter appunto attuare l'organizzazione cosciente ed il dominio della sua vita? Porre queste domande, è già rispondere che le leggi individuali hanno portata e finalità positive e necessarie: per cui tanto più ricco e più solido è questo processo di autolegislazione interiore, quanto più viva e intensa è la nostra personalità creatrice. Agire razionalmente è agire in conformità d'un sistema legislativo interiore; talchè il diritto è l'espressione e la condizione immanente della consapevolezza, della razionalità, dell'organismo nel mondo della volontà.

Orbene, ciò che è vero dell' individuo c. d. privato, ossia astrattivamente isolato dalla concreta e indissolubile società, è vero anche di questa. Il diritto non è « un sistema di limiti atti a impedire che la coesistenza diventi una guerra », non ha « il compito di impedire la disgregazione », non è un effetto e uno strumento repressivo dello spirito antisociale; ma espressione e condizione della volontà sociale, elemento positivo indispensabile affinchè la società s' instauri, si mantenga in vita e persegua un corso organico e razionale. E' il programma d'azione della società, il preordinamento normativo in astratto del suo operare. Per cui, senza diritto (nell'accezione chiarita) niente società, come processo ed organismo spirituale.

* * *

Il problema ora discusso circa la funzione intriseca e positiva o estrinseca e negativa del diritto nei confronti della società si chiarisce meglio alla luce dei suoi sviluppi. « Per il V. e

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



per tanti altri », afferma, in base al solito fraintendimento, il prof. Carnelutti, « tutto il fenomeno corporativo *si riduce* a un fenomeno giuridico. Questo è, secondo me, un grave sbaglio [no: sarebbe qualche cosa di peggio]. Il fenomeno corporativo è un fenomeno sociale, il quale ha il suo lato o il suo aspetto giuridico; onde il diritto corporativo non lo coglie nella sua interezza, ma solo per quel lato da cui considera tutti gli altri fenomeni della vita. Perciò io non avrei affatto rimpicciolito il fenomeno corporativo quando avessi assegnato al diritto corporativo, come narra il V., la funzione di comporre i conflitti di categoria; questo sarebbe appunto il contenuto o *l'aspetto giuridico del fenomeno,* ma io non avrei mai preteso che sia *il fenomeno sociale nella sua integrità* ». Analogamente, parlando di diritto matrimoniale non si presume già di cogliere nella sua intima ed integral realtà la *coniunctio omnis vitae* e, tanto meno, di stabilire la forza che la determina; si intende solo parlare dei provvedimenti — diretti e indiretti — che la mantengono in vita anche quando le altre forze costitutive e determinative di essa « abbiano cessato di operare, regolando i conflitti che, in occasione di tale *coniunctio,* si possano manifestare ». Per ciò appunto, conclude il Carnelutti, « non ammetto che il *quid novi* del diritto corporativo stia nello spirito di collaborazione, anzichè di antagonismo tra le categorie, o, sotto un altro aspetto, nell' interesse superiore della produzione. Dio mi guardi dal negare questo spirito o questo interesse e la sua suprema importanza; ciò che io nego è soltanto [!] che questo atteggiamento del fenomeno corporativo sia giuridico, cioè pertinente al diritto, a proposito di che torno a dire che *in gran parte il fenomeno corporativo è e deve essere fuori del diritto;* logicamente anzi, tanto più ne è fuori quanto più sia presente ed operoso quello spirito o quell' interesse, perchè dove è collaborazione e pace, ivi del diritto non è bisogno ». Il *quid proprium,* che è altresì « il *quid novi,* del diritto corporativo non sta nel fine, ma nel mezzo, cioè nella *creazione di particolari organi e processi per ottenere la composizione* » dei conflitti d' interessi tra le categorie.

Il diritto, insomma, è un apparato tecnico protettivo giu-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



stapposto alla concreta realtà della vita, funzionalmente autonoma e qualitativamente disparata. Talchè altro è il fenomeno sociale, altro l' istituto giuridico: costituito e determinato quello da forze ed elementi *suoi,* comunque qualificabili; risolventesi questo in una impalcatura difensiva esteriore, la quale ha sì nel primo la necessaria occasione del suo sorgere, ma non l' interno e sostanziale principio della sua forma e del suo funzionamento. Esso non è distinto e particolare *in senso formale,* in quanto concerna la stessa vita integrale in un suo intimo e peculiarissimo « aspetto »; ma *in senso materiale,* in quanto è una « parte » o un elemento autonomo, giustapposto, del fenomeno sociale. Una parte, quindi, che *non riflette nella sua struttura nè attua nel suo funzionamento la stessa logica interna del fenomeno sociale, così da esserne la forma correlativa adeguata anche se peculiare e distinta;* ma è un'entità autonoma e disparata, che *obbedisce a un principio e ad un fine suo proprio, ad una logica strutturale e funzionale difforme.*

Nella fattispecie. Sarà bensì vero che il principio caratteristico del fenomeno corporativo è il c. d. « spirito di collaborazione », o più concretamente, l' immedesimazione dell' interesse individuale con quello sociale e, ad es., col c. d. « interesse superiore della produzione »; ma ciò non entra a *costituire* il diritto, non si *traduce* nell' istituto giuridico (= nel c. d. « ordinamento corporativo »), appunto perchè *sostanzialmente* diversa, e quindi diversamente manifestantesi, è la natura e finalità del diritto. Il quale, essendo determinato da un interesse caratteristico proprio, dal c. d. « interesse alla composizione dei conflitti », è, e rimane, qualunque sia il fenomeno a cui *aderisce,* un'entità governata dalla *sua* logica interna e coerentemente manifestantesi: a rigore, uno strumento giurisdizionalistico, che nasce dal conflitto ed è esclusivamente inteso ed atto a comporlo. La peculiarità e l'essenza del diritto corporativo? La creazione dei nuovi organi e processi correlativi adeguati al nuovo genere di conflitti giuridicamente rilevanti: i conflitti d'interessi tra le categorie professionali.

Di qui l'autonomia e difformità della scienza giuridica dalla scienza e realtà sociale: aspirazione suprema della moderna dog-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



matica culminante nel formalismo tecnico-giuridico. Se l' istituto giuridico è un'entità dotata di un suo contenuto, d'una sua logica e finalità, d'un suo proprio e coerente sviluppo, e, come tale, solo estrinsecamente connessa col fenomeno sociale; la scienza giuridica può e deve limitarsi a studiare gli istituti giuridici in sè e per sè, secondo i principî caratteristici ad essi immanenti, con esclusione assoluta di ogni intimo e sostanziale rapporto col contenuto sociale a cui essi aderiscono (senza esserne interiormente plasmati). In tal supposto, la considerazione giuridica può e deve essere autonoma: autonoma e assolutamente tecnico-formalistica. L' aspirazione massima della scienza giuridica moderna è non solo appagata, legittimata, necessitata, ma perentoriamente garentita, in base ad un concetto preliminare della natura del diritto, contro ogni pretesa storico-filosofico-politica: contro quanti pretendono di connettere in modo intimo e sostanziale il diritto con la politica, la speculazione, la storia (*formalismo tecnico-giuridico*).

* * *

Chi ha compreso le mie considerazioni anteriori sulla natura del diritto, come espressione ed elemento costitutivo interiore della società — di cui costituisce appunto quel programma d'azione in cui consiste la sua razionalità —, comprende anche l'errore: 1) del dualismo posto dal Carnelutti tra fenomeno sociale e istituto giuridico; 2) della nozione giurisdizionalistica del diritto; 3) del carattere proprio e distintivo da lui assegnato alla scienza giuridica.

1) 2) Che il diritto sia il programma dell'operare sociale, o questo stesso operare nel suo deontologico schematismo (= il preordinamento normativo delle posizioni istituzionali dell'ente), vuol dir già che esso non è un ente distinto con un suo contenuto e un suo fine, con una logica strutturale e funzionale difforme, ma è la *traduzione completa e puntualmente corrispettiva del fenomeno sociale in una forma peculiare distinta*: nella forma, appunto, della normatività. Non è una parte o un'appendice o sovrastruttura esteriore (= distinzione « materiale »), obbediente

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



a un principio e fine suo; ma un aspetto specifico, *un compiuto e caratteristico modo di presentarsi dello stesso fenomeno sociale nella sua integrità* (= distinzione « formale »). Principio costitutivo e determinativo di esso, della sua struttura e del suo funzionamento, è quello stesso operante nella società, benchè, s'intende, nella distinta forma correlativa, anteriormente asserita, della normatività. Ciò val quanto negare la natura *giurisdizionalistica* del diritto (= sistema estrinseco di peculiari organi e processi normativamente preordinati al fine di garentire la società contro le forze dissolvitrici od antigiuridiche), ed affermarne per contro la natura *istituzionalistica*. Che esso sia la predisposizione normativa in astratto dell'operare sociale, vuol dire appunto che esso è *la stessa sagoma strutturale e funzionale della società*: *l'effigie stessa dell'organismo sociale nella sua pura normatività*. Sì norma, ma norma istituzionale: il preordinamento normativo in astratto dell'organismo sociale o delle sue posizioni e, quindi, *questo stesso organismo o sistema di posizioni istituzionali nella sua astratta normatività e regolarità* (leggi, consuetudini, usi). Questo è il diritto: effigie o sagoma strutturale e funzionale della concreta vita storica nella pura forma della normatività. Non è, del resto, un luogo comune che, guardando al diritto, si guarda appunto alla vita nel suo ordinamento esteriore? E, viceversa, che per intendere veramente il diritto, bisogna proprio guardare a quella vita concreta che in esso coerentemente si ordina e si esprime? Insomma, anche per l'opinare comune, il diritto è la sagoma o l'ordinamento esteriore della società stessa, nella forma specifica della pura normatività.

Società e diritto, vita sociale ed istituto giuridico sono *la stessa cosa in due forme correlative distinte ed inscindibili*: nella forma (concreta) della *storicità* e in quella (astratta) della *normatività*. Per cui, guardando al diritto, si guarda a un peculiare e indefettibile modo di manifestarsi (o di essere) della vita; in guisa tale, che non è possibile intender l'uno senza intendere l'altra, che in esso specificatamente e correlativamente si esprime (ricomprendendolo in sè, come il tutto ricomprende un suo aspetto particolare integrante). Se così è, principio di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



determinazione e, quindi, d'intelligibilità e costruibilità scientifica del diritto è quello stesso immanente nella società, che nel diritto appunto, specificandosi, si traduce con fedeltà assoluta e senza residui.

Nella fattispecie. E' principio essenziale caratteristico del fenomeno corporativo il c. d. spirito di collaborazione, la consapevolezza dell' unità organico-statuale delle categorie? Ebbene, questo stesso è il principio che anima e, quindi, il solo assumibile per spiegare scientificamente il diritto corporativo: struttura normativa puntualmente adeguata della società corporativa.

3) Il chiarito concetto del diritto e la connessa nozione del rapporto tra fenomeno sociale e istituto giuridico includono conseguenze importanti relative alla scienza giuridica. La quale è garantita bensì, come non mai, nella sua *autonomia* metodologica e sistematica, ma anche nella sua *connessione* con la speculazione e con la vita. Se il diritto è un « peculiare » modo di manifestarsi della « stessa » realtà sociale e, a rigore, il suo aspetto istituzionalistico-normativo; esso è, sì, *formalmente distinto* o dotato di caratteristiche « sue » — unico oggetto e criterio della sua considerazione e costruzione scientifica —, ma è anche *organicamente connesso* e, quindi, *puntualmente corrispettivo* alla vita sociale nella sua totalità e determinatezza storica. E' sì, distinto ed autonomo, ma non irrelato e soprannuotante alla vita da cui sorge e che in esso si manifesta. Di qui la positività e storicità del diritto, cioè la sua concreta aderenza e puntuale corrispettività alla vita teoretica e pratica nel suo divenire.

Ora, se questo è il diritto; se esso è una distinzione *formale* e non sostanziale, *organica* e non atomistica, una distinzione rigorosissima in cui si traduce compiutamente e incessantemente la vita (e cioè storica e positiva); la scienza giuridica potrà intenderlo e costruirlo solo assumendolo coerentemente alla sua vera natura. Essa sarà bensì scienza *esclusivamente e puramente giuridica* — e non politica, filosofica, storica —; scienza dotata di un suo contenuto e di un suo metodo corrispondente; avrà per suo oggetto e criterio di costruzione *il solo, puro diritto*, ma il diritto « reale », cioè il puro aspetto istituzionalistico-normativo

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



*di una società nella pienezza della sua vita storicamente determinata.* Conoscere adunque la realtà che nel diritto, specificandosi, si traduce con fedeltà assoluta e senza residui, è condizione fondamentale per intendere e costruire il diritto: per intenderlo e costruirlo, s' intende, *esclusivamente in funzione dei suoi proprî distintivi caratteri, cioè dal puro punto di vista istituzionalistico-normativo* (« autonomia » e « formalità » della scienza giuridica). Ciò val quanto asserire che la scienza giuridica deve specificarsi o costruire se stessa esclusivamente in funzione del suo criterio e del suo oggetto, *sul fondamento e nell'ambito* della conoscenza concreta, integrale, unitaria della realtà sociale (= della conoscenza storico-politico-filosofica). L'autonomia e formalità della scienza giuridica (= considerazione puramente istituzionalistico-normativa del solo ordinamento giuridico positivo) non si garantiscono già *prescindendo* dalla conoscenza concreta della realtà sociale che nel diritto compiutamente e fedelmente si esprime, ma *assumendola a base* d'una rigorosissima distinzione formale: se la scienza giuridica è la *rigorosa specificazione integrale della conoscenza concreta della società nell'aspetto caratteristico della giuridicità.* Rigorosissima specificazione integrale dell'unità del conoscere e, solo in tal senso, scienza particolare ed autonoma: questa la natura propria della scienza giuridica.

In altri e più chiari termini: l'ordinamento giuridico dev'essere conosciuto nella sua genesi e portata sociale, cioè nella sua compiutezza e concretezza storico-politico-filosofica e, quindi, *astrattivamente isolato* e considerato nel suo momento esclusivamente giuridico (con assoluta esclusione di ogni estraneo criterio politico, filosofico, storico; di ogni ibrida mescolanza di criterî e considerazioni difformi = sincretismo metodologico). L'astrazione di tale momento o modo di considerazione formale — rigorosamente ed esclusivamente giuridico — dev'essere *consapevolmente operata nell'unità del conoscere e costruita in connessione costante con tale unità* (senza cioè distaccarsi o ipostatizzarsi mai fuori dell'unità, come una distinzione reale). Solo così si assicura la più granitica autonomia sistematico-metodologica e, insieme, *il valore di verità* della scienza giuridica. La quale, in-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



fatti, costruendosi con consapevolezza riflessa e come una specificazione integrale di quel sapere unitario che, solo, intende ed esaurisce la realtà, considererà sì un *unico* aspetto della realtà stessa, ma un aspetto *effettivo* e da lei conosciuto nel suo *pieno* ed *univoco* significato (perchè da lei posto e precisato criticamente). La coscienza insomma dell'unità, che è quanto dire della realtà concreta, non solo non impedisce la distinzione, ma ne fonda ed assicura la verità (distinzione « critica » *dell'*« universale concreto »). Solo così la scienza giuridica conosce *precisamente* e *veramente* il diritto: *il diritto effettivamente reale nel suo significato preciso* (scienza rigorosamente pura e formale e, *tuttavia*, storica e positiva).

Che è l' ideale insistentemente ma vanamente inseguìto dalla scienza giuridica contemporanea, sorta in antitesi all'antistorico *giusnaturalismo* e al confusionario *sociologismo*, e quindi col proposito di rivendicare la sua *positività* ed *autonomia*. Gli è che tale proposito pretendeva essa di conseguire, ipostatizzando il diritto quasi entità *a sè*, « fatto » tra i « fatti » della realtà sociale, assumendolo come un dato immediato ed irrelato; e quindi configurandosi come una scienza *particolare in senso materialistico*, come una specialità costruentesi *senza coscienza dell'unità e fuori di essa* (immediata ed irrelata). La « distinzione », insomma, era per essa « separazione ». Di qui la contradittoria ideologia di un formalismo tecnico-giuridico come pura considerazione formale del puro diritto nella sua irrelatività e immediatezza (= la « norma » o il « sistema di norme » *ut sic*, fuori della sua genesi e portata sociale, del suo significato storico-politico-filosofico). Solo così, a suo credere, la scienza giuridica avrebbe attinto la sua positività ed autonomia: avrebbe cioè studiato il diritto, solo e proprio esso, in modo esclusivamente giuridico: in funzione di una *pura logica normativa* senza rapporti con la speculazione e con la vita (= pura, perchè indipendente, nel suo tecnico formalismo, dal contenuto sociale che nella norma si esprime).

Contradittoria ideologia che, oltre a smarrire la comprensione dell'effettivo diritto e la purezza criteriologica (cioè, daccapo, la sua positività ed autonomia), ricadeva di peso nel *gius-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



*naturalismo* e nel *sociologismo*, degenerando altresì nel *dogmatismo* più grossolano. Infatti. Come intendere « positivamente » il diritto, il diritto « positivo », isolato dalla realtà? Come, d'altronde, isolarlo « effettivamente », cioè costruirlo in funzione di un criterio giuridico puro o da un punto di vista assolutamente formale (= con assoluta esclusione di altri e disparati criterî), assumendolo come un dato immediato? Alla resa dei conti, l'assunzione *immediata* del *puro* diritto, la pretesa costruzione cioè della scienza giuridica come una scienza particolare in senso materialistico (senza coscienza dell'unità e fuori di essa) e secondo un criterio tecnicamente formale ed irrelato, finiva, per forza di cose: *a*) col miscomprendere e fraintendere il diritto positivo; *b*) con l'assumere inavvertitamente e insinuare nel corpo scientifico i criterî più disparati e infondati (privi, cioè, di giustificazione critica); *c*) con l'ipostatizzare ed assolutizzare una tecnica empirica e storicamente determinata, restaurando così un deteriore giusnaturalismo: con l'attribuire cioè una validità *trascendente* ed *assoluta*, autonoma ed oggettiva (sotto la veste, appunto, d'un'infinita applicabilità a qualsivoglia diritto o sistema di norme) a un tecnicismo giuridico che non era altro, in sostanza, che la puntuale, correlativa espressione del diritto scaturito dal moto filosofico-politico-sociale della rivoluzione francese.

Acritico e confusionario sociologismo, o ibrida mescolanza di criterî difformi ed infondati (sincretismo e dogmatismo metodologico); empirico ed antistorico giusnaturalismo, o attribuzione di un valore razionalistico e trascendente ad una tecnica empirica e storicamente determinata, e, per ineluttabile conseguenza, incomprensione e deformazione del diritto storicamente reale: questi i caratteri del preteso tecnicismo giuridico puro. Il quale deve convertirsi pertanto, se vuol davvero attingere la sua positività ed autonomia, ossia la comprensione effettiva dell'effettivo diritto e una rigorosissima distinzione, in *formalismo storico-critico*: deve cioè costruirsi con consapevolezza riflessa come una specificazione integrale dell'unità del conoscere. *Solo se storico e critico, e non immediato ed irrelato* (= *tecnico, il formalismo giuridico è puro e positivo*. Qui, appunto, la sua verità e concretezza: cioè, la sua congruenza e validità effettiva, ma limitata

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



al solo diritto storicamente reale di cui è l'espressione. Il processo storico del diritto trae seco il processo storico della scienza giuridica, che non è altro in sostanza se non la formulazione precisa e sistematica (e, solo in tal senso, « razionale ») dello stesso ordinamento giuridico (= identità di legislazione e scienza giuridica). Per ciò anche la scienza giuridica « non considera le norme nella loro molteplicità atomistica, presumendo poi di ordinarle ed unificarle *ab extrinseco* in virtù di un processo di logica formalistica — per la similarità dei loro caratteri c. d. formali o del loro contenuto, ecc. —, così da giungere a un disorganico mucchio di istituti e di dogmi; ma le organizza in modo da riprodurre in astratto quella struttura sociale concreta che esse regolano, o meglio, prordinano » (1) (natura critica, storica, organica della dogmatica giuridica).

## II.

Dimostrata l'« erroneità » del concetto tradizionale di diritto sostenuto dal Carnelutti, e quindi la *necessità* di correggerlo; ravvisata in esso una filiazione e, a rigore, la traduzione giuridica coerente dell'individualismo — ideologia filosofico-politica in cui si esprime a sua volta la realtà pratica e teorica d'un momento storico superato ed in contrasto con la nuova realtà spirituale e sociale —; il secondo problema posto dal Carnelutti circa « *l'utilità* di uno spostamento nel concetto elementare del diritto » per costruire, nonchè il diritto corporativo, tutti gli istituti giuridici, è logicamente eliso. Teoria e storia impongono di sostituire al concetto individualistico del diritto quello istituzionalistico, come principio di costruzione della scienza giuridica. Ma quel problema resisterebbe ancora alla critica, e tornerebbe di nuovo ad occupare lo spirito, poichè il principio che lo determina non è ideale e critico; esso è piuttosto uno « stato d'animo »: la proiezione di pregiudizî tenaci che si traducono in

(1) A. VOLPICELLI, *Organo e socius nella teoria generale del diritto corporativo*, *Atti* cit., vol. II, pp. 167-8.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



esigenze sentimentali e morali, intensamente diffuse nella coscienza contemporanea.

Pregiudizio fondamentale: *un errato concetto del divenire storico* o dell'attività costruttiva dello spirito umano che in esso si esprime. La storia ossia il mondo dell'operare dell'uomo, col suo eterno mutare, è il mondo della morte: il continuo morire dell'uomo e delle sue creazioni, che durano un attimo e sono sostituite da altre, anch'esse caduche. Caducità, a cui l'uomo ha il vitale istinto e il religioso dovere di reagire, conservando il più possibile *intatte e, così, vive* le creazioni dello spirito. Reagire al continuo e travolgente fiotto dissolvitore di quella labile vita nuova che è, intanto, sicura morte della vita passata od esistente: ecco il fine religioso dell'uomo. Ed ecco anche il dovere dello scienziato, che viva e senta religiosamente il valore dell'opera sua. Ingenua forma di reverenza alla tradizione, determinata adunque da un concetto mitico della storia, che ha radice a sua volta in *un errato concetto del valore;* ossia, di ciò che supera il tempo e lo spazio. Valore è, infatti, l' infinito e l'eterno: l'*Essere*. Ma l'Essere par non si possa intendere che come *fermo* ed *inalterabile* (materiale esclusione del tempo e dello spazio). Da ciò il concetto del divenire e del differenziamento come espressione di finità e caducità; il concetto della storia come negatività di valore. Di qui anche, necessariamente, la suprema esigenza della *fissità*, in cui si scorge un pallido riflesso di quell'eternità immutabile che è il valore.

Concezione contraddittoria ed impensabile, come ha dimostrato tutta la speculazione moderna, ma, a quanto sembra, invano per quella pseudo-scienza *pura,* che beatamente s'illude di potersi chiuder nel guscio del suo arido tecnicismo, senza implicare e toccare i problemi speculativi. Ma questi, scacciati dalla porta, rientrano dalla finestra: esclusi cioè, in omaggio a una malintesa « autonomia » scientifica, da una trattazione critica e riflessa (ossia scientificamente adeguata), tornano a insinuarsi di nuovo per vie traverse: tornano inavvertiti e quindi assunti, *sic et simpliciter,* dal comune buon senso, inficiando tutta la costruzione scientifica che ne è necessariamente informata. Dico « necessariamente », perchè il problema particolare

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



sorge sul fondamento e nell'ambito del generale, che ne è quindi una condizione interiore e non una premessa esteriore: una premessa che non lo tocchi, e che si possa conseguentemente ignorare o trascurare. Talchè, *sì autonomia scientifica; ma sistematica, non atomistica*: costruita, cioè, dentro il sistema — o in base ai principî generali comuni di tutto il sapere, criticamente elaborati e posseduti —, e non in base all'assurda e contraddittoria pretesa di un reale isolamento scientifico, che si dovrebbe appunto ottenere con l'assurdo e contraddittorio tecnicismo corrente. Il quale, nella scienza giuridica, implica e riammette per mille vie impensate, ideologie politiche e filosofiche anacronistiche, come ad es. il delibato individualismo e la mitologia della storia e del valore delle costruzioni giuridiche, che stiamo trattando.

Mitologia, che scinde la realtà in due tronconi contradittorî reciprocamente escludentisi: se il divenire, infatti, è vanificato dall'essere, questo è vanificato a sua volta dal divenire. Se così è, sola concezione criticamente possibile è quella che identifica l'essere e il divenire, riconoscendo che la natura propria dell'essere è quella di divenire. Il quale è, corrispettivamente, la vita e l'espressione dell'essere: assolutezza, e non finità e caducità; appunto perchè l'essere non è fermo ed inalterabile, ma è differenziamento e processo. E' vita inesauribile, che in tale inesauribilità attesta appunto la sua divinità; vita indistruttibile o eterna, *perchè non lascia dietro e fuori di sè i suoi momenti anteriori,* morendo ad ogni istante e cospargendo di morte il suo percorso (concezione « cinematografica » del processo della vita, direbbe Bergson), ma in se continuamente risolve il suo passato, rinnovandolo ed arricchendolo. Il nuovo è appunto tutto l'antecedente processo nel suo più alto modo di essere: non è la morte, ma la vita del passato. Il quale, pel solo fatto di essere un momento *vitale,* un momento di quella specifica realtà che è la vita, è e si conserva solo *vivendo,* cioè *innovandosi;* contrariamente a ciò che accade, o meglio si presume, dell'essere naturale, che si conserva se non si altera, se non diviene (e perciò appunto è « naturale »). Data la sua natura vitale ( meglio sarebbe dire « spirituale », poichè la vita dell'uomo è tutta ed essenzialmente auto-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



cosciente), la realtà umana non si conserva se non s'innova e — poichè il suo innovarsi non è un esplodere e giustapporsi di attimi su un processo che via via si solidifichi e precipiti fuori della vivente attività creatrice, ma è un *innovarsi totale* e quindi un accrescersi — se non si accresce. Per ciò appunto il mutare e l' innovarsi storico non è l'eterno morire dello spirito umano e delle sue creazioni, ma il mondo della sua vita che eternamente permane in quanto eternamente si accresce. Conseguenza: non nella *fissità* che è morte, ma nel *divenire* che è vita; non nell'ossequio alla tradizione, ma nello sforzo di superarla, è l' ideale dell'uomo che senta religiosamente la vita: *la religione critica dell'uomo moderno*. Se così è, dovere e fine dello scienziato criticamente consapevole della natura propria del suo spirituale operare, è proprio quella di superare la tradizione, di rinnovare incessantemente la scienza, di adeguarsi al ritmo perenne della realtà che si accresce.

Dissertazione « speculativa », che l' attuale discussione « scientifica » ha imposta e legittimata con perentoria evidenza (altro che tecnicismo puro!), poichè i rilievi del Carnelutti circa l'*utilità* di correggere il concetto tradizionale del diritto e le conseguenti costruzioni scientifiche, poggiano appunto sul presupposto speculativo dell'opposta dottrina da me confutata. Dottrina incosapevolmente assunta dal Carnelutti, e da me ora criticamente esplicata, al fine appunto di dimostrare l'erroneità dei rilievi di ordine sentimentale e morale che ne derivano.

Ecco, in breve le obiezioni e le tesi del Carnelutti. I dogmi non son purtroppo nulla di « eterno », ma sono purtroppo « umani e caduchi »: tuttavia rappresentano una ricchezza che, « accumulata » con immenso sacrificio attraverso i secoli, non deve essere « inconsultamente distrutta ». Ora, « *la smania della novità vuol poi dire la smania della distruzione* ». Di qui la saggezza di quegli uomini di pensiero e d'azione che non si lasciano « travolgere dall' impeto distruttivo » e anzi si adoprano a *conservare tutto quanto è possibile conservare;* la preferenza da assegnare alla « chirurgia conservativa » su quella « demolitrice », ai *conservatori* sui *rivoluzionari* della scienza giuridica.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Fuggevoli motivi, dai quali siamo ora in grado di riconoscere la musica, ossia la metafisica anacronistica che inconsapevolmente li modula. Data l'eternità immutabile del valore, la storia del diritto, cioè il processo di *svolgimento* dei dogmi, è contingenza e *caducità*: caducità che si affretta con l'innovare — ed innovare vuol dire distruggere, poichè l'essenza propria dell'« essere » è di essere « fermo ed inalterabile » — e si ritarda col conservare: col mantenere intatte, e così vive, le creazioni dello spirito. — Concezione naturalistica, che il Carnelutti ritroverebbe bensì in un qualunque trattato di storia della filosofia, ma in quella parte che celebra i remotissimi fasti della filosofia greca; concezione addirittura agli antipodi della filosofia cristiana e moderna che, sola, intende e adegua la vita dello spirito; che non solo addita all'uomo l'*utilità,* ma il *dovere,* anzi la *ragion d'essere sua,* di rinnovare e superare con inesausta lena il mondo delle sue produzioni; e ciò appunto perchè rinnovare e superare vuol dire insieme accrescere e conservare (conformemente all'essenza propria della realtà ch'è vita e, a rigore, autocoscienza). Giacchè quella che nel mondo della natura è distruzione (= alterazione), nel mondo dello spirito, e solo essa, è conservazione (= vita); e, viceversa, quella che nel mondo della natura è conservazione (= fissità), nel mondo dello spirito, e proprio essa, è distruzione (= mummificazione). In questo piccolo scambio di posizioni è tutto il succo, e la radice profonda degli scandalizzati rimbrotti del Carnelutti contro di me.

Contro di me che poi, coerentemente al già detto, sono il primo a riconoscere che innovare « non bisogna senza necessità »; che solo quando « si sia dimostrato, per il frutto della nuova esperienza, in contrasto con la realtà », un dogma scientifico « è giusto non che venga deriso, ma che venga lasciato in disparte » (meglio, rielaborato); che occorre, insomma, innovare ed arricchire e non « inconsultamente distruggere » (cosa, del resto, vana, poichè la vita non si distrugge, nè importano distruzione le chiacchiere: le infinite chiacchiere che minacciano d'affogarci!). Più dubbio invece, anzi non vero, è che sia « elementare prudenza », e « saggezza » non aggiungere alle molteplici diffi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



denze che gravano sul fenomeno corporativo, quelle che derivano « dalla smania delle novità ». Le diffidenze, almeno quelle teoriche, — delle altre è per lo meno... da diffidare! — derivano proprio dall'incertezza e lentezza con cui si disegna il nuovo edificio concettuale. Esse non si sbaragliano se non operando con la massima decisione e consapevolezza. Talchè la vera prudenza e la vera saggezza non hanno nulla a che fare coi soliti « mezzi termini » e con quell'acritico spirito « conciliativo » che, ritardando il nuovo o consentendo — per un improvvido ossequio alla tradizione — che penetri a goccia a goccia e con fatica snervante nel corpo della scienza, esaspera le incongruenze interiori che la dilaniano, esasperando insieme il disagio e la sfiducia del pensiero.

## III.

Se, come abbiamo veduto, scienza e filosofia non sono due forme conoscitive *distinte*, poichè almeno la scienza implica la filosofia, costruendosi appunto in funzione — e solo in funzione — di principî speculativi che condizionano tutto il suo rigore teorico, cade anche — almeno in linea di diritto — l'ultimo capo d'accusa del Carnelutti: l'accusa di avere, « nell' ipotesi più favorevole per me, messo al posto della scienza la filosofia », e propinato come « scientifici » dei presupposti tutt'al più « filosofici »; che, se posson valere nel campo della filosofia, non solo sono inservibili e costruttivamente nulli in quello disparatissimo della scienza, ma riescono proprio a portarvi la confusione, la distruzione. Anche pel Carnelutti, insomma, altro è la filosofia, altro la scienza: estremo culmine quella, grado intermedio questa, del processo di elevazione dell'umano pensiero, che coincide con il processo di unificazione e di sintesi (*a posteriori*) della molteplice realtà. Estremo culmine e grado intermedio differenziantisi in ciò: che mentre l'uno cancella, l'altro conserva le distinzioni, e rende quindi possibile una costruzione teorica della realtà, che coincide a sua volta con il dominio pra-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tico della realtà stessa. Elevarsi alla suprema unità della filosofia è perdere appunto la realtà, ch'è distinzione e molteplicità; perdere il contatto con essa e la visione di essa; assistere al meraviglioso spettacolo del suo sfumare nell' indistinto meraviglioso del nulla (= universale vuoto di determinazioni). Nella pura altezza vertiginosa in cui si solleva, il pensiero speculativo ritrova semplicemente se stesso, in una vacua e beatifica solitudine. Tutto si identifica in una indiscriminata e irreale unità, che « se può dare agli eletti una superba gioia del pensiero, non offre ai modesti la guida dell'agire » (nel basso mondo della molteplicità in cui esso si svolge). Stato e individuo? Sono un' identità. Soggetto e oggetto? Istituzione e norma; individuo e società; Stato e diritto; diritto pubblico e diritto privato? *Idem,* come sopra. Identità: sempre e nient'altro che identità. Cose forse anche mirabili: cose che, almeno al Carnelutti, « non posson fare alcun male perchè ha ormai, grazie a Dio, non tanto per virtù di natura quanto per forza di studio e di esperienza, una struttura di idee, che gli permettono di prendere queste affermazioni per quello che direbbe il loro lato buono ed è, in sostanza, il loro valore filosofico »; ma che, vanificando quel mondo sulla cui realtà, ch'è distinzione e molteplicità, si costruisce la scienza, finiscono appunto col vanificare quest'ultima; e buona notte.

Se così è, conclude il Carnelutti, lasciamo scienza la scienza e filosofia la filosofia: paga questa della sua vuota unità, in cui tutte le vacche sono nere; paga e bisognosa quella delle distinzioni e conseguenti contrapposizioni dei termini infinitamente molteplici della realtà; guardandoci bene dal mescolare e confondere processi conoscitivi distinti ed anzi opposti, come per vizio organico fa la c. d. filosofia del diritto — equivoco e contradizione vivente —, « che vuol mettere insieme due termini inconciliabili »: la filosofia e il diritto: la suprema, ma vuota ed irreale unità del pensiero, e la infima, ma solida e concreta, molteplicità della vita.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



* * *

Ho riportato con la massima ampiezza e precisione possibili queste ultime « osservazione » del Carnelutti, poichè esse racchiudono il *credo* speculativo su cui si reggono tutte le sue costruzioni: la dottrina, da lui sempre riaffermata (1), della natura e del rapporto di scienza e filosofia. Le ho riportate per documentare ai lettori come i rappresentanti più alti della scienza giuridica italiana si attengano ancora, come a cosa seria e vitale, alla *vecchia e banale dottrina positivistica della scienza e della filosofia;* quanto sorde ed impenetrabili restino le nostre scienze sociali al profondo travaglio della speculazione contemporanea. La quale ha dimostrato che l'uno ed il molteplice, il particolare e l'universale sono in *sintesi a priori,* e non in un *rapporto di successione;* quasichè dal « puro » molteplice (disorganico) si salga alla « pura » (o vuota) unità, dal mero particolare all'indistinto universale. Ha dimostrato che il reale non è bruta molteplicità, ma molteplicità e unità (molteplice unificato e pensato); e che corrispettivamente il pensiero è, in ogni suo grado o forma, pensiero *della* realtà: unità *della* molteplicità. Ha dimostrato, quindi, che il passaggio non è dalla molteplice realtà all' irreale unità, talchè il processo di elevazione del pensiero sia un processo di allontamento dal mondo o di vanificazione del mondo; ma *da un grado minimo ad uno massimo della sintesi a priori* della realtà e del pensiero, per cui, salendo nel processo del pensiero, ascende anche la realtà: *si sale nella visione di essa e nel rapporto con essa.* Ha dimostrato infine che realtà vera non è quella che si presenta al primo grado di questo processo (il « dato »), ma a quello massimo (il « pensato »): ove la realtà non solo sussiste ancora, ma sussiste nelle sua verità (= cosciente della sua essenza e sistematicità). Per cui è as-

(1) V. *Rivista internazionale di filosofia del diritto,* 1923, p. 184; *Nuovi Studi di diritto, economia e politica,* 1929, p. 117.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



surdo fermarsi a « mezza quota », a un' ibrida *teoria generale* che framezzi l' immediata esperienza e la vuota filosofia, quasi punto di equilibrio dell'unità e della molteplicità, del pensiero e del mondo; ma è necessario procedere e sollevarsi al culmine estremo, perchè da esso — e solo da esso — vedremo veramente il reale. Questa, la vera scienza coincidente di tutto punto con la vera filosofia. La quale è certamente unità, ma unità *del mondo;* del mondo riconosciuto e posseduto nel suo interno principio, nella sua identica e comune natura, nella sua *omogeneità*. Non elisione delle distinzioni, ma omogeneità del reale: questo è l'unità. Per cui l'unificazione speculativa del mondo, la filosofica rappresentazione di esso è *la visione stessa della molteplicità,* non più come un dato o, meglio, una *giustapposizione di dati eterogenei,* ma come una *posizione cosciente, essenzialmente e sistematicamente una,* dello spirito umano.

A. Volpicelli.

BIBLIOTECA NAZIONALE V. E. ROMA
RIVISTE